



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

*Provvedimenti pubblicati
dicembre 2020*



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	30
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	81
SEZIONE TERZA E VI TERZA	108
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	117
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	141
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	169
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	205



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



Sez. U - , Sentenza n. 29966 del 31/12/2020 (Rv. 660032 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (SCAFARELLI FEDERICA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 08/08/2018

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Autorità di bacino - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) - Adozione - Parere della Conferenza Stato-Regioni - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di acque pubbliche, l'adozione da parte delle Autorità di bacino del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) non richiede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, poiché l'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 2006, che contiene l'esatta indicazione delle competenze della Conferenza Stato-Regioni in tale materia, prevede l'ingerenza di quest'ultima solo in relazione a pareri su programmi d'intervento non meramente territoriali, coinvolgenti competenze statali in funzione d'indirizzo e coordinamento, sicché il rinvio operato dall'art. 68 dello stesso d.lgs. al precedente art. 66, per la disciplina delle modalità di adozione del P.A.I., esclude l'acquisizione del menzionato parere, richiesto invece per l'approvazione (e non per l'adozione) del Piano di bacino, ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 57 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 68, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 66

Sez. U - , Ordinanza n. 29825 del 30/12/2020 (Rv. 660014 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

G. (FRACCASTORO GIORGIO) contro C. (LAMBERTINI LAMBERTO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Revoca dei titoli di efficienza energetica e conseguente richiesta di restituzione dei relativi contributi - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Fattispecie.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in tema di energia, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, si estende anche alle controversie con il Gestore dei servizi energetici in tema di misure d'incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto il Gestore, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché provvede alla gestione del relativo sistema pubblico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del g.a. in una controversia concernente la domanda con la quale si assumeva la violazione del diritto di ottenere i contributi correlati al rilascio dei cc.dd. certificati bianchi per effetto della revoca conseguente all'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle prodromiche richieste di verifica e di certificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28057 del 2018 Rv. 651314 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 29823 del 30/12/2020** (Rv. **660013 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

M. (DI CASOLA CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/01/2020

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell'illecito disciplinare - Necessità - Ipotesi in cui l'oggetto giuridico dell'illecito tipizzato si distingue dal bene tutelato dall'art. 3 bis - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata "ex post" ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la necessità di una verifica della sussistenza di un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, ai fini dell'accertamento della scarsa rilevanza del fatto al medesimo addebitato, in una fattispecie in cui tale scarsa rilevanza andava già esclusa per la gravità dell'offesa recata al bene giuridico specifico direttamente tutelato dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, ossia il buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31058 del 2019 Rv. 656167 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 29823 del 30/12/2020** (Rv. **660013 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

M. (DI CASOLA CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/01/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie.

La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere "elastico"; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione

SEZIONE UNITE

dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività; ne consegue che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali (regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale) e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Il principio è stato applicato in relazione ai comportamenti di un magistrato con ruolo dirigenziale che erano sconfinati nella mancanza di rispetto, nell'aggressività verbale e nel dilleggio gratuito nei confronti di colleghi del proprio ufficio giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31058 del 2019 Rv. 656167 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 29653 del 28/12/2020** (Rv. **660010 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **VALITUTTI ANTONIO**. Relatore: **VALITUTTI ANTONIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (COTRONEO ATTILIO) contro S.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/12/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato dell'art. 3 della l. n. 458 del 1988 per contrasto con la CEDU e con l'art. 42 Cost. - Ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato l'art. 3 della l. n. 458 del 1988 per contrasto con la CEDU e con l'art. 42 Cost. in virtù di una interpretazione volta alla ricerca della «voluntas legis» applicabile nel caso concreto desumendola dal coordinamento sistematico della stessa con i principi di rango superiore (costituzionale ed europeo), attività ermeneutica che potrebbe, in ipotesi, dare luogo ad un «error in iudicando», ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27770 del 2020 Rv. 659662 - 01, N. 31758 del 2019 Rv. 656169 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 29654 del 28/12/2020** (Rv. **660011 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ORICCHIO ANTONIO**. Relatore: **ORICCHIO ANTONIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (VALORI GUIDO) contro C. (CLARIZIA ANGELO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/12/2018

SEZIONE UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Concorrenza fra giurisdizione statale e giurisdizione dell'ordinamento sportivo - Controversia sull'individuazione degli organi titolari dell'azione disciplinare sportiva - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

In tema di ordinamento sportivo, le controversie sulla concreta individuazione degli organi sportivi competenti alla promozione dell'azione disciplinare ed alla irrogazione di eventuali sanzioni sportive rientrano nella giurisdizione sportiva, in quanto ricomprese nella materia della "irrogazione ed applicazione" delle sanzioni sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 220 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 280 del 2003, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione dello Stato, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. Z, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33536 del 2018 Rv. 652082 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29656 del 28/12/2020 (Rv. 660012 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: TIRELLI FRANCESCO. Relatore:

TIRELLI FRANCESCO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

C. (PALMIOTTI ISABELLA) contro A. (CANFORA GIUSEPPE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 11/09/2019

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Risarcimento danni da esondazione - Responsabilità dell'ente locale tenuto alla manutenzione dell'alveo - Trasferimento di competenze ex artt. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, 24 e 26 della l. R. Puglia n. 17 del 2000 - Effettivo trasferimento di specifiche risorse da destinare all'opera pubblica - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In caso di esondazione di un canale, in difetto di prova sul fortuito, la responsabilità per i danni derivati è da ascrivere all'ente locale tenuto alla manutenzione dell'alveo, senza che rilevi l'assegnazione di specifiche risorse per il finanziamento dell'opera pubblica, non potendosi interpretare gli artt. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, 24 e 26 della l. R. Puglia n. 17 del 2000 nel senso che la traslazione delle funzioni e l'attribuzione di competenze siano subordinate alla condizione sospensiva dell'effettivo trasferimento delle risorse, in coerenza, peraltro, con il sistema generale della responsabilità da cose in custodia, che deriva dalla mera relazione di fatto con la cosa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 30/11/2000 num. 17 art. 24, Legge Reg. Puglia 30/11/2000 num. 17 art. 26, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1257 del 2018 Rv. 647356 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9591 del 2012 Rv. 622636 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020** (Rv. **660009 - 02**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA.** Relatore:

STALLA GIACOMO MARIA. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Diff.)

S. (MASTROIANNI GIULIO) contro F.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Azione risarcitoria nei confronti di funzionari regionali - Giurisdizione del giudice ordinario -
Sussistenza - Fondamento.

L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di funzionari regionali in proprio per comportamenti lesivi del privato, assunti nell'ambito di un procedimento amministrativo di concessione pubblica, va proposta dinanzi al giudice ordinario, a ciò non ostando che tali comportamenti siano stati veicolati nella forma di provvedimenti impugnabili né che questi ultimi possano essere stati impugnati avanti al giudice amministrativo per la rimozione, con l'annullamento giurisdizionale, dei loro effetti pregiudizievoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416 - 03, N. 11932 del 2010 Rv. 612890 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 29176 del 21/12/2020** (Rv. **660030 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA.** Relatore:

STALLA GIACOMO MARIA. P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

B. (ROMANO NICOLA) contro B. (VENEZIA ALBERTO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Concessione di vendita - Determinazione della competenza giurisdizionale - Prestazione di servizi
ex art. 7, Punto 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Riconducibilità - Fondamento.

La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita (rivendita) e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto esso, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 7, Punto 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001) costituisce, non una "compravendita di beni" (ingenerante la giurisdizione del giudice dello Stato membro in cui gli stessi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto), ma una "prestazione di servizi" (ingenerante la giurisdizione del giudice dello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto), atteso che, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 15 giugno 2017, in C-249/16; sentenza del 19 dicembre 2013, in C-9/12) il concessionario - in cambio di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale derivantegli dall'esclusiva o quasi esclusiva per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato, nonché dall'eventuale aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione del "know-how" o di agevolazioni di pagamento - svolge un'attività positiva finalizzata a garantire la distribuzione dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di approvvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione alla

SEZIONE UNITE

strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel mercato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4948 del 2017 Rv. 643058 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 156 del 2020 Rv. 656657 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 29174 del 21/12/2020 (Rv. 660098 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: VALITUTTI ANTONIO. Relatore: VALITUTTI ANTONIO.

C. (AGOSTINI GUDRUN) contro A. (EGGER HANS-MAGNUS)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Rinuncia - Effetti.

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE In genere.

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7380 del 2013 Rv. 625539 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29178 del 21/12/2020 (Rv. 660071 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

C. (PELLEGRINO GIANLUIGI) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/10/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Accertamento dell'obbligo della P.A. di provvedere in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio - Azione proposta ex artt. 31 e 117 c.p.a. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati; pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di

SEZIONE UNITE

provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 117, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 31, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194

Sez. U - , Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020 (Rv. 660009 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)*

S. (MASTROIANNI GIULIO) contro F.

Regola giurisdizione

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Notificazione telematica del ricorso - Mancata attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso - Tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico con l'attestazione mancante - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 19 com. 1 lett. B, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8815 del 2020 Rv. 657837 - 02, N. 15200 del 2018 Rv. 649305 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29172 del 21/12/2020 (Rv. 660029 - 02)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

M. (PACIFICI CHIARA) contro P. (COSTA MICHELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/01/2019

176146 TRENTO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE Concessioni per derivazioni idroelettriche di medie dimensioni - Legge provinciale Bolzano n. 2 del 2015 - Norma transitoria di cui all'art. 34 della stessa l.p. - Interpretazione - Tutte le concessioni già rilasciate

SEZIONE UNITE

alla data di entrata in vigore della legge - Applicabilità - Epoca della richiesta della procedura ablatoria - Irrilevanza.

In tema di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, la norma transitoria di cui all'art.34, comma 5, della l. p. Bolzano n. 2 del 2015 (la quale consente, in difetto di accordo tra le parti, di domandare l'esproprio o l'imposizione di servitù coattiva sui fondi necessari per la realizzazione degli impianti idroelettrici di media derivazione) va interpretata nel senso che la predetta facoltà spetta anche ai titolari delle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge, a prescindere dall'epoca in cui sia stata avanzata la richiesta della procedura ablatoria, non potendosi, in particolare, estendere alle concessioni pregresse il limite temporale decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione, stabilito dal precedente art.11 (la cui operatività comporterebbe l'indebita esclusione dall'ambito di applicazione della norma di tutte le concessioni per le quali la domanda di procedura ablatoria fosse stata proposta prima dei nove mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge) e dovendosi tenere conto, al contrario, della "ratio" della disposizione transitoria in esame, la quale risponde all'evidente finalità di consentire la regolazione definitiva di situazioni risalenti nel tempo, nelle quali, anche per ragioni connesse con il vigente regime tavolare, l'acquisizione dei terreni non sia potuta avvenire attraverso gli strumenti tipici del diritto civile, quali l'espropriazione o la costituzione coattiva del diritto di servitù, ai sensi degli artt. 1032 e 1033 c.c.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 11, Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 34, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7112 del 2016 Rv. 639172 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29172 del 21/12/2020 (Rv. 660029 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

M. (PACIFICI CHIARA) contro P. (COSTA MICHELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/01/2019

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Istanza relativa - Giudizio di cassazione - Inammissibilità.

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 13001 del 2006 Rv. 589992 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 29179 del 21/12/2020 (Rv. 660031 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

W. (ALESSANDRI MAURA) contro A. (MANNO GIAN PAOLO)

Regola giurisdizione

SEZIONE UNITE

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Materia contrattuale - Criterio di collegamento ex art. 7, Punto 1, del regolamento UE n. 1215 del 2012 - Azione fondata sul contratto proposta nei confronti delle parti da un terzo estraneo al rapporto contrattuale originario - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, il criterio di collegamento dettato dall'art. 7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve ritenersi applicabile non solo nell'ipotesi in cui si controverta tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. (Nella specie, la S.C., nel regolare la giurisdizione, ha affermato l'operatività del detto criterio di collegamento nel caso di un'obbligazione rientrante nella "materia contrattuale", agli effetti del citato art.7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, era stata dedotta in giudizio, in confronto delle parti originarie, dal cessionario del credito).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 156 del 2020 Rv. 656657 - 02, N. 7736 del 2020 Rv. 657532 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 29106 del 18/12/2020** (Rv. **659875 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (BARBIERI ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 13/02/2020

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine - Reclamo contro i risultati delle elezioni ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Natura della domanda - Azione popolare - Conseguenze - Proposizione in forma collettiva - Ammissibilità - Conflitto di interessi fra i reclamanti - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

075005 ELEZIONI - AZIONE POPOLARE In genere.

Il reclamo proponibile, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della l. n. 242 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all'albo, ed a carattere neutro - siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell'istante - prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l'ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 12, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11893 del 2006 Rv. 589161 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 73 del 2001 Rv. 544085 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 29108 del 18/12/2020** (Rv. **660008 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

G. (ALESSANDRINI ROBERTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 12/11/2019

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Limiti - Credito risarcitorio da illecito extracontrattuale.

Il principio secondo il quale, per effetto dell'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'oggetto della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, è limitato ai diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, mentre non si estende alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), trova applicazione, con riguardo ai crediti risarcitori da illecito extracontrattuale, solo nell'ipotesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, con l'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal secondo, mentre non opera nella contraria ipotesi in cui, pur essendovi già la percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora accertata la sua riconducibilità al fatto illecito del terzo; ciò in quanto il fondamento del detto principio si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19302 del 2018 Rv. 649904 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 28979 del 17/12/2020** (Rv. **660007 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

U. (CHIRULLI PAOLA) contro C. (BALLERINI MAURO)

Regola competenza

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Aggiudicazione di gara pubblica successivamente annullata o revocata - Lesione dell'affidamento del privato aggiudicatario sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo - Domanda risarcitoria contro la P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato aggiudicatario di una gara per l'assegnazione di un pubblico servizio, successivamente annullata o revocata, il quale deduca la lesione dell'affidamento riposto sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, invocandosi l'accertamento, non della legittimità dell'aggiudicazione, ma della responsabilità civile della P.A. (avente natura contrattuale, secondo lo schema della responsabilità da "contatto sociale", o eventualmente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale) per i danni derivanti dalle spese effettuate in funzione della partecipazione alla gara poi revocata, dalla rinuncia ad un utile di impresa e dalla perdita di altre "chances" economico-commerciali nell'ambito del mercato imprenditoriale.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28978 del 17/12/2020 (Rv. 659874 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico - Istanza per il pagamento del compenso - Silenzio dell'amministrazione - Impugnazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, e non quella del giudice ordinario, nella controversia instaurata dal commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per ottenere, a fronte del silenzio serbato dall'amministrazione, il riconoscimento delle competenze relative all'attività svolta, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della domanda, che investe l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella determinazione del compenso (sia con riguardo alla quota fissa, da stabilire tra un minimo e un massimo, sia con riguardo alla quota variabile, che richiede a monte la fissazione degli obiettivi), ed alla posizione soggettiva di mero interesse legittimo conseguentemente configurabile in capo all'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2009 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 26/02/2010 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 20, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 15 com. 3, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2479 del 2017 Rv. 642415 - 02, N. 1869 del 2020 Rv. 656704 - 01, N. 14954 del 2011 Rv. 618190 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28972 del 17/12/2020 (Rv. 659712 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

B. (SANTORO ROSA PATRIZIA) contro R. (FAINI ROBERTO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2015

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Parti comuni dell'edificio - Titolo negoziale costitutivo di un diritto reale di cd. uso esclusivo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

058101 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO Nullo In genere.

SEZIONE UNITE

058105 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE In genere.

070001 DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 193 del 2020 Rv. 656828 - 01, N. 24301 del 2017 Rv. 645793 - 01, N. 17905 del 2018 Rv. 649455 - 01, N. 20712 del 2017 Rv. 645550 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 28973 del 17/12/2020 (Rv. 659873 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

M. (BARSÌ RODOLFO) contro C.

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di beni pubblici - Controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi - Eccezione della P.A. circa l'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la sussistenza di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a una controversia avente ad oggetto l'annullamento di alcuni provvedimenti di rideterminazione dei canoni annuali per la concessione di beni demaniali marittimi, sul presupposto che, attraverso gli stessi, il Comune si fosse limitato a disporre il ricalcolo del canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. B, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 252 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21597 del 2018 Rv. 650449 - 01, N. 13940 del 2014 Rv. 631198 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 28709 del 16/12/2020** (Rv. **659872 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

G. (CARETTA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/03/2011

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del "beneficium excussionis" - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Criteri di ripartizione - Conseguenze.

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiario prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2461, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2317

Massime precedenti Conformi: N. 7000 del 2003 Rv. 562759 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1996 del 2019 Rv. 652325 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15036 del 2005 Rv. 584730 - 01, N. 4959 del 2017 Rv. 643290 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020** (Rv. **659871 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.

In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non

SEZIONE UNITE

configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 37 del 2001 Rv. 543517 - 01 Rv. 543517 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01, N. 12865 del 2020 Rv. 658084 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero di tutte le controversie relative ad una serie di contratti - Domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di obblighi informativi e da violazione del dovere di buona fede - Natura contrattuale - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.

In tema di giurisdizione, in presenza di una clausola che, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, preveda la proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero su tutte le controversie relative a una serie di contratti, succedutisi nel tempo, che regolino un rapporto sostanzialmente unitario tra il titolare di brevetti nel settore dell'alta tecnologia delle comunicazioni e l'intermediario professionale per la gestione delle relative licenze di utilizzo, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di precisi obblighi informativi e di violazione del dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto, dovendosi tale domanda qualificare di natura contrattuale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 04)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per divulgazione di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato

SEZIONE UNITE

dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, a meno che non sia dimostrato che quivi non si svolge la sua attività prevalente, tanto da escluderne la coincidenza con il centro di interessi della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in ordine a un'azione proposta da una società italiana di accertamento dell'illegittimità di una condotta, consistente nella diffusione in Germania di valutazioni denigratorie in ordine alla sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale e considerata come tale idonea a causare un pregiudizio professionale, ritenendo irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva e reputando invece decisivo il fatto che la società danneggiata avesse in Italia la propria sede statutaria, difettando la prova della preminenza dell'attività sociale in luogo diverso). Reg. 12.12.2012, n. 1215, art. 7 Cass. n. 7007/2019 VEDI 1311/2017 VEDI

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7007 del 2019 Rv. 653258 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1311 del 2017 Rv. 642003 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 03)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Cumulo soggettivo – Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/2012 – Nesso di collegamento tra le domande – Interpretazione restrittiva – Necessità – Conseguenze.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 8, n. 1, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al precedente art. 2; pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro due convenuti esclude l'operatività del criterio di collegamento per entrambi del domicilio di uno qualsiasi di loro, sia nel caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore, sia nel caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte, di valutazioni di scorrettezza della condotta della società e dell'amministratore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24110 del 2020 Rv. 659291 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 28384 del 14/12/2020** (Rv. **660097 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

D. (DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)

Regola giurisdizione

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Rapporto giuridico disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali - Conflitto tra clausole di proroga della giurisdizione - Criterio della prevalenza - Inoperatività - Decisione sulla giurisdizione - Attribuzione al giudice preventivamente adito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità.

Il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, in base al quale la priorità decisionale è affidata al giudice prescelto nell'accordo di scelta esclusiva del foro (cui spetta di decidere sulla validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi ad esso pendente), in funzione derogatoria del criterio della prevenzione, previsto dall'art. 31, comma 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, non opera (per le ragioni esposte nel considerando 22 del medesimo Regolamento) quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti o interferenti nella scelta del giudice nazionale, e quando l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita per prima, nel qual caso torna prioritario il criterio dell'attribuzione della decisione sulla giurisdizione all'autorità preventivamente adita; in tal caso il giudice preventivamente adito ha il potere di decidere sulla giurisdizione facendo applicazione dei criteri ordinari di radicamento della competenza giurisdizionale nell'ambito del giudizio dinanzi ad esso pendente in Italia, nel quale è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 31 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12638 del 2019 Rv. 653936 - 01, N. 12865 del 2020 Rv. 658084 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 28386 del 14/12/2020** (Rv. **660140 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **D'ANTONIO ENRICA**. Relatore: **D'ANTONIO ENRICA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

P. (MANGO SERGIO) contro C.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 20/02/2016

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Prescrizione - Per fatti costituenti anche reato - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale - Termine interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale - Conseguenze.

Nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto, non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1609 del 2020 Rv. 656708 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28382 del 14/12/2020 (Rv. 659868 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

P. (LIROSI ANTONIO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/01/2020

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Condotta tipica - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede, quale elemento costitutivo, una condotta attiva caratterizzata dall'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, per sé o per altri, consistente nell'adoperarsi, esplicitamente o implicitamente, nel raggiungimento dell'obiettivo coincidente con i detti vantaggi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito in forza della condotta di non riprovazione e di "compiacimento" per l'assunzione della propria figlia intervenuta in considerazione della qualità professionale del magistrato e con l'obiettivo di influenzarlo nell'esercizio delle sue funzioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30424 del 2018 Rv. 651811 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28387 del 14/12/2020 (Rv. 659870 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

G. (PETRETTI ALESSIO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE SONDRIO, 19/05/2014

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione a cura del Conservatore - Indipendenza dal decorso dei termini di proponibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell'espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Sez. U - , Sentenza n. 28383 del 14/12/2020 (Rv. 659869 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

G. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro O.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/01/2020

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezione dei componenti del consiglio dell'ordine - Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Limitazione della contestazione all'ineleggibilità solo di alcuni degli eletti - Ammissibilità - Conseguenze.

In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, il reclamo previsto dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, può essere limitato a far valere cause d'ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, con la conseguenza che il relativo accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sulla posizione dei consiglieri interessati, non comporta la rinnovazione delle elezioni - a meno che non implichi la cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà, determinando la decadenza dell'intero consiglio, ai sensi dell'art. 28, comma 8, della l. n. 247 del 2012 - bensì il subentro del primo dei non eletti, ex art. 16 della l. n. 113 del 2017, disciplina applicabile ad ogni ipotesi d'impedimento a ricoprire l'ufficio, senza distinzione tra i casi di decadenza "ex nunc" per morte o dimissioni e quelli di decadenza "ex tunc" per ineleggibilità.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 8, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 12, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 22090 del 2019 Rv. 654919 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27769 del 2020 Rv. 659612 - 01

Sez. U, Sentenza n. 28386 del 14/12/2020 (Rv. 660140 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: D'ANTONIO ENRICA. Relatore: D'ANTONIO ENRICA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (MANGO SERGIO) contro C.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 20/02/2016

026014 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI Sottoscrizione del Presidente e del Segretario che non hanno partecipato alla delibera ma in carica al momento della pubblicazione della decisione - Nullità - Fondamento.

E' nulla la decisione del consiglio dell'ordine degli avvocati sottoscritta dal Presidente e dal Segretario in carica al momento della pubblicazione della stessa qualora anche uno solo di essi (nella specie il Segretario) non abbia partecipato alla deliberazione, atteso che la previsione di cui all'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934 deve ritenersi rispettata quando vi sia corrispondenza tra il Presidente ed il Segretario che hanno partecipato alla delibera e quelli che hanno sottoscritto la decisione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4192 del 1978 Rv. 393816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22516 del 2016 Rv. 641531 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28383 del 14/12/2020 (Rv. 659869 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

G. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro O.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/01/2020

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI Consiglio dell'ordine degli avvocati - Legittimità delle operazioni elettorali - Controversia relativa - Dimissioni dalla carica della maggioranza dei consiglieri - Emergenza di tale circostanza nel corso del giudizio di legittimità - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione anche d'ufficio di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione.

Nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità delle operazioni relative all'elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, le dimissioni dalla carica della maggioranza dei consiglieri e la conseguente decadenza dell'intero organo, ai sensi dell'art. 28, comma 8, della l. n. 247 del 2012 - con scioglimento del consiglio ed indizione di nuove elezioni - comportano il venir meno dell'interesse alla decisione, rilevabile anche d'ufficio; pertanto, anche ove tale circostanza emerga solo nel corso del giudizio di cassazione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 8, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 5112 del 2011 Rv. 617373 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18047 del 2010 Rv. 614214 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28180 del 10/12/2020 (Rv. 659910 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (AMBROSIO RENATO) contro R. (SICCARDI FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/04/2017

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri "derivata" a soggetto delegato dallo Stato - Rinunciabilità da parte del delegato - Esclusione - Fondamento.

L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per gli atti compiuti da soggetto privato che agisce per conto e su delega dello Stato - la quale si caratterizza come immunità "derivata" di tipo funzionale, costituente specificazione di quella propria dello Stato delegante - non è rinunciabile da parte del soggetto delegato, atteso che essa trova fondamento nell'esigenza di evitare l'elusione del divieto di convenire uno Stato in giudizio dinanzi al giudice straniero mediante l'azione proposta contro il soggetto delegato; pertanto la legittimazione a rinunciarvi spetta esclusivamente allo Stato titolare effettivo dell'immunità diretta, e non al beneficiario dell'immunità "derivata".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 11

Sez. U - , **Sentenza n. 28176 del 10/12/2020** (Rv. **659866 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (PUGLIESE VINCENZO) contro C.

Rigetta, CONS.ORDINE AVVOCATI ROMA, 16/11/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem" di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice deliberazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 35, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 60, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5715 del 2003 Rv. 562086 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 28179 del 10/12/2020** (Rv. **659664 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (BILOTTA MAURO) contro C. (FORGIARINI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 29/02/2016

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giudicato implicito sulla giurisdizione - Controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto - Autorità di giudicato esterno - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda di pagamento dell'indennizzo per il recesso esercitato da un Comune rispetto ad una convenzione per la raccolta dei rifiuti conclusa con un Consorzio, rapporto già qualificato da una precedente sentenza resa tra le medesime parti, sia pure in

SEZIONE UNITE

relazione alla domanda di pagamento dei compensi proposta dal Consorzio e passata in cosa giudicata, in termini di appalto di servizi, anziché di accordo tra amministrazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21065 del 2011 Rv. 618783 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28182 del 10/12/2020 (Rv. 659710 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

P. (CLEMENTI HELMUT) contro A. (FRANCESCOTTI ALBERTA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Giudizio di cassazione – Termine utile per la rinuncia al ricorso – Individuazione – Rinuncia tardiva – Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter

Massime precedenti Vedi: N. 25625 del 2020 Rv. 659543 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34432 del 2019 Rv. 656337 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28180 del 10/12/2020 (Rv. 659910 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (AMBROSIO RENATO) contro R. (SICCARDI FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/04/2017

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri - Applicabilità ai soli atti compiuti "iure imperii" - Fondamento - Fattispecie relativa ad organizzazione riconosciuta di Stato estero avente per oggetto l'attività di classificazione e certificazione di navi.

Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri ("par in parem non habet imperium") non ha valore assoluto ma trova operatività esclusivamente con riferimento agli atti compiuti "iure imperii", che costituiscono estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica; tale prerogativa, pertanto, si estende alle persone giuridiche di diritto privato che agiscono per conto e su delega di uno Stato solo in relazione alle attività e ai rapporti in cui esse esercitano poteri ampiamente discrezionali che prescindono dal quadro normativo teso a regolarne le caratteristiche e le modalità di riferimento. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito che aveva dichiarato l'immunità dalla giurisdizione italiana di una organizzazione riconosciuta di Stato estero delegata a svolgere attività di

SEZIONE UNITE

classificazione e certificazione di navi, ha escluso l'operatività dell'immunità giurisdizionale rispetto a tali attività, le quali non comportano un potere decisionale avulso dal quadro normativo, di fonte eminentemente internazionale, predefinito a garantire le condizioni di sicurezza in mare).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44, Costituzione art. 10, Costituzione art. 11

Sez. U - , Ordinanza n. 28183 del 10/12/2020 (Rv. 659867 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (MANCUSO ANTONINO) contro A.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Credito risarcitorio della P.A. - Azione revocatoria ordinaria promossa direttamente dalla P.A. danneggiata – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

La spettanza al P.M. contabile del potere di esercitare, esclusivamente dinanzi alla Corte dei conti, l'azione revocatoria ordinaria al fine di realizzare la tutela del credito erariale, non fa venire meno la legittimazione della P.A. danneggiata a far valere, a tutela delle proprie ragioni creditorie, la sua iniziativa conservativa della garanzia patrimoniale dinanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 26 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 174 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73, Costituzione art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20597 del 2013 Rv. 627423 - 01, N. 14792 del 2016 Rv. 640440 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 27770 del 04/12/2020 (Rv. 659662 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

R. (ZOPPINI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/12/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore nella decisione del Consiglio di Stato che, nel respingere l'impugnazione proposta avverso una sanzione irrogata dall'ANAC, aveva equiparato la omessa dichiarazione alla falsa dichiarazione ai fini

SEZIONE UNITE

dell'applicazione dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtù di complessa attività di interpretazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 38 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12586 del 2019 Rv. 653933 - 01, N. 6460 del 2020 Rv. 657215 - 01, N. 29085 del 2019 Rv. 656061 - 01, N. 24107 del 2020 Rv. 659290 - 01, N. 31758 del 2019 Rv. 656169 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 27769 del 04/12/2020 (Rv. 659612 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

S. (GENOVESE DONATELLO) contro O.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 19/10/2019

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine - Ineleggibilità di cui all'art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 - Portata - Limiti - Illegittimità costituzionale - Insussistenza - Fondamento.

In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell'ordine forensi, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 138 del 2011, la causa di ineleggibilità, prevista dall'art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, deve essere riferita alla tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico, sicché deve escludersi che la norma, così interpretata, presenti profili di illegittimità costituzionale, ponendo una preclusione che non concerne un periodo temporalmente illimitato né, in sé, eccessivo o irragionevole, ed integrando una scelta discrezionale del legislatore intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale in linea con i valori espressi dalla Costituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2012 num. 247 art. 47 com. 6, Regio Decr. Legge del 1933 num. 1578 art. 22 com. 6 CORTE COST.

Sez. U - , Sentenza n. 27773 del 04/12/2020 (Rv. 659663 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

D. (DI ROCCO MARIA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della absolutezza - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile,

SEZIONE UNITE

referibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 27773 del 04/12/2020 (Rv. 659663 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

D. (DI ROCCO MARIA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente - Fondamento - Difesa affidata ad altro professionista - Conseguenze.

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19526 del 2018 Rv. 649758 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 27769 del 04/12/2020 (Rv. 659612 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

S. (GENOVESE DONATELLO) contro O.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 19/10/2019

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine - Domanda del primo non eletto di annullamento della proclamazione dell'elezione di uno o più candidati ineleggibili - Sentenza di rigetto emessa dal

SEZIONE UNITE

CNF - Ricorso per cassazione - Mancata notifica del ricorso agli altri componenti eletti intervenuti in primo grado - Violazione del litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

In tema di elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine, ove sia stata rigettata dal Consiglio nazionale forense la domanda del primo non eletto avente ad oggetto l'annullamento della proclamazione dell'elezione di uno o più candidati ineleggibili e la conseguente declaratoria del diritto del reclamante a subentrare nella carica, la mancata notifica del ricorso per cassazione agli altri componenti eletti, intervenuti in primo grado, non determina violazione del principio del litisconsorzio necessario e non impone di integrare il contraddittorio nei loro confronti, atteso che l'ineleggibilità individuale comporta la sola invalidità originaria dell'elezione del soggetto ineleggibile, ma non incide sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi in favore degli iscritti eleggibili, sicché la loro chiamata in causa si tradurrebbe in un'attività ininfluyente sull'esito del giudizio, in mancanza, in concreto, della necessità di garantirne la partecipazione al processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 22090 del 2019 Rv. 654919 - 03

Sez. U - , **Ordinanza n. 27768 del 04/12/2020** (Rv. **660028 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

C. (MANZI ANDREA) contro P. (INGROSSO FRANCESCA)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi - Art. 11 l. n. 241 del 1990 - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riparto di giurisdizione, anche dopo le modifiche apportate dalla l. n. 15 del 2005 all'art. 11 l. n. 241 del 1990, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in materia concessoria, poiché, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione del potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla vertenza riguardante il pagamento del prezzo di alloggi realizzati in esecuzione di una convenzione urbanistica, in relazione alla quale era intervenuto un ulteriore accordo tra il comune, l'impresa e una società partecipata dal comune stesso, in forza del quale quest'ultima, designata dall'ente locale quale soggetto proprietario e gestore degli alloggi ancora da costruire, si era impegnata, nei confronti dell'impresa, ad acquistarli, una volta ultimati, e ad accollarsi il mutuo contratto per finanziare i lavori).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 11/02/2005 num. 15 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13701 del 2018 Rv. 648787 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10377 del 2019 Rv. 653599 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 27412 del 01/12/2020** (Rv. **659611 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore:

CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

G. (LA PERA ROBERTO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/02/2020

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Giudizio di revisione - Nuovi elementi di prova ex art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione del giudice disciplinare - Rilevanza in relazione al contenuto della sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

La revisione della sentenza disciplinare del CSM per effetto dei nuovi elementi di prova descritti dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006, postula che il giudice adito si confronti necessariamente con il contenuto della statuizione impugnata per verificare se la sopravvenienza del fatto nuovo risulti rilevante alla stregua del quadro istruttorio e dell'impianto decisorio della stessa, altrimenti finendosi per consentire a quel giudice di rinnovare completamente le valutazioni ivi espresse e di rimettere in discussione, ben oltre i limiti sanciti dalla norma, una decisione ormai irrevocabile. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi in cui l'incolpato, condannato per la violazione di cui all'art.4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, aveva dedotto, a sostegno dell'istanza di revisione, l'assenza di ripercussione in ambito locale o nazionale della vicenda oggetto del procedimento disciplinare, la S.C. ha confermato l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza medesima, emessa dalla Sezione disciplinare, sul rilievo che gli elementi nuovi addotti dall'incolpato risultavano irrilevanti rispetto alla configurazione dell'illecito contestato, calibrato sulla mera idoneità della condotta a ledere l'immagine del magistrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11179 del 2018 Rv. 649180 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



Sez. 1 - , Sentenza n. 29977 del 31/12/2020 (Rv. 660113 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

B. (ZANCHI ITALO) contro V. (ROSSI MARIA GABRIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/11/2015

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente- Legittimazione "iure proprio" del genitore - Contributo - Allontanamento del figlio per motivi di studio - Sussistenza- Condizioni.

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16134 del 2019 Rv. 654712 - 01, N. 11320 del 2005 Rv. 581059 - 01, N. 18075 del 2013 Rv. 627382 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29988 del 31/12/2020 (Rv. 660200 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

C. (PENSABENE LIONTI SALVATORE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2016

114050 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - LAVORI EXTRACONTRATTUALI Assenza di preventiva autorizzazione - Pagamento del compenso - Condizioni.

In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplica condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'ulteriore compenso richiesto per lavori aggiuntivi, iscritti tardivamente tra le riserve, in relazione ai quali mancava un ordine scritto del direttore dei lavori nonchè l'approvazione dell'amministrazione committente).

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 342 com. 2, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 103

Massime precedenti Conformi: N. 13432 del 2003 Rv. 566817 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15029 del 2016 Rv. 641823 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29988 del 31/12/2020 (Rv. 660200 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

C. (PENSABENE LIONTI SALVATORE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2016

114104 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE L.r. Sicilia n. 22 del 1964 - Applicazione alle opere finanziate dallo Stato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di revisione dei prezzi di appalto di opera pubblica, l'art. 1 della l.r. Sicilia n. 22 del 1964, nel prevedere le modalità di determinazione e calcolo con cui la regione e gli altri enti provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi, non si applica - a norma del successivo art. 15 - alle opere eseguite con il finanziamento, anche se parziale, dello Stato, le quali sono disciplinate esclusivamente dalla pertinente legislazione statale, nel testo di volta in volta applicabile "ratione temporis", compreso l'art. 2 della l. n. 37 del 1973 che, in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, della l. n. 41 del 1986, ha portata imperativa e non ammette deroghe convenzionali, sicché le eventuali pattuizioni dirette ad escludere (o a rendere obbligatoria) la suddetta revisione, in difformità dal regime legale, sono da ritenersi nulle.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Legge Reg. Sicilia 23/10/1964 num. 22 art. 1, Legge Reg. Sicilia 23/10/1964 num. 22 art. 15, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17038 del 2016 Rv. 640909 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29993 del 31/12/2020 (Rv. 660132 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore:

CARADONNA LUNELLA.

C. (SANTANGELI FABIO) contro M. (RICCIOLI DARIO)

Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 27/06/2019

075043 ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI Rinnovo degli organi di un ordine professionale - Seggio elettorale - Scrutatore - Obblighi previsti dall'art. 6 bis della l. 241 del 1990 - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di operazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, allo scrutatore che compone il seggio elettorale non si applica il disposto dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, che pone l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, sia perché nulla dispone la legge a riguardo sia perché lo stesso svolge una funzione obbligatoria che non presenta alcun profilo di discrezionalità in ordine all'attività che è tenuto a compiere ed agli adempimenti conseguenti per cui si deve attenere a criteri normativamente preordinati (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nel procedimento elettorale e nell'elezione degli organi di un ordine professionale dei medici, ove uno degli

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

scrutatori, figlio di un candidato poi eletto, non aveva reso noto tale legame di parentela e non si era astenuto).

Riferimenti normativi: Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 bis, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 41 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29978 del 31/12/2020 (Rv. 660130 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

D. (ALBINO FABIO) contro C. (COLALILLO VINCENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 14/06/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Dati veicolati dal Comune ad una pec privata - Violazione codice privacy e codice amministrazione digitale - Sussistenza- Ragioni.

Qualora un ente territoriale (nella specie, un Comune) veicoli dati personali di privati cittadini, non attraverso la propria PEC istituzionale, ma tramite una PEC privata a sé giuridicamente non riferibile, il trattamento deve ritenersi eseguito in violazione del cd. "codice della privacy" (d.lgs. n. 196 del 2003) e di quello c.d. "dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82 del 2005), dacché siffatto utilizzo di informazioni lede, per un verso, il diritto degli interessati di conoscere in ogni momento chi possiede i loro dati personali e come li adopera, per altro verso, il diritto all'informazione e alla riservatezza di costoro, anche con riferimento alla corrispondenza trasmessa mediante i "sistemi informatici".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/05/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 05/03/2005 num. 82 art. 6

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29981 del 31/12/2020 (Rv. 660197 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

L. (MILAURO OTELLO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/07/2019

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno- Persona da assoggettare all'istituto di protezione - Condizione personale – Finalità di natura esclusivamente patrimoniale – Esclusione - Autodeterminazione del destinatario – Possibilità -Affermazione – Conseguenze - Fattispecie.

L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di sostegno un'anziana signora sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell'organizzazione di vita già da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19866 del 2018 Rv. 650197 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29996 del 31/12/2020 (Rv. 660133 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

B. (GAZIDEDE ULJANA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 29/11/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Rinnovo - Ammissibilità - Condizioni - Proroga - Esclusione - Fondamento.

L'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede che il tribunale per i minorenni possa, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trovi sul territorio italiano, autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, non esclude la possibilità di un rinnovo dell'autorizzazione, tenuto conto del prioritario interesse del minore e sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla norma e sia compiuto in termini favorevoli un nuovo giudizio prognostico all'attualità; è invece incompatibile con la disciplina in esame la proroga dell'autorizzazione, da intendersi come mero differimento del termine di scadenza dell'autorizzazione già riconosciuta, meccanismo che risulterebbe del tutto sganciato dalla ricorrenza dei presupposti sopra indicati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3004 del 2016 Rv. 638574 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30000 del 31/12/2020 (Rv. 660114 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

S. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro P. (PALMIERO MARIA TERESA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2018

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Dichiarazione di adottabilità - Sentenza di appello - Notificazione a cura della cancelleria - Ricorso per Cassazione - Termine di trenta giorni "ex" art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Ricorso per cassazione oltre il termine - Inammissibilità.

In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello - sezione minori - in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell'art.17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17 com. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 27139 del 2017 Rv. 646197 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10106 del 2018 Rv. 648552 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29985 del 31/12/2020 (Rv. 660131 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

V. (LOMBARDI CARMINE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2015

035026 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE - Legge n. 219 del 1981 - Beneficiari del relativo contributo - Individuazione - Condizioni e limiti.

In tema di provvidenze a seguito di eventi sismici, la l. n. 219 del 1981 prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente. con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/11/1987 num. 474, Legge 21/01/1988 num. 12 art. 20, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 18454 del 2011 Rv. 619613 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6380 del 2019 Rv. 653103 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29943 del 30/12/2020 (Rv. 660199 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

S. (CARDONE MARILENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Violenza di genere - Valutazione di credibilità - Omissioni nel narrato dei particolari della violenza e dell'identità dell'autore - Rilevanza - Condizioni -Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Modalità.

Ai fini della valutazione di credibilità in ordine alle dichiarazioni rese da un richiedente, che deduca di avere subito violenza di genere, la circostanza che la vittima non abbia riferito i dettagli delle violenze subite o nascosto l'identità del proprio aguzzino, può essere considerata indizio di scarsa attendibilità del narrato, solo se il giudice le abbia posto specifiche domande a chiarimento della storia, da contenere negli stretti limiti delle esigenze istruttorie, dandone atto nella motivazione del provvedimento, non potendosi, in caso contrario, pretendere dal richiedente un onere di specificazione che finirebbe per tradursi in una ulteriore sottoposizione ad una forma di violenza psicologica. Pertanto, in tal caso l'approfondimento istruttorio demandato al giudice deve essere svolto con modalità idonee a preservare l'integrità psicologica della vittima, in

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

quanto persona da presumere fragile a fronte del vissuto di violenza cui è stata esposta, soprattutto nel caso di violenze reiterate e prolungate nel tempo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29943 del 30/12/2020 (Rv. 660199 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

S. (CARDONE MARILENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018803/2020 65881501

Massime precedenti Conformi: N. 18803 del 2020 Rv. 658815 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29775 del 29/12/2020 (Rv. 660129 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*

C. (DODARO FRANCESCO) contro R. (IANNOTTA ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/07/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Illegittima occupazione congiunta di fabbricato e terreno edificabile - Valutazione per l'edificio fatiscente demolito - Valutazione dell'area edificabile di sedime - Sussiste.

In tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima, il principio secondo il quale il valore dei fabbricati deve essere considerato in aggiunta al valore del suolo non trova applicazione allorché il fabbricato risulti privo di autonomia funzionale o abbia scarsa consistenza economica rispetto al suolo, oppure sia in condizioni talmente fatiscenti da consigliarne la demolizione con riedificazione, perché, in tal caso, ai fini dell'entità risarcitoria va considerata solo l'area edificabile di sedime.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 39, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13001 del 2005 Rv. 582348 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29776 del 29/12/2020** (Rv. **660112 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q. (PANEBIANCO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/03/2018

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Debiti delle amministrazioni dello Stato - Liberazione dell'amministrazione debitrice - Emissione ordine di pagamento - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione al creditore - Necessità - Fondamento.

In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 651, DPR 20/04/1994 num. 367

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29771 del 29/12/2020** (Rv. **660153 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

I. (PAVIOTTI ROBERTO) contro R. (DELNERI MICHELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/05/2016

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Concessione beni demanio marittimo - Canone - Rapporti concessori sorti prima del 31.12.1997 - Determinazione legge applicabile.

L'art. 10, comma 1, della l. n. 449 del 1997, secondo cui i canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 400 del 1993 (conv. con mod. dalla l. n. 494 del 1993), si applicano solo alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, non è stato abrogato dalla legge n. 296 del 2006 che, pur procedendo ad una incisiva revisione della disciplina preesistente e modificando selettivamente specifici commi dell'art. 3 del d.l. n. 400 del 1993 e dell'art. 10 cit., non è intervenuta sul comma 1 di quest'ultimo che ospita la norma di interpretazione autentica sul regime intertemporale. Tuttavia, la circostanza che l'art. 10, mediante un rinvio fisso, escluda l'applicabilità dei canoni determinati ai sensi dell'art. 3 a concessioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1997, non esclude che i nuovi canoni, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, trovino applicazione anche per le concessioni già rilasciate o rinnovate, purché ancora in corso al momento dell'entrata in vigore di tale ultima legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 10 com. 1, Decreto Legge 05/10/1993 num. 400 art. 3 com. 1, Legge 04/12/1993 num. 494, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 251 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29585 del 24/12/2020** (Rv. **660111 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (ALVINO GENNARO) contro N.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI NAPOLI, 21/07/2020

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004792/2020 65688002

Massime precedenti Conformi: N. 4792 del 2020 Rv. 656880 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29624 del 24/12/2020** (Rv. **660128 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

E. (STACCIOLI CARLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 29/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle protezioni maggiori - Necessità - Valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente - Doveri di cooperazione istruttoria - Condizioni.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell'approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29621 del 24/12/2020** (Rv. **660152 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

Y. (ALMIENTO ANTONIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 29/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 - Regione di provenienza - Assenza di significativa violenza e conflittualità - Diniego di protezione - Legittimità - Fondamento.

Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 nel caso in cui il pericolo di minaccia grave, derivante da violenza indiscriminata non sia presente nella regione di provenienza del richiedente, essendo tale ipotesi

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

diversa da quella prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 8230 del 2020 Rv. 657585 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29583 del 24/12/2020 (Rv. 660191 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

A. (VOLO GRAZIA) contro S. (BORRE' LORENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 06/05/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diffusione o comunicazione di dati personali - Finalità giornalistica - Liceità - Condizioni - Attinenza a fatti di interesse pubblico - Nozione - Pubblicazione "leggera" o scandalistica - Inclusione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, alla diffusione o alla comunicazione per finalità giornalistiche dei dati personali acquisiti senza il consenso dell'interessato si applicano i limiti del diritto di cronaca ed, in particolare, quello relativo all'attinenza a fatti di interesse pubblico, intesa nel senso che i dati abbiano la funzione di veicolare una notizia di interesse pubblico, ancorché parametrato a un tipo di pubblicazione "leggera" (o perfino scandalistica), prediletta dal giornale o dal periodico di riferimento, in base al pubblico al quale esso è destinato, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di contenenza di espressione e degli accorgimenti imposti dalla natura dei dati divulgati. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto lecita la pubblicazione di un articolo sulle vacanze in un resort di lusso di un giornalista, noto per la trattazione di temi sociali, corredato da foto che lo ritraevano insieme alla moglie in luoghi esposti alla visibilità di terzi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 16311 del 2018 Rv. 649435 - 01, N. 18006 del 2018 Rv. 649524 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29583 del 24/12/2020 (Rv. 660191 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

A. (VOLO GRAZIA) contro S. (BORRE' LORENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 06/05/2015

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE Attività giornalistica - Pubblicazione di foto a corredo di un articolo - Consenso dell'interessato - Mancanza - Liceità - Condizioni.

In tema di diritto alla riservatezza, la presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca mediante la pubblicazione di un articolo, per quanto non implichi, di per sé, la legittimità della pubblicazione anche dell'immagine delle persone coinvolte, può condurre alla

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

liceità di una tale diffusione ove esista uno specifico interesse pubblico alla identificazione immediata dei personaggi pubblici ai quali l'informazione si riferisce. Pertanto, la pubblicazione a corredo di un articolo di stampa di foto, in sé non lesive dell'onore o della reputazione, non può considerarsi integrativa dell'illecito da lesione del diritto all'immagine senza una previa, rigorosa e non atomistica valutazione in ordine alla riconducibilità anch'essa all'esercizio del diritto di cronaca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 12834 del 2014 Rv. 631584 - 01, N. 18006 del 2018 Rv. 649524 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020 (Rv. 660192 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

I. (MALAVENDA CATERINA) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 04/06/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dei dati personali - Provvedimento del Garante - Impugnazione - Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.

In tema di protezione dei dati personali, il privato che impugni il provvedimento del Garante non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della propria pretesa partecipativa, ma deve indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi che, se acquisiti, avrebbero potuto influire sulla decisione finale, poiché le garanzie procedurali non costituiscono un mero rituale formalistico e il menzionato difetto di comunicazione è influente ove risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20680 del 2018 Rv. 650273 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020 (Rv. 660192 - 03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

I. (MALAVENDA CATERINA) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 04/06/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Finalità giornalistiche - Esimente di cui all'art. 2 del codice deontologico - Limiti - Sostituzione di persona - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di diritto alla riservatezza, il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ma pur sempre nel rispetto, tra l'altro, del codice deontologico, richiamato dall'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003, il quale, all'art. 2, in alcuni casi, consente al giornalista di acquisire informazioni celando la propria identità ma, in nessun caso, autorizza la sostituzione di persona, trattandosi di artificio irrispettoso dell'altrui

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

dignità, come tale vietato dallo stesso art. 2 del menzionato codice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto illecita l'acquisizione di notizie private mediante l'imitazione, abilmente realizzata durante il corso di una telefonata, della voce di un soggetto che si trovava in rapporto privilegiato con l'interlocutore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18006 del 2018 Rv. 649524 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29576 del 24/12/2020 (Rv. 660184 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

B. (VILLANI RENATO) contro S. (CIGLIANO FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/10/2015

056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Interessi creditori e debitori - Mancata pattuizione - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Necessità - Conseguenze.

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 7 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16859 del 2017 Rv. 644970 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020 (Rv. 660192 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

I. (MALAVENDA CATERINA) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 04/06/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dato sensibile - Nozione - Opinioni politiche - Riconducibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di trattamento dei dati personali, la nozione di "dato sensibile", oggetto di tutela, si ricava dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196 del 2003 e comprende anche i dati idonei a rivelare le opinioni politiche dell'interessato, la cui protezione ha fondamento costituzionale, riconducibile all'esigenza di evitare trattamenti discriminatori per ragioni attinenti alle

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

caratteristiche, condizioni o convinzioni dell'individuo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto illecita l'acquisizione e la diffusione in una trasmissione radiofonica di opinioni politiche espresse da un ministro uscente, che pensava di parlare al telefono con un politico suo amico e, invece, era stato contattato da un imitatore di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 17665 del 2018 Rv. 649454 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29415 del 23/12/2020 (Rv. 660110 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

F. (SCALA ANGELO) contro B. (CORVINO ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2016

054003 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO Scritture - Veridicità - Presunzione - Mancata trasmissione dell'estratto con raccomandata o secondo altre modalità contrattuali - Irrilevanza - Acquisita conoscenza in altro modo - Sufficienza - Conseguenze - Contestazioni specifiche - Necessità.

In tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritture del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857

Massime precedenti Conformi: N. 9008 del 2000 Rv. 538276 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020 (Rv. 660127 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

G. (DI FRANCESCO OLINDO) contro B. (TAIBI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/03/2015

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009140/2020 65763701

Massime precedenti Conformi: N. 9140 del 2020 Rv. 657637 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29410 del 23/12/2020** (Rv. **660198 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**.

Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

A. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro B. (RISTUCCIA RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/04/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Attività svolta dal fiduciario - Azioni contro terzi riferite a tale attività - Cessazione del rapporto fiduciario - Irrilevanza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

Qualora una società fiduciaria abbia ricevuto l'incarico di stipulare un contratto di gestione di un portafoglio titoli, la cessazione ed estinzione del rapporto fiduciario, analogamente a ciò che si verifica in relazione al mandato senza rappresentanza non rilevano al fine di stabilire se la società fiduciaria abbia o meno la legittimazione ad agire per far valere le inadempienze contrattuali dell'intermediario finanziario o le eventuali nullità del contratto quadro e la condanna al pagamento dell'indebitato, potendo tali eventi rilevare esclusivamente in funzione della verifica dell'eventuale consumazione del termine di prescrizione verso gli obblighi creditori dell'intermediaria, in relazione al rapporto di gestione del portafoglio, ma non invece in relazione ad atti posti in essere in relazione all'esecuzione dell'obbligo fiduciario. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto la società finanziaria priva dell'interesse ad agire, attesa l'intervenuta caducazione del rapporto fiduciario già nel giudizio di primo grado, ha richiamato il principio secondo il quale, anche nell'ipotesi di revoca del mandato senza rappresentanza, permane la legittimazione attiva e passiva del mandatario per la realizzazione del credito che sorge dall'esecuzione del mandato, salvo che si dimostri il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1722, Legge 21/11/1939 num. 1966, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8145 del 2009 Rv. 607610 - 01, N. 13375 del 2007 Rv. 597988 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020** (Rv. **660190 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

S. (FIORE IGNAZIO) contro S. (BOCCI MARTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Fondamento - Conseguenze - Vizio dedotto - Mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Violazione dell'art. 342 c.p.c. - Contenuto necessario del ricorso - Esame diretto degli atti processuali dei gradi di merito da parte del giudice di legittimità - Condizioni.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 86 del 2012 Rv. 621100 - 01, N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29410 del 23/12/2020 (Rv. 660198 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.**

Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Diff.)

A. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro B. (RISTUCCIA RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/04/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratto di gestione di portafoglio - Stipula da parte di società fiduciaria per conto del fiduciante - Azioni contrattuali - Legittimazione ad agire della società fiduciaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI In genere.

133183 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA In genere.

Allorché una società fiduciaria sia incaricata dal fiduciante di stipulare un contratto di gestione del portafoglio titoli, l'intero complesso di poteri ed obblighi derivanti causalmente dalla stipula del contratto e dall'intestazione dei titoli è, nella vigenza fisiologica del "pactum fiduciae", in capo alla società fiduciaria; ne consegue che a quest'ultima spetta la legittimazione attiva relativamente alle azioni di nullità o di accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi con finalità solutorie o risarcitorie, proposte nei confronti della banca intermediaria, trattandosi di azioni che non riguardano la proprietà in senso statico della provvista ma la corretta esecuzione dell'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva escluso la legittimazione della società fiduciaria ad esercitare l'azione di nullità del contratto quadro per difetto di forma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Legge 21/11/1939 num. 1966, Decreto Legisl. 24/02/1995 num. 58

Massime precedenti Vedi: N. 22099 del 2013 Rv. 628107 - 01, N. 7364 del 2018 Rv. 647765 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 29411 del 23/12/2020 (Rv. 660126 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

V. (DRAGO GIULIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/06/2015

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

138159 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO
Determinazione della somma dovuta dal debitore - Condizioni - Impossibilità di determinare altrimenti l'importo - Conseguenze - Esistenza di elementi di prova - Inammissibilità.

Poiché l'art. 241 c.p.c. consente il deferimento del giuramento estimatorio nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, esso è inammissibile sia nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia già acquisito gli elementi di prova utili per compiere tale accertamento, sia nel caso in cui della affermazione creditoria sia stata data una prova insufficiente e dunque da integrare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 241

Massime precedenti Vedi: N. 3210 del 1962 Rv. 254714 - 01, N. 4659 del 1984 Rv. 436563 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29424 del 23/12/2020 (Rv. 660189 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

J. (GUGLIOTTA ANTONIO) contro M. (MUSSINI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/12/2018

002013 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione di terzo - Condizioni - Minore non riconosciuto dal genitore - Affermati parenti entro il quarto grado, solo biologici - Legittimazione - Insussistenza - Legittimazione del preteso genitore biologico - Insussistenza - Facoltà - Richiesta di sospensione - Fondamento.

Non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità, coloro che sostengono di essere parenti entro il quarto grado del minore, ma in realtà sono parenti del suo affermato genitore biologico, che però non ha acquisito il relativo "status", anch'egli privo di poteri processuali nella procedura salva la possibilità, offertagli dall'art. 11, comma 2, della l. n. 184 del 1983, di chiedere la sospensione della procedura per poter effettuare il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 7698 del 1998 Rv. 517789 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29317 del 22/12/2020 (Rv. 660151 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

G. (NAVARRA OTTORINO) contro D. (RANCHINO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2016

056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Apertura di credito in conto corrente - Contratto a tempo indeterminato - Recesso "ad nutum" della banca - Legittimità - Condizioni.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1845 com. 3, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 23382 del 2013 Rv. 628554 - 01, N. 6186 del 2008 Rv. 602340 - 01, N. 17291 del 2016 Rv. 640946 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29313 del 22/12/2020 (Rv. 660186 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.

C. (MELUCCO ANDREA) contro F.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2017

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Giudizi che riguardano il fallimento - Assunzione della difesa o della cd. "assistenza tecnica" da parte del curatore - Divieto - Fondamento - Violazione - Conseguenze.

In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3, l.fall., il curatore, nelle liti attive e passive, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, non può assumere il ruolo di difensore, né svolgere quello - altrettanto incompatibile - di "assistente tecnico" in giudizio (alla stregua di quanto segnatamente accade nei giudizi tributari di merito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4560 del 2010 Rv. 611701 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29336 del 22/12/2020 (Rv. 660188 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

A. (VOLO GRAZIA) contro S. (FIORE IGNAZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/04/2016

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Illecito trattamento dei dati personali - Richiesta di risarcimento del danno alla riservatezza ed all'immagine - Qualificazione della domanda ad opera del giudice di prima istanza - Ritenuta unicità della "causa petendi" - Conseguenze - Appellabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice; pertanto, qualora il tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del tribunale é inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10 com. 10, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23390 del 2020 Rv. 659244 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29332 del 22/12/2020 (Rv. 660187 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (LOTTI MASSIMO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE
Clausola compromissoria contenuta in un contratto - Estensione a contratti collegati - Esclusione
- Applicazione ai patti aggiuntivi o modificativi - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale essendo mancata qualunque indagine tesa a stabilire quale fosse, in concreto, la effettiva e comune intenzione delle parti rispetto alla realizzazione dell'opera nel suo complesso e la relatio tra le prestazioni di cui alla convenzione ed all'atto aggiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5371 del 2001 Rv. 545821 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29332 del 22/12/2020** (Rv. **660187 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (LOTTI MASSIMO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato - Clausola compromissoria - Applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Condizioni - Rinvio "ex lege" o convenzionale al capitolato generale dello Stato - Interpretazione del contratto e della clausola di rinvio - Necessità.

In tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, il d.P.R. n. 1063 del 1962 non ha valore normativo vincolante, pertanto la disposizione di cui all'art. 47, che prevede il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie, può trovare applicazione soltanto per effetto di un esplicito rinvio formulato dalle parti, oppure di una specifica disposizione di legge che ne estenda espressamente l'applicazione all'ente o al contratto in questione. Ne discende che, per valutare la ricorrenza della competenza arbitrale di fonte convenzionale nello specifico rapporto, occorre esaminare il tenore esatto del contratto e della clausola di rinvio, al fine si stabilire se, attraverso il richiamo alla normativa che regola gli appalti pubblici, le parti abbiano inteso limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, oppure abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti pubblici vigente al momento della stipula del contratto, conferendo alla stessa un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26007 del 2018 Rv. 651299 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020** (Rv. **660207 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA.

C. (TROIANI LUCA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Nullità della deliberazione - Impugnazione - Legittimazione - Socio-amministratore che ha partecipato alla redazione del bilancio - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di bilancio di società di capitali, il socio-amministratore è legittimato a impugnare la delibera di approvazione del bilancio che egli stesso ha contribuito a redigere in qualità di componente dell'organo di gestione, per farne valere la nullità, tenuto conto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione e che la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "contra factum proprium", promuovendo un'azione che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2434

Massime precedenti Vedi: N. 15592 del 2000 Rv. 542569 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29318 del 22/12/2020** (Rv. **660109 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.**

Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

A. (MARESCA ARTURO) contro C. (MINUCCI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/03/2015

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029735/2018 65148601

Massime precedenti Conformi: N. 29735 del 2018 Rv. 651486 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020** (Rv. **660207 - 03**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore:

NAZZICONE LOREDANA.

C. (TROIANI LUCA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016

159229 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE Dazione di denaro dei soci alla società - Diverse tipologie - Contabilizzazione in bilancio - Criteri - Modifica ingiustificata da un esercizio all'altro - illegittimità - Fattispecie.

In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva affermato la nullità del bilancio, in cui si era proceduto ad inserire le dazioni di denaro di alcuni soci tra i debiti della società, mutando, senza alcuna spiegazione, la collocazione tra le riserve, operata nell'esercizio precedente, ritenuta dal giudice corretta, in quanto rispondente alla qualificazione di tali dazioni in termini di versamenti in conto futuro aumento capitale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2434 bis, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2342

Massime precedenti Vedi: N. 7471 del 2017 Rv. 644825 - 02, N. 7919 del 2020 Rv. 657564 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020** (Rv. **660207 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore:

NAZZICONE LOREDANA.

C. (TROIANI LUCA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

159310 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Deliberazioni assembleari nulle o annullabili - Impugnazione - Litisconsorzio dei soci - Esclusione - Fondamento - Legittimazione disgiuntiva all'impugnazione - Sussistenza - Efficacia di giudicato della pronuncia di accoglimento - Configurabilità - Limiti.

In tema di società di capitali, la pronuncia di nullità o l'annullamento delle deliberazioni assembleari hanno effetto nei confronti di tutti i soci, anche se non vi è litisconsorzio necessario tra di essi, trattandosi di ipotesi in cui l'ordinamento riconosce a più soggetti la legittimazione disgiuntiva ad agire per rimuovere una certa situazione giuridica ed espressamente dispone la soggezione al giudicato anche di coloro che non hanno agito, quale eccezione alla regola limitativa dell'art. 2909 c.c.; tale ipotesi ricorre solo nel caso di accoglimento dell'impugnazione perché, in questo modo, si consuma l'interesse ad agire dei colegittimati non partecipanti al giudizio, mentre, ove l'impugnazione sia rigettata, tale evenienza non si verifica e, infatti, gli altri legittimati possono ancora procedere all'impugnazione, sempre che non siano decaduti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377 com. 7, Cod. Civ. art. 2379 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19293 del 2005 Rv. 585099 - 01, N. 10139 del 2007 Rv. 596324 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29266 del 22/12/2020 (Rv. 660154 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

S. (LERA FEDERICO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notifica per via telematica - Deposito di copia analogica di relata di notifica, ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna - Atti nativi digitali - Mancanza dell'attestazione di conformità - Assenza di prova della consegna dell'atto - Resistente rimasto intimato - Inammissibilità del ricorso.

E' inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32231 del 2018 Rv. 651826 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29148 del 21/12/2020** (Rv. **660125 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

S. (IPPOLITI MARTINI PIERO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ANCONA, 02/05/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione amministrativa - Pericolosità sociale - Valutazione in concreto - Necessità.

In tema di adozione della misura espulsiva, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, non prevedendo l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n.286 del 1998 una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2018 Rv. 649646 - 01, N. 20692 del 2019 Rv. 654673 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29142 del 21/12/2020** (Rv. **660124 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

S. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cittadino straniero insolvente - Rischio di riduzione in schiavitù per debiti - Migrazione per motivi economici - Distinzione - Conseguenze - Cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.

Costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona. Ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, sulla base del racconto del richiedente - che aveva narrato di essere stato costretto ad espatriare per timore di ritorsioni da parte di creditori insoddisfatti e per il conseguente pericolo di riduzione in schiavitù praticato in Bangladesh - aveva rigettato la domanda, riconducendo la fattispecie ad un'ipotesi di migrazione per ragioni economiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17186 del 2020 Rv. 658957 - 01, N. 6879 del 2020 Rv. 657476 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29147 del 21/12/2020** (Rv. **660108 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

S. (DI MEO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Provvedimento del giudice - Motivazione - Indicazione delle fonti informative utilizzate - Modalità - Fondamento.

Al fine di soddisfare l'onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23999 del 2020 Rv. 659522 - 01, N. 26229 del 2020 Rv. 659681 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28724 del 16/12/2020** (Rv. **659934 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.**

Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

C. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti provvisori "de potestate" - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E'inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà poiché sprovvisi di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonché della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28780 del 16/12/2020** (Rv. **660006 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**

Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

Y. (LANZILAO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 21/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per Cassazione - Oneri ex art. 366, nn.3), 4) e 6) c.p.c.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere - rispettivamente - di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 19177 del 2020 Rv. 659110 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28723 del 16/12/2020 (Rv. 660093 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA.

Relatore: CARADONNA LUNELLA.

M. (CASTIGLI GIAN LUCA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/08/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Decadenza - Procedimento - Figlio minore - Qualità di parte - Sussistenza - Mancanza di un difensore in primo grado - Vizio del contraddittorio - Nomina di un difensore da parte della corte d'appello - Sanatoria.

La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, parte necessaria nel giudizio ex art. 330 c.c., è sanata ove la corte d'appello, verificata l'esistenza di tale vizio gli abbia nominato un difensore, senza che sia necessaria la remissione al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 com. 4, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 9100 del 2019 Rv. 653685 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28779 del 16/12/2020 (Rv. 660021 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

E. (LANZILAO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave derivante da familiari - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria non possono essere negati solo perchè i responsabili del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire a costui adeguata ed effettiva tutela. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di diniego sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, fondata sul carattere endofamiliare delle reiterate minacce e percosse inflitte al richiedente a causa del suo credo religioso, omettendo di qualificare le stesse come fonte di danno grave).

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Costituzione art. 10 com. 3

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28718 del 16/12/2020 (Rv. 660020 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

I. (MASTANDREA ANGELO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2016

159039 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE Azione di responsabilità sociale - Gestione in contrasto con le direttive della proprietà - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

L'azione di responsabilità sociale è esperibile nei confronti dell'amministratore che agisca in consapevole contrasto con le direttive impartitegli dai soci, venendo in rilievo un inadempimento dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 2392 c.c. ogni qualvolta le sue condotte, valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate e imprudenti, né assumendo rilievo il principio di insindacabilità degli atti di gestione in presenza di scelte di natura palesemente arbitraria. (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avuto riguardo alla scelta dell'amministratore di una società di aprire una filiale dell'azienda non autorizzata preventivamente dalla società capogruppo, aveva escluso che fosse configurabile un comportamento inadempiente dell'organo gestorio, suscettibile di comportarne la responsabilità nei confronti dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392

Massime precedenti Vedi: N. 2975 del 2020 Rv. 656998 - 01 Rv. 656998 - 01, N. 23381 del 2013 Rv. 628555 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28721 del 16/12/2020 (Rv. 660049 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

B. (BENEDETTI GIANLUCA) contro L. (D'ANDREA LUCIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2017

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Processo civile - Memoria - Deposito telematico - Mancato rispetto delle regole tecniche - Illeggibilità del documento - Conseguenze.

Il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche - che prescrivono per gli atti processuali telematici il cd. formato "PDF" - va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 22/02/2010 num. 24, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 15771 del 2020 Rv. 658469 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28717 del 16/12/2020** (Rv. **660019 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (PICONE FRANCESCO) contro C. (EMANUELE CARLO FERDINANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/04/2016

058221 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - ILLECITA O IMPOSSIBILE Contratto - Condizione illecita - Presupposti - Fattispecie.

In tema di contratto, la condizione è illecita qualora contraria a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, implicando, o l'abusiva coercizione del contraente lesiva dei suoi interessi essenziali, o il compimento di un fatto illecito produttivo di effetti favorevoli per il suo autore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la contrarietà a norme imperative e la conseguente illiceità della condizione apposta ad una rinuncia al credito, che prevedeva l'abdicazione al diritto di opporsi alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese o di chiederne la revoca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1354, Cod. Civ. art. 1343

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28781 del 16/12/2020** (Rv. **659886 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

S. (BARBERIO LAURA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 15/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel paese di transito - Rilevanza automatica - Esclusione - Oneri del ricorrente.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente "vulnerabile" ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell'area siano state commesse violazioni dei diritti umani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130

Massime precedenti Conformi: N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020** (Rv. **660022 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

B. (BARBERIO LAURA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedurali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Tassatività - Esclusione - Contegno processuale - Rilevanza - Giudizio di inattendibilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.

In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 14674 del 2020 Rv. 658388 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28658 del 15/12/2020** (Rv. **660018 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**.

Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

A. (IORIO VITO) contro I. (DI SABATO GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2014

099001 IMPRESA - IN GENERE Cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Conseguenze sul processo - Fattispecie.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale. (Ribadendo il principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte già titolare di impresa individuale cancellata dal registro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 21714 del 2013 Rv. 628102 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28650 del 15/12/2020** (Rv. **660017 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

T. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (BASCETTA AMERIGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/03/2014

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Espropriazione per pubblica utilità - Domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva - Giudizio di appello - Conversione d'ufficio nella domanda di opposizione alla stima - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il giudice di appello non può convertire d'ufficio la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, originariamente proposta, in quella di opposizione alla stima, in considerazione della diversità di "petitum" e di "causa petendi" tra le domande anzidette, configurandosi quella di determinazione dell'indennità di espropriazione, rispetto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, come ontologicamente diversa, atteso che la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata su un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21994 del 2008 Rv. 604610 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020** (Rv. **660016 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

B. (TOMAINO ANTONIO) contro B. (CATALDO FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/11/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Banca - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Interruzione del nesso - Condizioni - Fattispecie.

148058 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE In genere.

Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocriefe sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22956 del 2015 Rv. 637646 - 01, N. 25374 del 2018 Rv. 651163 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020 (Rv. 660046 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.**

Relatore: **FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

R. (POGLIANI ANDREA) contro B. (TULUI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/11/2015

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Contratto di apertura di credito in conto corrente - Credito in "sofferenza" - Segnalazione alla Banca d'Italia - Condizioni - Insolvenza "minor" - Differenza tra attivo e passivo - Rilevanza.

In tema di rapporti bancari, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicchè lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107 com. 2, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31921 del 2019 Rv. 655954 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28641 del 15/12/2020 (Rv. 660005 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

K. (GILARDONI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Necessità - Informazioni tratte da fonti diverse - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria il giudice può fare ricorso ad informazioni tratte da fonti diverse da quelle indicate nell'art. 8, comma 3, del d.lgs., n. 25 del 2008, solo in aggiunta a quelle specificamente elencate da tale norma, che è ispirata alla duplice "ratio" di assicurare, da un lato, l'uniformità del criterio

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

valutativo delle domande di protezione internazionale e, dall'altro, l'autorevolezza della fonte dalla quale le informazioni sono tratte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13253 del 2020 Rv. 658089 - 01, N. 28349 del 2020 Rv. 659802 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 03, N. 11103 del 2019 Rv. 653465 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28649 del 15/12/2020 (Rv. 660048 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

A. (CORNELIO ENRICO) contro V. (SCANTAMBURLO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/07/2019

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione personale - Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Atto di "puntuazione" - Efficacia - Esclusione - Fondamento.

In materia di separazione dei coniugi, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di "puntuazione" avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione, mentre qualora i coniugi addivengano ad una separazione giudiziale, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Massime precedenti Vedi: N. 9174 del 2008 Rv. 602706 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28651 del 15/12/2020 (Rv. 660066 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

S. (CARULLO ANTONIO) contro E. (D'ERCOLE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/05/2018

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione per pubblica utilità - Miniera - Valutazione ai fini dell'indennizzo - Classificazione agricola o edificatoria - Esclusione - Serio ristoro in relazione alle caratteristiche del bene - Necessità - Fattispecie.

L'indennizzo per l'espropriazione delle miniere si sottrae alla rigida dicotomia normativa tra suoli agricoli ed edificatori, dovendo essere determinato, attesa la peculiare natura produttiva di detti beni - i quali sono utilizzabili non per quel che si può su di essi costruire (aree edificabili) o dal loro soprassuolo trarre (aree agricole) -, in modo tale da apprestare un serio ristoro per l'ablazione dei medesimi e, quindi, sulla base del riferimento ai proventi che l'espropriato sarebbe stato in grado di ricavare per effetto dell'esercizio dell'attività estrattiva qualora il bene non gli fosse stato espropriato, oppure ragguagliato alle capacità estrattive dell'area e, quindi, al reddito prodotto e producibile per tutto il tempo della prevista utilizzazione del materiale, sino

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

all'estinzione del giacimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui ha confermato che alla società espropriata, proprietaria del suolo sovrastante, non dovesse essere riconosciuto un indennizzo per la perdita della possibilità di sfruttare un pozzo minerario, perché la società non era la titolare della concessione per l'esercizio dell'attività mineraria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16983 del 2006 Rv. 591952 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020 (Rv. 660047 - 03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

T. (TAORMINA CARLO) contro A. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/01/2015

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Diritto di libera manifestazione del pensiero - Divieto di atti discriminatori in ambienti di lavoro - Art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Assenza di procedure di selezione di un lavoratore in corso - Applicabilità.

In materia di tutela del diritto dell'aspirante al lavoro, il diritto costituzionalmente riconosciuto di manifestare liberamente il proprio pensiero non può spingersi sino a violare altri principi di pari rango, assumendo pertanto carattere discriminatorio le dichiarazioni rilasciate dal titolare di uno studio legale tali da dissuadere gli aspiranti, aventi un diverso orientamento sessuale, dal presentare le proprie candidature all'assunzione, anche in assenza di una procedura di selezione in corso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 21, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020 (Rv. 660047 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

T. (TAORMINA CARLO) contro A. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/01/2015

133183 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Diritti della personalità - Atti discriminatori in ambienti di lavoro - Art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Parità di trattamento - Associazione esponenziale degli interessi lesi - Legittimazione attiva - Requisiti - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito.

In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2003, come modificato dall'articolo 8-septies del d.l. n. 59 del 2008,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

conv. con modif. dalla l. n. 101 del 2008, costituisce esplicazione della facoltà riconosciuta agli stati membri dall'art. 8 della dir. 2000/78/CE di concedere una tutela più incisiva di diritto nazionale rispetto agli atti discriminatori in ambito lavorativo, attribuendo ad un'associazione, che sia rappresentativa del diritto o dell'interesse leso - secondo un accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità -, la legittimazione ad avviare un giudizio per fare rispettare gli obblighi della direttiva ed eventualmente ottenere il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 8, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 5 com. 2, Decreto Legge 08/04/2008 num. 59 art. 8 septies com. 1 lett. D, Legge 06/06/2008 num. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 22885 del 2015 Rv. 637821 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020** (Rv. **660047 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

T. (TAORMINA CARLO) contro A. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/01/2015

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Procedimento civile - Atto introduttivo - Nullità per inosservanza del termine a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Eccezione del convenuto - Mera deduzione della nullità non accompagnata da altre difese - Necessità.

In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 632986 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28357 del 11/12/2020** (Rv. **660045 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

T. (NICOLOSI SALVATORE) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/10/2014

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA'

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Responsabilità - Omessa vigilanza - Condizioni - Nesso causale tra inerzia e danno - Dimostrazione - Necessità - Fattispecie.

L'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2407 c.c., in un caso in cui, fallita la società, non erano state rinvenute nel conto sociale le somme incassate dal liquidatore e ivi versate, pochi giorni prima delle dimissioni del sindaco).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 32397 del 2019 Rv. 656128 - 01, N. 18770 del 2019 Rv. 654662 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28329 del 11/12/2020** (Rv. **660092 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

F. (ANGELONE ENRICO) contro C. (PASETTO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/02/2020

075020 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - INCOMPATIBILITA' Elettorato passivo - Incompatibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 63, c. 1, n. 6 T.U.E.L. - Rapporti di debito con l'ente locale - Azione di regresso per il recupero della quota di debito risarcitorio - Passaggio in cosa giudicata della sentenza che accerta il debito solidale - Necessità - Esclusione - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 63 c. 1 n. 5 T.U.E.L..

Rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dall'art. 63, c. 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 l'ipotesi dell'amministratore locale che, condannato in sede penale ad una provvisoria esecutiva, in solido con l'ente di appartenenza quale responsabile civile verso terzi danneggiati, non provveda al pagamento intimatogli in sede civile dall'amministrazione - che agisca nei suoi confronti in via di regresso dopo avere pagato l'intero al danneggiato -, senza che sia necessario il passaggio in giudicato della pronuncia sul debito risarcitorio, a differenza di quanto previsto dall'art. 63, c. 1, n. 5 del medesimo decreto legislativo, che riguarda il diverso caso in cui l'amministrazione vanti un credito nei confronti del suo amministratore per profili di responsabilità derivanti dall'esercizio della funzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 lett. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 lett. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10947 del 2015 Rv. 636452 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28330 del 11/12/2020** (Rv. **660015 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (CASTELLANETA MARIA ANNA PIA) contro D. (COLONNA VENISTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/07/2017

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

082030 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE Giudizio di accertamento della paternità naturale - Ammissibilità dell'azione - Successivo giudizio di merito - Autonomia - Conseguenze - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione.

Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133 bis

Massime precedenti Conformi: N. 11035 del 1996 Rv. 501229 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28359 del 11/12/2020** (Rv. **659741 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

P. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro P. (GAMBINO AGOSTINO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/06/2015

159080 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI Delibera del consiglio di amministrazione - Regime precedente al d.lgs. n. 6 del 2006 - Impugnativa da parte del socio - Lesione del suo interesse - Necessità - Fattispecie.

Anche nel regime precedente alla modifica dell'art. 2388, comma 4, c.c., intervenuta ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le deliberazioni del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto potevano essere impugnate dai soci nel caso in cui si fosse configurata una lesione diretta dei loro diritti. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza con la quale la corte d'appello aveva considerato lesiva dei diritti dei soci la delibera del consiglio assunta in violazione della norma statutaria che attribuiva all'assemblea la competenza a deliberare la nomina del direttore generale, ha osservato che i soci non sono titolari del diritto di scelta del direttore generale, ma solo di quello di partecipare all'assemblea).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2388 com. 4, Cod. Civ. art. 2367, Cod. Civ. art. 2396, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15786 del 2000 Rv. 542640 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28323 del 11/12/2020** (Rv. **660004 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (GIGANTE CRISTINA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/03/2015

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - Mancata liquidazione degli accessori di legge - Omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Nella specie, è stato respinto il ricorso proposto in esito alla correzione del dispositivo della sentenza relativo alle spese, integrato con l'aggiunta delle parole "oltre IVA CPA dovute nella misura di legge e rimborso forfettario spese generali, come da tariffa forense, in favore di ciascuna delle controparti").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18518 del 2013 Rv. 627471 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29029 del 2018 Rv. 651660 - 01, N. 19229 del 2009 Rv. 610379 - 01, N. 16877 del 2020 Rv. 658775 - 01, N. 26236 del 2019 Rv. 655748 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28189 del 10/12/2020** (Rv. **660043 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

A. (CUGINI LANFRANCO) contro F. (LIUZZO MARIANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/12/2013

013045 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Osservanza delle norme del codice di rito - Mancata previsione - Conseguenze - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti - Ammissibilità - Limiti.

Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 2717 del 2007 Rv. 596369 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10809 del 2015 Rv. 635441 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28192 del 10/12/2020** (Rv. **659883 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

C. (BUSCEMI GAETANO) contro F. (ORLANDO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/03/2017

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Debiti tributari - Computo - Avviso di accertamento - Sufficienza.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 9, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26926 del 2017 Rv. 646768 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28191 del 10/12/2020 (Rv. 659751 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

P. (BRUNO PIETRO) contro P. (COLACI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/10/2014

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo arbitrale - Impugnazione dinanzi alla Corte di appello - Motivi non dedotti - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Questioni decise nel lodo - Riesame d'ufficio - Esclusione.

Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2307 del 2000 Rv. 534518 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28190 del 10/12/2020 (Rv. 660044 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ANNONI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2014

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Fondamento.

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 16963 del 2014 Rv. 631855 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18507 del 2020 Rv. 658835 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23463 del 2016 Rv. 641625 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 (Rv. 659885 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

I. (SPARANO MARCELLO) contro F. (ALESSE CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2017

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Criteri - Valutazione dell'attivo - Difficoltà nella liquidazione - Rilevanza.

In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inadeguati a soddisfare integralmente la massa creditoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2484

Massime precedenti Vedi: N. 19790 del 2015 Rv. 636679 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28188 del 10/12/2020 (Rv. 660091 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

F. (SCOTTI GALLETTA ANTONIO) contro U. (LANDOLFI PASQUALE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/12/2015

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE In genere

133243 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028229/2017 64631901

Massime precedenti Conformi: N. 28229 del 2017 Rv. 646319 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020 (Rv. 660090 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

R. (PIZZIRUSSO GERARDO) contro B. (MONTICELLI PAOLOANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/11/2015

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Contenuto - Indicazione

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

anche della collocazione processuale degli atti ai quali si ci riferisce nel motivo – Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico". (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su di una domanda asseritamente contenuta nella comparsa d'intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero "localizzate" all'interno degli atti del procedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 5478 del 2018 Rv. 647747 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13625 del 2019 Rv. 653996 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28004 del 09/12/2020** (Rv. **659933 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

K. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 14/02/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Produzione ex art. 369 c.p.c. - Atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte - Verifica dell'avvenuta produzione nel giudizio di merito - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio per cassazione la parte che indica un documento, deve anche allegare che lo stesso sia stato prodotto nel procedimento di merito, essendo consentita alla S.C. la ricerca nel fascicolo di merito di parte dei documenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio, avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, in cui l'istante aveva lamentato il mancato esame da parte del giudice di merito di fonti successive a quelle poste a fondamento della decisione impugnata, non rinvenute poi dalla Corte nel fascicolo di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7161 del 2010 Rv. 612109 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27935 del 07/12/2020** (Rv. **659750 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

Z. (PERGAMI FEDERICO) contro B. (BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO TERESA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/08/2015

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Espressioni sconvenienti e offensive - Provvedimento ex art. 89, comma 2, c.p.c. - Contestazione in sede di legittimità - Esclusione.

Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive ha funzione meramente ordinatoria, avendo rilievo esclusivamente nell'ambito del rapporto endoprocessuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicché della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10517 del 2017 Rv. 644010 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27939 del 07/12/2020** (Rv. **659740 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

A. (SISTI ENRICO) contro A. (DI GRAVIO VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2019

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Esenzione - Pagamenti "nei termini d'uso" di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Nozione.

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7580 del 2019 Rv. 653230 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27940 del 07/12/2020** (Rv. **659932 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

F. (SPENA ANGELO) contro O.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 14/02/2014

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del creditore che in un giudizio di opposizione allo stato passivo aveva contestato l'ammissibilità delle eccezioni, formulate per la prima volta dal curatore in sede

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

di opposizione, in quanto già esaminate dal giudice delegato, che sarebbe perciò incorso in ultrapetizione precludendo il loro successivo esame).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22386 del 2019 Rv. 655291 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27936 del 07/12/2020 (Rv. 659739 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

F. (MORERA UMBERTO) contro F. (AMBROSINI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Ammissione alla procedura - Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiarare l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinuncia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12010 del 2018 Rv. 649108 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27200 del 2019 Rv. 655352 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020 (Rv. 659884 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

N. (CASSANITI IGNAZIO SEBASTIANO) contro N. (PASSANISI GIOVANNI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/02/2017

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto e forma del ricorso - Indicazione dei motivi d'appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità - Necessità - Fondamento.

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10722 del 2014 Rv. 630702 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27709 del 03/12/2020 (Rv. 660003 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

G. (CONTALDI MARIO) contro F. (ROCCO DI TORREPADULA NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/02/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.

L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96 com. 6, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6524 del 2017 Rv. 644597 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020 (Rv. 659884 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

N. (CASSANITI IGNAZIO SEBASTIANO) contro N. (PASSANISI GIOVANNI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/02/2017

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Testimonianza dell'avvocato - Facoltà astensione - Funzione - Controllo del giudice - Oggetto.

La facoltà riconosciuta dall'art. 249 c.p.c. all'avvocato di astenersi dal testimoniare su quanto conosciuto in ragione della propria professione (sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale) è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che al difensore tecnico possano essere resi noti fatti e circostanze utili per l'esercizio di un efficace ministero difensivo, dovendo il controllo riservato al giudice, circa il corretto esercizio della facoltà di astensione, focalizzarsi esclusivamente sulla ricorrenza del presupposto oggettivo, riferito alla condizione di avvocato di colui che è chiamato a testimoniare, e di quello soggettivo, riferito all'oggetto della deposizione, che deve riguardare circostanze conosciute per ragione del ministero difensivo o dell'attività professionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 249 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22253 del 2017 Rv. 645325 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27726 del 03/12/2020** (Rv. **660150 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2018

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest'ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l'intermediazione della struttura ospitante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020** (Rv. **659930 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

N. (BALDI NERI) contro R. (CALUGI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/04/2016

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica - Censure apodittiche d'erroneità o inadeguatezza del percorso logico argomentativo - Sufficienza - Esclusione - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Indicazione specifica degli elementi forniti dalla consulenza tecnica e disattesi dal giudice - Necessità - Mancanza - Conseguenze- Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice "a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17369 del 2004 Rv. 576567 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4201 del 2010 Rv. 611678 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27704 del 03/12/2020 (Rv. 659931 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

C. (FIACCAVENTO MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/12/2016

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - Fondatezza ricorso per cassazione - Per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Ammissibilità - Fondamento - Limiti- Principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni- Conseguenze.

In tema di esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, il giudice di legittimità può ritenere fondata la questione sollevata nel ricorso per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la S.C. possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di un'eccezione in in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18775 del 2017 Rv. 645168 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020** (Rv. **660149 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

P. (DE BENEDETTO PIETRO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 26/02/2018

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento

La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 11/10/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20866 del 2017 Rv. 645365 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 30056 del 31/12/2020** (Rv. **660161 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

R. (D'URSO ALFIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/02/2018

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Verbale di immissione in possesso - Efficacia probatoria - Piena prova fino a querela di falso - Oggetto e limiti - Individuazione - Circostanze non assistite da fede privilegiata - Valutazione delle stesse come intrinsecamente attendibili - Configurabilità.

Il verbale di immissione in possesso dell'espropriante ha natura di atto pubblico, ed è pertanto fidefaciente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, e comunque, nella parte in cui descriva un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo mediante una specifica prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20025 del 2016 Rv. 642611 - 01, N. 10651 del 2010 Rv. 613344 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020** (Rv. **660194 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

M. (FORMICA CORRADO) contro S. (BENZI LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2018

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Azione di responsabilità promossa dal socio - Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa - Rinuncia automatica al credito - Esclusione.

Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490, ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2490 com. 3, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2020 Rv. 657639 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 30062 del 31/12/2020** (Rv. **660193 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

G. (PALMA MAURO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/01/2020

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Dichiarazione di adottabilità - Minore ultraquattordicenne - Consenso - Necessità - Esclusione - Ascolto del minore - Necessità.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità non è richiesto, a differenza di quanto previsto nel procedimento di adozione, che il minore ultraquattordicenne presti il proprio consenso, essendo invece previsto dall'art. 15 della l. n. 184 del 1983 che lo stesso, se abbia compiuto gli anni dodici, e se di età inferiore, ove capace di discernimento, sia ascoltato nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5676 del 2017 Rv. 644655 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 29191 del 21/12/2020** (Rv. **660147 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO**.

A. (DI BONITO LEOPOLDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2018

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Notificazione dell'impugnazione alla parte personalmente - Necessità - Notificazione presso il difensore - Nullità - Conseguenze - Sanatoria - Configurabilità.

L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziché alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 c. p. c.. Più in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22486 del 2004 Rv. 578293 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9394 del 2011 Rv. 617861 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29192 del 21/12/2020 (Rv. 660148 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

B. (SPASIANO MARIO ROSARIO) contro C. (SIMEONE GIULIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2018

013006 ARBITRATO - ARBITRI - IN GENERE Arbitrato amministrato ex art. 241 d.lgs. n. 163 del 2006 - Corrispettivo dovuto agli arbitri - Acconto - Mancato deposito - Art. 816-septies c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

Al cd. arbitrato amministrato di lavori pubblici, disciplinato dall'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtù del rinvio diretto operato dal secondo comma al 1° disposizioni del codice di procedura civile con il solo limite di quelle incompatibili, è applicabile l'art. 816-septies c.p.c., sicché, nel caso di mancato deposito delle somme da effettuarsi in acconto del corrispettivo dovuto al terzo arbitro nel termine fissato, laddove la camera arbitrale abbia espressamente subordinato la prosecuzione del procedimento a detto versamento, deve ritenersi l'inefficacia della convenzione arbitrale, non ostando all'applicazione di detta disciplina la diversa dizione di "spese prevedibili" di cui all'art. 816 septies c.p.c. e di "acconto del corrispettivo arbitrale" di cui all'art. 243, comma 6, del d.lgs. cit. atteso che la prima nozione include la seconda derivandone peraltro la medesima conseguenza nel caso di mancato adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 septies, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 243, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17956 del 2015 Rv. 636772 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020** (Rv. **660146 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

A. (LAURENTI NICOLA) contro M. (LUCONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Addebiti in conto non dovuti - Azione del correntista per la rideterminazione del saldo - Mancata produzione di alcuni estratti conto - Conseguenze - Rigetto automatico della domanda - Esclusione - Verifica della possibilità di desumere la prova dell'indebito "aliunde" - Necessità - Fondamento.

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857

Massime precedenti Difformi: N. 30822 del 2018 Rv. 651882 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31187 del 2018 Rv. 652066 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 29188 del 21/12/2020** (Rv. **660160 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

C. (RULLI FABRIZIO) contro M. (CAVESTRO MARINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/11/2018

013021 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI Trattative condotte dalla P.A. al di fuori della necessaria procedura di evidenza pubblica - Recesso ingiustificato - Richiesta di risarcimento del danno da parte del privato - Controversia che coinvolge interessi legittimi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Arbitrabilità.

Nell'ipotesi in cui la P.A. arbitrariamente coinvolga il privato in una trattativa su un piano paritetico, al di fuori della necessaria procedura di evidenza pubblica, creando un ingiustificato affidamento poi frustrato da pur legittimi provvedimenti di autotutela, la domanda risarcitoria formulata dal privato non deriva dalla lesione di un interesse legittimo ma di un diritto soggettivo, deducendosi non già il cattivo esercizio del potere ma la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative, con conseguente possibilità di devolvere ad arbitri la controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1173, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28533 del 2018 Rv. 651499 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01, N. 16419 del 2017 Rv. 644799 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 29184 del 21/12/2020** (Rv. **660159 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

D. (FORTUNATO MARCELLO) contro C. (ANNUNZIATA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione sanante - Art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennizzo - Determinazione - Possibilità legali ed effettive di edificazione - Rilevanza - Momento determinante - Tempo di adozione del decreto di acquisizione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di acquisizione sanante, nell'ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, è a tale data, in cui si è realizzata la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l'indagine sulla situazione urbanistica dell'area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all'epoca dell'accordo di programma o dell'irreversibile trasformazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva affermato la necessità di fare riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'illecito anziché al momento del decreto acquisitivo emesso dal commissario "ad acta" in sede di ottemperanza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 207 del 2020 Rv. 656617 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 28871 del 17/12/2020** (Rv. **659899 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

I. (MARCONE NICOLA) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/04/2018

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato di lavori pubblici - Presupposti - Artt. 241, 242 e 243 d.lgs. n. 163 del 2006 - Disciplina transitoria - Fattispecie.

In tema di arbitrato cd. amministrato di lavori pubblici, la norma transitoria di cui all'art. 253, comma 34, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone, quanto alla disciplina dell'arbitrato di cui agli artt. 241, 242 e 243 del medesimo codice dei contratti pubblici, la salvezza delle clausole compromissorie e delle procedure arbitrali antecedenti alla sua entrata in vigore, nei soli casi ivi specificamente previsti ed alla condizione che i collegi arbitrali risultino già costituiti entro tale data; ne consegue l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni, aventi carattere inderogabile, riguardo ai collegi arbitrali relativi ad appalti non ricadenti nel d.P.R. n. 1063 del 1962. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione dei giudici d'appello, che aveva trascurato la tardività dell'impugnazione, ancorché l'abrogazione dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 53 del 2010, ad opera del d.l. n. 40 del 2010 comportasse l'applicabilità all'impugnazione dei lodi pronunciati successivamente all'eliminazione della disciplina transitoria dei termini previsti dall'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. n. 163 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 253 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

242, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 243, DPR 16/07/1962 num. 163, Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 15 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 4719 del 2018 Rv. 647630 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28892 del 17/12/2020 (Rv. 659900 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

R. (NEGLIA FLORA) contro F. (VANNELLI PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 26/10/2018

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Insinuazione al passivo - Privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 - Interpretazione estensiva - Legittimità - Estensione ai crediti concessi dalle regioni - Sussistenza.

Ai fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento, il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivante da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 6508 del 2020 Rv. 657486 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11930 del 2010 Rv. 612979 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28895 del 17/12/2020 (Rv. 660096 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

Q. (BONISTALLI MAURIZIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/05/2018

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall. - Voto negativo dell'Amministrazione - Potere di disapplicazione da parte del giudice - Esclusione - Ragioni.

In tema di concordato preventivo con transazione fiscale, ai sensi dell'art. 182 ter l.fall., la posizione contraria assunta dall'amministrazione in sede di voto non assume valore provvedimentale ma costituisce una semplice manifestazione di volontà, qual è quella che esprime comunemente con il voto il creditore, circostanza che non consente al giudice di disapplicarla in base ad un sindacato sostanziale di convenienza.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22931 del 2011 Rv. 620055 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020** (Rv. **659898 - 02**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**.

C. (FILIBERTO NATALE) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 23/07/2018

138099 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI - Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità degli artt. 2709 e 2710 c. c.- Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.

Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14054 del 2015 Rv. 635932 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020** (Rv. **659898 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**.

C. (FILIBERTO NATALE) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 23/07/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime, tuttavia, il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Regio Decr. Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19003 del 2017 Rv. 645081 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020** (Rv. **660041 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**.

F. (BERTOLDI ALDO) contro F. (LIGUORI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 30/01/2017

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Avviso ex art. 92 l.fall. ricevuto oltre il termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall. - Domanda cd. ultratardiva - Ammissibilità - Tempo - Valutazione discrezionale del giudice.

Il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l. fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, è legittimato, ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, a proporre domanda di ammissione cd. "ultratardiva", potendo insinuarsi al passivo non entro il termine predeterminato di un anno, ma in un tempo che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia - in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto - giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23975 del 2015 Rv. 637731 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



Sez. 2, Ordinanza n. 29928 del 30/12/2020 (Rv. 660120 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

C. (AFELTRA ROBERTO) contro C. (VINTI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2016

143289 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - VENETO - FUNZIONI - LEGISLATIVE Legge regionale Veneto n. 44 del 1982 - Attività di sbancamento dell'area coltivabile - "Coltivazione" - Configurabilità - Correlativa autorizzazione - Necessità.

Con riguardo alla violazione amministrativa della coltivazione di una cava senza autorizzazione, sanzionata dall'art. 33, comma 1, della l.r. Veneto n. 44 del 1982, l'attività di sbancamento dell'area coltivabile costituisce già "coltivazione", attesa la sua evidente strumentalità rispetto all'attività estrattiva, sicché non può essere effettuata in difetto della correlata necessaria autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 8497 del 1996 Rv. 499760 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29923 del 30/12/2020 (Rv. 660119 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (PORRI VARESCO) contro O. (PALERMO CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/12/2016

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione - Accertamento in sede di legittimità - Allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Cognizione della precedente pronuncia mediante ricorso a strumenti informatici e banche dati elettroniche - Ammissibilità.

Nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8614 del 2011 Rv. 617533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6102 del 2014 Rv. 630607 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29920 del 30/12/2020** (Rv. **660118 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ORICCHIO ANTONIO**. Relatore: **ORICCHIO ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

E. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro M. (DI SCHIENA PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 30/04/2015

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di estinzione del credito per remissione del debito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.

L'eccezione di estinzione del credito per rinuncia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1110 del 1999 Rv. 523085 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29924 del 30/12/2020** (Rv. **659983 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (BARBANTINI MARIA TERESA) contro F. (CORRAINI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2016

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Modo di ridurre le donazioni - Criterio cronologico di cui all'art. 559 c.c. - Applicabilità alle donazioni coeve per le quali non sia possibile stabilire l'anteriorità - Esclusione - Conseguenze.

Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 559

Massime precedenti Vedi: N. 4721 del 2016 Rv. 639177 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29923 del 30/12/2020** (Rv. **660119 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

P. (PORRI VARESCO) contro O. (PALERMO CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/12/2016

058276 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - IN GENERE Rispetto ai terzi - Legittimazione del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.

L'art. 1415, comma 2, c.p.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta dichiarato risolto, con sentenza passata in giudicato, un contratto preliminare di compravendita, i promissari acquirenti non avessero più alcun interesse a far dichiarare la simulazione di un successivo preliminare di compravendita stipulato dalla promittente venditrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415

Massime precedenti Conformi: N. 4023 del 2007 Rv. 595405 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28610 del 2013 Rv. 629810 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29745 del 29/12/2020** (Rv. **659982 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

M. (RUPPI COSIMO) contro D. (PAGLIARULO GIOVANNI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/10/2015

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Comunicazione di avvenuta trasformazione ex art. 2500 quinquies c.c. - Contenuto - Omessa comunicazione - Conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori sociali - Consenso presunto alla liberazione per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione - Configurabilità - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2500 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 11994 del 2002 Rv. 556820 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29708 del 29/12/2020** (Rv. **659981 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (SCANTAMBURLO MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/10/2018

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Diritto all'equa riparazione - Ragionevole durata - Periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione - Incomputabilità - Limiti - Periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio per nullità della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, l'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001 (a mente del quale, "ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa") deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si tiene conto del periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione solo nei confronti della parte che ha il potere di impugnazione, così come non rientra nel perimetro della norma il periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio al primo grado per nullità della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio, atteso che la finalità della disciplina del diritto all'equa riparazione si sostanzia nel ristoro del patimento subito a causa della pendenza del processo attribuibile a disfunzioni dell'apparato statuale.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020** (Rv. **660023 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

M. (PALOSCIA GABRIELE) contro A. (CIRRI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Da contatto sociale - Configurabilità - Presupposti - Specifico obbligo di protezione verso i terzi - Necessità - Fondamento.

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173

Massime precedenti Conformi: N. 11642 del 2012 Rv. 623269 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7746 del 2020 Rv. 657617 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29745 del 29/12/2020** (Rv. **659982 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

M. (RUPPI COSIMO) contro D. (PAGLIARULO GIOVANNI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/10/2015

103074 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE Previsione negoziale di un compenso forfettario - Recesso del cliente - Diritto al compenso per le prestazioni eseguite - Sussistenza - Determinazione - In misura proporzionale all'intero compenso.

In materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10444 del 1998 Rv. 519934 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29746 del 29/12/2020** (Rv. **660024 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

M. (FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro F. (SARACINI MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2014

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINO O CON DISTACCO) - IN GENERE Fondi separati da un terreno intermedio di proprietà aliena - Diritto di prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Costruzione di ciascun proprietario sul proprio fondo - Distanza dal confine - Determinazione.

In tema di distanza nelle costruzioni, quando due fondi siano separati da un terreno intermedio di proprietà aliena, non può operare il principio della prevenzione, in quanto trattasi di principio applicabile per le costruzioni sul confine, ma non per quelle arretrate rispetto alla stessa linea di confine di meno di un metro e mezzo, non potendo essere imposto al secondo costruttore l'obbligo di un distacco dal confine superiore a quello pari alla metà della distanza minima di tre metri di cui all'art. 873 c.c., siccome allo stesso è preclusa la possibilità di edificare in appoggio o in aderenza, o di avanzare sul fondo altrui, e, quindi, di esercitare i diritti di cui all'art. 875 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 5153 del 2012 Rv. 621736 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3968 del 2013 Rv. 625255 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020** (Rv. **659979 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**.

E. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 07/06/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Ricorrenza dell'ipotesi prevista - Formula della decisione - Declaratoria di inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida deliberazione dei ricorsi "inconsistenti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5001 del 2018 Rv. 648213 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7155 del 2017 Rv. 643549 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020** (Rv. **659980 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

P. (VISCONTI DARIO) contro C. (FORTUNA ELVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/04/2015

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE
Contratti con la P.A. - Compenso condizionato alla erogazione di finanziamento - Onere della prova - Ripartizione.

Nei contratti con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato alla erogazione di un finanziamento da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve unicamente provare il contratto, mentre l'amministrazione debitrice "sub condizione" del compenso deve dimostrare che il proprio comportamento è stato conforme ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13469 del 2010 Rv. 617711 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020** (Rv. **659980 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

P. (VISCONTI DARIO) contro C. (FORTUNA ELVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/04/2015

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

058223 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE Contratti con la P.A. - Subordinazione del compenso per l'opera professionale alla condizione potestativa mista dell'erogazione di un finanziamento - Comportamento omissivo dell'Amministrazione - Conseguenze.

Nel caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l'ente pubblico è tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 c.c. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte: in mancanza il comportamento omissivo implica, ex art. 1359 c.c., l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359

Massime precedenti Vedi: N. 10844 del 2019 Rv. 653503 - 01, N. 7405 del 2014 Rv. 630139 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18450 del 2005 Rv. 583707 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020 (Rv. 659979 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE.

E. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 07/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004887/2020 65703701

Massime precedenti Conformi: N. 4887 del 2020 Rv. 657037 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29646 del 28/12/2020 (Rv. 660117 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (TRONCI MARCO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2016

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Illecito di cui all'art. 110, comma 9 f-ter, r.d. n. 773 del 1931 - Apparecchio videoterminale - Nozione.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (cd. T.U.L.P.S.), costituisce apparecchio videoterminale l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S., da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 lett. FTER CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8836 del 2017 Rv. 643672 - 01 Rv. 643672 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29638 del 28/12/2020 (Rv. 660116 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 16/04/2018

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Omessa riunione di procedimenti connessi - Violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c. - Prospettazione in sede di gravame - Limiti.

L'omessa riunione di procedimenti connessi non rileva sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5457 del 2014 Rv. 630342 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29644 del 28/12/2020 (Rv. 660067 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

B. (CLEMENTE NATALE) contro D. (CARROZZO GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/11/2015

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Norme integrative della disciplina codicistica - Spazio intermedio destinato a cortile - Prescrizioni sulle dimensioni dei cortili - Deroga alle norme integrative sulle distanze tra le costruzioni - Esclusione - Fondamento.

Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili, le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni (che si riferiscono alle

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

costruzioni su fondi finitimi) e non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Costituzione art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 22081 del 2011 Rv. 619954 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25890 del 2017 Rv. 645803 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29644 del 28/12/2020 (Rv. 660067 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

B. (CLEMENTE NATALE) contro D. (CARROZZO GIOVANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/11/2015

136194 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE Presenza di un muro divisorio comune sul confine - Disciplina prevista dall'art. 889, comma 2, c.c. - Applicabilità - Derogabilità negli edifici condominiali - Fondamento.

In materia di distanze, l'art. 889, comma 2, c.c., nella parte in cui stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, è applicabile anche quando sul confine vi sia un muro divisorio comune, trattandosi di "lex specialis" rispetto alle norme che regolano l'uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), salva la derogabilità negli edifici condominiali per l'incompatibilità del rispetto della suindicata distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2, Cod. Civ. art. 1102, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 1625 del 1983 Rv. 426464 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1989 del 2016 Rv. 638774 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29638 del 28/12/2020 (Rv. 660116 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 16/04/2018

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE In genere

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015398/2019 65413701

Massime precedenti Conformi: N. 15398 del 2019 Rv. 654137 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020** (Rv. **660063 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

D. (NOVIELLO MASSIMO) contro H. (MARTORANO DARIO)

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 08/03/2016

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Emissione del provvedimento monitorio - Pagamento della sorte in data anteriore - Conseguenze
- Spese processuali della fase monitoria - A carico dell'ingiungente - Fondamento.

La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27234 del 2017 Rv. 646819 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29248 del 22/12/2020** (Rv. **659978 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

B. (SABATINI VINICIO) contro D. (REFERZA PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2016

173007 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA
TRASCRIZIONE - IN GENERE Trascrizione della domanda giudiziale - Modalità di rinnovazione
della trascrizione - Art. 2668 bis, comma 5, c.c. - Interpretazione.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2668 bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664, Cod. Civ. art. 2668 bis com. 5, Cod. Civ. art. 2668 ter, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 62 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23945 del 2020 Rv. 659393 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29247 del 22/12/2020** (Rv. **659977 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

L. (MORGIA GIUSEPPE) contro L. (MARZI MASSIMO FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015

071049 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - MIGLIORAMENTI, SPESE, DETERIORAMENTI Istanza del donatario per la deduzione di migliorie e spese - Natura - Eccezione e non domanda riconvenzionale - Fondamento.

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 748, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 24150 del 2015 Rv. 637405 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29247 del 22/12/2020** (Rv. **659977 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

L. (MORGIA GIUSEPPE) contro L. (MARZI MASSIMO FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015

071049 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - MIGLIORAMENTI, SPESE, DETERIORAMENTI Applicabilità dell'art. 748 c.c. in favore del donatario nudo proprietario - Fondamento.

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 748, Cod. Civ. art. 796, Cod. Civ. art. 983

Massime precedenti Conformi: N. 24150 del 2015 Rv. 637406 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29252 del 22/12/2020** (Rv. **659948 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (FATTICIONI FILIPPO) contro B. (GIGLIO ANASTASIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

168025 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Debiti ereditari - Responsabilità "intra vires" e "cum viribus" dell'erede beneficiario - Misure cautelari sui "beni propri" dell'erede - Preclusione.

A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicché già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 497 com. 1, Cod. Civ. art. 512 com. 3, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 590

Massime precedenti Vedi: N. 6488 del 2007 Rv. 597899 - 01, N. 27364 del 2016 Rv. 642180 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29101 del 18/12/2020 (Rv. 659947 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

N. (MINCIULLO MANUELA) contro D. (MINISSALE MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/01/2016

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Atto di riconoscimento - Soggetto legittimato - Riconoscimento proveniente da un terzo - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Condizioni.

Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione, a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia poteri dispositivi, e non già da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Conformi: N. 19529 del 2015 Rv. 636986 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29099 del 18/12/2020 (Rv. 660115 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (CORNO GIORGIO) contro V. (NEGRI ANTONIA GIOVANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE "Ius superveniens" retroattivo intervenuto tra la sentenza impugnata ed il ricorso - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Invocazione della nuova disciplina - Ammissibilità - Attestazione dell'interesse della parte di volersi avvalere della nuova disciplina - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di ricorso per cassazione, è consentito alla parte invocare la violazione di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto la conformità della decisione adottata dal giudice dell'appello all'ordinamento giuridico, ma al giudice di legittimità compete anche verificare la sussistenza del concreto interesse della parte ad avvalersi della nuova disciplina sostanziale. (Nella specie, il principio è stato espresso in un giudizio in cui la parte, convenuta per avere ricevuto un prezzo superiore al c.d. limite legale per la cessione della proprietà superficiaria di un immobile soggetto al regime dell'edilizia agevolata, aveva invocato la sopravvenuta disciplina normativa che abrogava, con efficacia retroattiva, detto limite legale, ma a condizione che si fosse svolta la prevista procedura amministrativa di rimozione del vincolo, la cui promozione neppure era stata allegata dalla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Legge 17/02/1992 num. 179 art. 23 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21691 del 2016 Rv. 641723 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28993 del 17/12/2020 (Rv. 659729 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

C. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro L. (NAPOLETANO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2017

072033 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE
Risoluzione per inadempimento dell'onere - Clausola risolutiva espressa - Inapplicabilità - Fondamento.

In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Conformi: N. 14120 del 2014 Rv. 631172 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28607 del 15/12/2020 (Rv. 659840 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

A. (ANTONUCCI FAUSTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/12/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies c.p.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile - Esperibilità - Estensione all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di procedimento cautelare o equiparato (nella specie, possessorio), avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, comma 3, c.p.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma 1, della legge n. 69 del 2009), sicchè la condanna alle spese, anche se emessa all'esito del reclamo, è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., avendo tale norma una valenza generale, volta, com'è, a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quindicies, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 50 com. 1, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 23021 del 2012 Rv. 624551 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6039 del 2019 Rv. 652978 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28602 del 15/12/2020 (Rv. 659839 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

R. (BIANCO GIUSEPPE) contro A. (GARRO ANNAMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/11/2015

168206 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONE Conferma od esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle - Soggetto legittimato - Legatario con riferimento al testamento che lo gratifica - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all'invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell'erede onerato, potrà proseguire l'impugnativa del testamento già proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 649

Massime precedenti Vedi: N. 26062 del 2018 Rv. 650779 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28612 del 15/12/2020 (Rv. 659841 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

B. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro C.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2015

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Manufatto che presenti una riduzione della volumetria - Nuova costruzione - Esclusione - Ricostruzione - Configurabilità - Conseguenza - Art. 873 c.c. - Inapplicabilità.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978 (oggi art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) -, è ravvisabile una "ricostruzione", quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio; è ravvisabile, viceversa, una "nuova costruzione", quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria, con la conseguenza che solo all'ipotesi di "nuova costruzione" è applicabile la disciplina in tema di distanze ai sensi dell'art. 873 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha qualificato come "ricostruzione" un manufatto - nella specie una tettoia-veranda - che presentava, rispetto a quello preesistente, un decremento della superficie, tanto da determinare un aumento del distacco dal confine di 40 cm).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 472 del 2016 Rv. 638211 - 01, N. 10873 del 2016 Rv. 639895 - 01, N. 15041 del 2018 Rv. 649068 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28309 del 11/12/2020 (Rv. 659742 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

C. (IACA MARCELLO) contro A. (TREPPICIONE FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/09/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di consulenza - Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Errore materiale - Correzione della sentenza - Ammissibilità.

In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2605 del 2006 Rv. 586818 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28307 del 11/12/2020 (Rv. 659838 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)

M. (LONGO MAURO) contro M. (PARONCILLI ENRICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2017

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Nozione - Utilità giuridica della impugnazione - Fattispecie in tema di accertamento della posizione di possessore, anziché di mero detentore dell'immobile.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C., cassando la pronuncia gravata, ha ritenuto sussistente in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado che, con statuizione suscettibile di passare in giudicato, gli aveva riconosciuto la posizione di mero detentore dell'immobile controverso, anziché di possessore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 13373 del 2008 Rv. 603196 - 01, N. 3991 del 2020 Rv. 656787 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28197 del 10/12/2020 (Rv. 659837 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

B. (PETRONI MASSIMO) contro I. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2016

130025 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove od intervento di terzi - Ammissibilità - Chiamata di terzo - Ammissibilità - Condizioni.

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22830 del 2010 Rv. 615154 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20898 del 2018 Rv. 650438 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28196 del 10/12/2020** (Rv. **659836 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:

TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (VAUDETTI CARLO) contro P. (ROGGERO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/03/2018

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Collazione e azione di riduzione - Differenze - Concorso tra i due istituti - Condizioni.

168192 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - PORZIONI DEGLI EREDI LEGITTIMI In genere.

Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22097 del 2015 Rv. 636878 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 27857 del 04/12/2020** (Rv. **659955 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

A. (LO MASTRO GIUSEPPE) contro C. (GROSSI DANTE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016

058151 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE Negozi di trasferimento di diritti reali - Perfezionamento ex art. 1333 c.c. - Esclusione - Limiti - Trascrivibilità - Esclusione.

173010 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c., salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 2913

Massime precedenti Vedi: N. 15997 del 2018 Rv. 649225 - 01, N. 5748 del 1987 Rv. 454162 - 01, N. 5748 del 1987 Rv. 454162 - -01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020 (Rv. 659689 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

M. (MASSARI VITO) contro M. (SEMERARO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/01/2016

125016 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE Giudicato sulla domanda possessoria - Efficacia nel giudizio petitorio - Insussistenza - Fondamento.

Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21233 del 2009 Rv. 610215 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2300 del 2016 Rv. 638830 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27531 del 02/12/2020 (Rv. 659688 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

B. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE LATINA, 04/06/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006061/2019 65310001

Massime precedenti Conformi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27532 del 02/12/2020 (Rv. 659946 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

I. (PREZIOSI FABRIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 07/01/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di espulsione del Prefetto ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Motivi legittimanti la relativa adozione - Natura vincolata.

In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione del Prefetto ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, ha carattere vincolato, essendo le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione rigorosamente descritte dalla vigente normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, sostituendo, per via interpretativa, la motivazione espressa dal Prefetto con altra diversa, fondata su una fattispecie concreta anche temporalmente differente da quella contestata, aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5367 del 2016 Rv. 639027 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28829 del 16/12/2020 (Rv. 660000 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

M. (CIAMPANI ERMANNIO) contro P. (BERTOLINI FRANCESCO SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/05/2018

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Ordinanza-ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 - Notificazione diretta da parte della P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 puo` avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 10, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 12, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235 art. 33, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25991 del 2020 Rv. 659546 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01, N. 20685 del 2018 Rv. 650275 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 28498 del 15/12/2020** (Rv. **659999 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

C. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/12/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Comportamento delle parti - Rilevanza - Limiti - Comportamento della parte anteriore al processo durato eccessivamente - Influenza sulla ragionevole durata - Esclusione - Fattispecie.

In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il comportamento della parte rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume essersi verificata una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dovendosi escludere la rilevanza, a tal fine, del comportamento anteriore a detto processo, ancorché allo stesso abbia dato causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva rigettato la domanda di equo indennizzo relativa ad una procedura fallimentare valorizzando la pregressa condotta del fallito che aveva dato causa all'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, nonché ad un'opposizione allo stato passivo - articolatasi in tre gradi di giudizio -, volta ad accertare la natura simulata di atti posti in essere in frode ai creditori in data prossima alla dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12807 del 2003 Rv. 566491 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10074 del 2008 Rv. 603464 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020** (Rv. **659994 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore:

FALASCHI MILENA.

D. (MENDICINO RAFFAELINA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2017

133139 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITA' Litisconsorzio necessario di natura processuale fra i coeredi - Configurabilità - Costituzione in giudizio di uno degli eredi - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Mancata interruzione del processo per assenza della comunicazione della morte della parte - Irrilevanza.

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8437 del 1997 Rv. 507496 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5230 del 1998 Rv. 515829 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28456 del 15/12/2020 (Rv. 659996 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

C. (RECCHIONI STEFANO) contro Q. (TALONE EVO)

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 40 cit. tra un processo avente ad oggetto il pagamento di una somma in via di surroga ed un altro di opposizione a decreto ingiuntivo concernente la medesima somma, ma il cui diritto apparteneva a soggetti differenti ed a diverso titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 6322 del 2000 Rv. 536559 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28466 del 15/12/2020 (Rv. 659997 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

N. (GIOIA GIOVANNI) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 12/07/2019

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Violazioni del codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria - Persone giuridiche, enti o associazioni privi di personalità giuridica o imprenditori - Violazioni commesse da rappresentanti o dipendenti o imprenditori nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - Responsabilità solidale con l'autore della violazione - Sussistenza - Prova liberatoria - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o l'imprenditore all'agente,

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli é direttamente riferibile ai primi.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 3 CORTE COST., Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 167 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 18062 del 2007 Rv. 599438 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28452 del 15/12/2020 (Rv. 659995 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**

O. (RICCIO ANGELO) contro S. (SANSALONE PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/11/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ipotesi di revocazione prospettate come motivi di ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nel giudizio per revocazione e perciò non impugnabile con revocazione - Irrilevanza.

Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403

Massime precedenti Conformi: N. 6441 del 2007 Rv. 599199 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28470 del 15/12/2020 (Rv. 660104 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

C. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/06/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Giudizio amministrativo - Sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato - Conseguenze - Pregiudizio morale - Riconoscimento - Esclusione - Condizioni.

In tema di equa riparazione, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, pur anticipando tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice ad ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, a meno che il provvedimento cautelare non solo anticipi gli effetti della richiesta sentenza, ma li renda concretamente irretrattabili, nel qual caso non ricorre alcun pregiudizio morale indennizzabile.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 10226 del 2013 Rv. 626300 - 01, N. 19764 del 2011 Rv. 619776 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28665 del 15/12/2020 (Rv. 660105 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

P. (CATALANO ANTONINO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/04/2019

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA "Petitio hereditatis" proposto da successibile "ex lege" - Produzione in giudizio di scheda testamentaria da parte del convenuto - Domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza - Ammissibilità.

Nell'ipotesi di "petitio hereditatis" proposta dal successore "ex lege", la domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, è ammissibile ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26782 del 2016 Rv. 642877 - 02, N. 3806 del 2016 Rv. 638877 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28508 del 15/12/2020 (Rv. 660061 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

G. (TRITTO ANGELO) contro C. (CIAPPETTA MAURO ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2019

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione deliberazioni condominiali - Previsione della possibilità di compromettere in arbitri tali controversie - Legittimità.

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell'art. 1137 c.c., nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 73 del 1986 Rv. 443722 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 28469 del 15/12/2020** (Rv. **659998 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

E. (BALLATORE BENEDETTA) contro B. (PANETTA AMEDEO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/01/2019

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE - Presupposto - Autonomia dei rapporti originanti i contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti dallo stesso contratto - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Deducibilità in appello - Limiti.

L'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum", né rileva il carattere officioso dell'eccezione anche in grado d'appello in difetto delle necessarie allegazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 11030 del 2006 Rv. 590795 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14688 del 2012 Rv. 623624 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 28374 del 11/12/2020** (Rv. **659992 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

M. (CONTE FRANCESCA GRAZIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/08/2019

188218 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO PENALE Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Dalla decisione definitiva idonea a porre formalmente termine al processo - Processo penale - Dalla lettura pubblica del dispositivo della sentenza di cassazione.

In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della l. n. 89 del 2001, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile, salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste. Ne consegue che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto termine decorre dalla data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione e non già da quella del deposito della relativa motivazione, divenendo la decisione di merito irrevocabile da quella data, come stabilisce l'art. 648-bis c.p.p.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 5, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 35, Costituzione art. 17

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 22767 del 2013 Rv. 628129 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28378 del 11/12/2020 (Rv. 659993 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (CERIO ENNIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione - Disciplina di cui all'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001 - Presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio - Conseguenze.

In materia di equa riparazione, l'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, tra cui il caso della perenzione del processo amministrativo, in presenza delle quali il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova "completa" da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte; la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento delle presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32992 del 2019 Rv. 656219 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27586 del 02/12/2020 (Rv. 659705 - 01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

Z. (PECORELLA RENZO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/07/2018

136167 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI "Ius superveniens" meno restrittivo - Delibera del consiglio comunale - Idoneità a legittimare costruzione originariamente illecita - Esclusione - Fondamento.

In tema di distanze legali, la disciplina meno restrittiva, la cui sopravvenienza può legittimare la costruzione originariamente illecita, non può consistere in una semplice delibera del consiglio comunale, atteso che questa non è idonea, di per sé, a modificare la disciplina urbanistica, atteso che questa non è idonea, di per sé, a modificare la disciplina urbanistica, costituendo solo il primo atto di un complesso "iter" amministrativo che si conclude soltanto con l'approvazione regionale della variante del piano regolatore generale.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 862, Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 20994 del 2013 Rv. 627635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22374 del 2018 Rv. 650366 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



Sez. 3 - , Sentenza n. 29469 del 23/12/2020 (Rv. 660087 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore:

SCODITTI ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (NARDI OMERO) contro F. (IMPRODA ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/01/2018

063199 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - PROFESSIONE DI FEDE RELIGIOSA Testimone di Geova - Diritto a rifiutare l'emotrasfusione - Consenso al trattamento che abbia reso necessaria la trasfusione - Irrilevanza - Dissenso formulato prima del detto trattamento - Efficacia - Limiti.

122050 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - VITA ED INTEGRITA' FISICA - INTEGRITA' FISICA - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO - TRASFUSIONI In genere.

Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Cod. Civ. art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23676 del 2008 Rv. 604907 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020 (Rv. 660026 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE

STEFANO FRANCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (CONTI GIAN LUCA) contro M. (BENASSI RAUL)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/09/2017

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. - Inammissibilità.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17349 del 2011 Rv. 619119 - 01, N. 14356 del 2018 Rv. 649427 - 01, N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 29464 del 23/12/2020** (Rv. **660134 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore:

MOSCARINI ANNA. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (MAGGIARI ANDREA) contro V. (FURLAN GIAN MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 26/09/2018

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Messa in mora dell'assicurazione ex art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 - Raccomandata con ricevuta di ritorno - Mezzo equipollente - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria per non avere il danneggiato fornito la prova che il fax, contenente la richiesta di risarcimento, fosse stato effettivamente ricevuto dalla compagnia assicuratrice, sebbene tale circostanza non fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'assicuratore convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15749 del 2015 Rv. 636190 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020** (Rv. **659863 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI**

MARCO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

S. (SPANO' RODOLFO) contro P. (DESTRA GIOACCHINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2017

113138 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi indice certo della volontà di rinunciarvi).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312

Massime precedenti Vedi: N. 25974 del 2015 Rv. 638288 - 01, N. 23269 del 2016 Rv. 642411 - 01, N. 10293 del 2007 Rv. 597798 - 01, N. 9464 del 2020 Rv. 657639 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28303 del 11/12/2020 (Rv. 659888 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

T. (VIANI ANDREA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/02/2017

079208 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - COPIE Successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - Diritto del successore di procedere ad esecuzione forzata - Sussistenza - Copia del titolo spedita in forma esecutiva a favore del dante causa - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie in tema di locazione conclusa dall'usufruttuario e di cessazione dell'usufrutto.

185072 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO In genere.

In caso di successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto "inter vivos" o "mortis causa" - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1, c.p.c.). (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto delle doglianze dell'opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario - succeduto "ex lege" all'usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell'usufrutto ex art. 999 c.c. - sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del dante causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 476, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24548 del 2014 Rv. 633288 - 01, N. 11602 del 2011 Rv. 617596 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28242 del 10/12/2020 (Rv. 659887 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (CLARIZIA RENATO) contro R. (COLI FRANCESCO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/11/2018

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Sequestro o confisca del bene pignorato - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Applicabilità dell'art.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017 - Condizioni e limiti - Principio dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie - Portata generale - Conseguenze.

La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3709 del 2019 Rv. 652986 - 01, N. 30990 del 2018 Rv. 651864 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10532 del 2013 Rv. 626570 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27623 del 03/12/2020 (Rv. 660054 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

D. (VALENTE SERGIO QUIRINO) contro M. (PIANESE MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/10/2018

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008760/2019 65327102

Massime precedenti Conformi: N. 8760 del 2019 Rv. 653271 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020 (Rv. 660060 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

A. (ARCIDIACONO VINCENZO) contro R. (DE NOBILI DIANORA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/10/2018

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 022404/2018 65045101

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020 (Rv. 660059 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

A. (CASTAGNI GIANCARLO) contro C. (BALDI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2018

085001 FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" - Effetti - Trasformazione della fideiussione tipica in contratto autonomo di garanzia - Diversità della prestazione del garante da quella garantita - Rilevanza - Previsione della solidarietà fideiussoria e del diritto di surroga del garante - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, evidenziando che neppure poteva ritenersi la natura accessoria del contratto in esame per il fatto che fosse stato stipulato prima del riconoscimento nel nostro ordinamento della figura del contratto autonomo di garanzia, avvenuto con la decisione delle SU della S.C. n. 3947 del 2010).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22233 del 2014 Rv. 632950 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611834 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27602 del 03/12/2020 (Rv. 660051 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

V. (PAGANA GIUSEPPE) contro D. (PICCIOLO ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 25/02/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017689/2019 65456001

Massime precedenti Conformi: N. 17689 del 2019 Rv. 654560 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27610 del 03/12/2020** (Rv. **660052 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

D. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro D. (VASSALLO ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/11/2018

100140 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001981/2018 64670101

Massime precedenti Conformi: N. 1981 del 2018 Rv. 646701 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27617 del 03/12/2020** (Rv. **660057 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

R. (DE ROSSI GUIDO RAFFAELE) contro I. (ANTONUCCI FERNANDO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2017

100022 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA Proponibilità - Presupposti - Fondamento.

Nel giudizio di appello, se, in primo grado, è stato chiesto il pagamento dei frutti civili scaduti - quali sono le somme dovute a titolo di canone - è consentito domandare gli ulteriori frutti maturati dopo la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 23695 del 2004 Rv. 578568 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27618 del 03/12/2020** (Rv. **660058 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

P. (BOSCO BELARDO) contro U. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2018

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000742/2020 65680301

Massime precedenti Conformi: N. 742 del 2020 Rv. 656803 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27616 del 03/12/2020** (Rv. **660056 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

M. (VIGHETTI PIERO EUGENIO) contro I. (PORCARI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/05/2018

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Rapporto all'autorità disciplinare ovvero ordine di cancellazione - Potere discrezionale - Fondamento - Conseguenze - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, è suscettibile di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 14659 del 2015 Rv. 636164 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27613 del 03/12/2020** (Rv. **660053 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

P. (CAMPANI DUCCIO) contro M. (VANNUCCI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015877/2019 65429601

Massime precedenti Conformi: N. 15877 del 2019 Rv. 654296 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27614 del 03/12/2020** (Rv. **660055 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

D. (FARAON LUCIANO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 15/05/2018

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Regolamento delle spese del processo estinto - Provvedimenti consequenziali all'estinzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.

In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, comma 2, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Massime precedenti Conformi: N. 27031 del 2014 Rv. 633878 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 29758 del 29/12/2020** (Rv. **659963 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore: **BLASUTTO DANIELA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

M. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MELFI, 18/12/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ordine del Questore di trattenimento temporaneo presso un centro di permanenza temporanea - Convalida del provvedimento - Ricorso in cassazione ex art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Legittimazione passiva del Prefetto - Esclusione - Fondamento.

In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, nel giudizio per cassazione, previsto dall'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, avverso la convalida del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza, nell'attesa di poter dare esecuzione al provvedimento di espulsione, poiché non è in discussione la legittimità dell'espulsione sussiste la legittimazione passiva del solo Ministero dell'Interno, e non anche del Prefetto, nei cui confronti l'impugnazione, ove proposta, va dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26223 del 2005 Rv. 585095 - 01, N. 12665 del 2019 Rv. 653771 - 01, N. 24582 del 2020 Rv. 659666 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29758 del 29/12/2020** (Rv. **659963 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore: **BLASUTTO DANIELA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

M. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MELFI, 18/12/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Convalida della proroga del trattenimento ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale di convalida che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all'allontanamento mediante il richiamo "per relationem" all'istanza di proroga della Questura che, in quanto atto propulsivo del procedimento giurisdizionale, risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4 del 2019 Rv. 652574 - 04, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 29666 del 28/12/2020** (Rv. **659962 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ARIENZO ROSA**. Relatore: **ARIENZO ROSA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

T. (FIORIELLO ANTONIO) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 20/11/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027692/2018 65144902

Massime precedenti Conformi: N. 27692 del 2018 Rv. 651449 - 02

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 29665 del 28/12/2020** (Rv. **659961 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ARIENZO ROSA**. Relatore: **ARIENZO ROSA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

S. (PARRINI ALESSANDRA) contro Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 05/11/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030828/2018 65188501

Massime precedenti Conformi: N. 30828 del 2018 Rv. 651885 - 01

Sez. **L -** , **Sentenza n. 29455 del 23/12/2020** (Rv. **660027 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ARIOTTO ALESSIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 12/03/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Procedura di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Questione di nullità per contrasto con il diritto eurounitario - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha carattere eccezionale e non tollera interpretazioni estensive, non può essere esperito quando la clausola del contratto collettivo di cui si discute sia in contrasto con il diritto eurounitario, venendo in tal caso in rilievo non già una questione di nullità della clausola o di inserzione automatica ex art. 1339 c.c., ma di difformità della fattispecie di diritto nazionale rispetto al diritto U.E., ossia di un'antinomia normativa da risolvere mediante lo strumento della disapplicazione della norma interna, con conseguente totale mancanza del requisito di "rilevanza" che deve ricorrere perché la questione interpretativa attivi il procedimento speciale di accertamento pregiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'ambito del subprocedimento di cui all'art. 64, aveva dichiarato nulla per contrasto con l'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001 la clausola del c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 2011, nella parte in cui manteneva solo in favore del personale già in ruolo il sistema pregresso delle fasce di anzianità, escludendolo per i lavoratori a tempo determinato).

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Contr. Coll. 04/08/2011, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 6, Cod. Civ. art. 1339

Massime precedenti Vedi: N. 2924 del 2020 Rv. 656921 - 01, N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29455 del 23/12/2020 (Rv. 660027 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ARIOTTO ALESSIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 12/03/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Procedura di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Verifica d'ufficio dei presupposti - Anche in sede di legittimità - Necessità - Fondamento - Efficacia rafforzata della decisione.

In tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, il sindacato della Corte di cassazione, adita con ricorso immediato in base al comma 3 dello stesso art. 64, non è limitato alla decisione del giudice di merito sulla questione pregiudiziale, ma si estende, anche d'ufficio, ai presupposti di ammissibilità del subprocedimento ivi disciplinato, atteso che la sentenza della Cassazione mira alla rimozione "erga omnes" della situazione di incertezza sollevata e ha, ai sensi del comma 7, un'efficacia rafforzata sugli altri processi riguardanti la medesima questione, consentendo al giudice dei giudizi futuri di decidere nuovamente su di essa solo se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9343 del 2014 Rv. 630732 - 01, N. 12328 del 2008 Rv. 603212 - 01, N. 18960 del 2015 Rv. 637047 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29449 del 23/12/2020 (Rv. 660070 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

F. (ORLANDO GENNARO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di accompagnamento - Prevedibilità della morte in conseguenza della patologia invalidante - Esclusione del diritto all'indennità - Condizioni - Prognosi di imminenza dell'evento - Necessità.

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento (di cui all'art. 1 della l. n. 18 del 1980 e all'art. 1 della l. n. 508 del 1988)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

finché l'evento letale sia "certus an" ma "incertus quando", non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, di modo tanto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione), bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7179 del 2003 Rv. 562866 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10212 del 2004 Rv. 573220 - 01, N. 19338 del 2003 Rv. 569006 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29453 del 23/12/2020 (Rv. 660065 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

C. (LATELLA STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/04/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 238 del 1997 - Decorrenza - Presupposti - Consapevolezza del nesso causale tra patologia ed emotrasfusione - Riferimento alle conoscenze comuni dell'uomo medio integrate da diagnosi mediche - Necessità - Fattispecie.

In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione emessa in sede di giudizio di rinvio, sul rilievo che lo specifico accertamento demandato dalla sentenza rescindente in punto di consapevolezza su quel nesso era stato disatteso con motivazione tautologica e con ragionamenti meramente congetturali, in violazione dell'art. 2729 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27565 del 2019 Rv. 655551 - 01, N. 4669 del 2015 Rv. 634810 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29304 del 22/12/2020 (Rv. 660069 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ARIENZO ROSA. Relatore: ARIENZO ROSA. P.M.

MATERA MARCELLO. (Conf.)

D. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/10/2019

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Udienza di comparizione - Fissazione - Necessità - Audizione del ricorrente - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nei giudizi aventi per oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice è tenuto a fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, al fine di procedere alla sua audizione, non solo quando nella fase amministrativa del procedimento l'audizione sia stata omessa, ma anche quando la stessa sia stata inidoneamente condotta, assumendo tale momento un'importanza centrale ai fini della valutazione di credibilità della narrazione posta a base della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato per avere il giudice di merito rigettato la domanda per scarsa credibilità dei fatti narrati, senza disporre la comparizione delle parti, nonostante l'inadeguatezza della traduzione dell'audizione amministrativa, effettuata da interprete di nazionalità diversa dal ricorrente, in violazione dell'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 25 del 2008).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01, N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29234 del 21/12/2020 (Rv. 660068 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

S. (SCALVI FEDERICO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Lacune di compilazione del modello C3 - Irrilevanza - Fondamento - Valutazione del giudice - Necessità.

In tema di protezione internazionale, le eventuali lacune riscontrate in sede di compilazione del modello C3 non comportano necessariamente l'inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29015 del 17/12/2020 (Rv. 659807 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

I. (MARINUZZI DARIO) contro R. (CODOGNOTTO FABIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/03/2014

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Dipendenti già in servizio presso la Direzione Generale dell'Aviazione civile transitati nei ruoli dell'E.N.A.C. - Diritto al trattamento di fine servizio ex art. 13 della l. n. 70 del 1975 - Esclusione - Applicabilità

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

immediata della l. n. 297 del 1982 - Fondamento - Mancata trasformazione dell'E.N.A.C. in ente pubblico economico - Irrilevanza.

I dipendenti della Direzione Generale dell'Aviazione civile, transitati nei ruoli dell'E.N.A.C. in forza dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 250 del 1997, hanno diritto non all'indennità di anzianità prevista dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975, bensì al trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità di cui alla l. n. 297 del 1982, alla luce della disposizione del comma 3 del citato art. 10, ove è stata espressamente prevista, in coerenza con l'intento del legislatore di unificare la disciplina giuridica ed economica di tutto il personale del nuovo ente, l'immediata applicazione della l. n. 297 del 1982 agli unici dipendenti - quelli provenienti dalla suddetta Direzione - per i quali, sino al momento del passaggio, era prevista l'indennità di buonuscita di cui agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, restando peraltro irrilevante che alla trasformazione dell'E.N.A.C. in ente pubblico economico, ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 250 del 1997, non si sia fatto luogo, posto che il legislatore non ha in alcun modo condizionato l'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto a tale trasformazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1997 num. 250 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1997 num. 250 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1997 num. 250 art. 10, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4749 del 2011 Rv. 616156 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29007 del 17/12/2020 (Rv. 659806 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

G. (PULSONI FABIO) contro G. (PANICI PIER LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2018

058176 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - FRODE ALLA LEGGE Reintegrazione del lavoratore in sede diversa da quella di precedente assegnazione - Avvio di procedura per riduzione di personale pochi giorni dopo - Frode alla legge - Configurabilità - Impugnazione del trasferimento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

In tema di licenziamento collettivo, ove l'azienda avvii la procedura di riduzione del personale presso una unità produttiva pochi giorni dopo il trasferimento presso di essa di un lavoratore reintegrato in via giudiziale, in precedenza adibito ad una diversa sede, è configurabile la nullità del licenziamento di tale lavoratore per frode alla legge, restando irrilevante che questi non abbia impugnato il trasferimento nel termine di decadenza introdotto dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, atteso che l'assegnazione alla nuova sede è solo una parte della fattispecie complessa fraudolenta, che si completa con l'atto finale di licenziamento, la cui tempestiva impugnazione esonera quindi il lavoratore dalla necessità di contestare anche la legittimità del provvedimento emanato dal datore nell'esercizio dello "ius variandi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 20123 del 2017 Rv. 645440 - 01, N. 23042 del 2018 Rv. 650448 - 01, N. 23595 del 2018 Rv. 650545 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29006 del 17/12/2020 (Rv. 659805 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BALESTRIERI FEDERICO. Relatore:

BALESTRIERI FEDERICO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (PERSIANI MATTIA) contro A. (D'AMATI GIOVANNI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Ambito di applicazione - Conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine illegittimo - Esclusione.

Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20500 del 2018 Rv. 650093 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24100 del 2019 Rv. 655066 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28818 del 16/12/2020 (Rv. 659804 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: D'ANTONIO ENRICA. Relatore:

D'ANTONIO ENRICA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

C. (IACOVINO VINCENZO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/06/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002119/2018 64726601

Massime precedenti Conformi: N. 2119 del 2018 Rv. 647266 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28625 del 15/12/2020 (Rv. 659960 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA

CATERINA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

L. (MANNO NICOLA) contro C. (CINQUE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2014

024047 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE Da parte del giudice ordinario - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Il sindacato attribuito alla Corte di cassazione in tema di interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, privi di funzione normativa, è limitato alla sola verifica dei denunciati vizi di motivazione e malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale in quanto analogicamente applicabili. (Nella specie, la S.C. ha negato la natura normativa del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 74 del 2011, sul rilievo che lo stesso, non approvato con il procedimento previsto per l'emanazione dei regolamenti ministeriali, avesse ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta - "id.est.": assunzioni nel comparto scuola nell'a.s. 2011-2012 -, si rivolgesse a destinatari determinati e non innovasse l'ordinamento giuridico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Decr. Minist. min. IUR 10/08/2011 num. 74

Massime precedenti Conformi: N. 5480 del 1999 Rv. 527036 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28625 del 15/12/2020 (Rv. 659960 - 02)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
L. (MANNO NICOLA) contro C. (CINQUE FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2014

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Assunzioni dei disabili - Diritto alla riserva - Personale scolastico - Esercizio - Modalità - Retrodatazione giuridica delle assunzioni - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE In genere.

In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego privatizzato, il diritto alla riserva, quanto al personale della scuola, è esercitabile - in conformità al principio della assoluta preminenza della normativa posta a tutela dell'avviamento al lavoro dei disabili - in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico, a prescindere dalla retrodatazione giuridica di cui una di tali assunzioni abbia in concreto beneficiato, in quanto la retrodatazione in questione rileva ai soli fini giuridici e della anzianità.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 7, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 8, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Decr. Minist. min. IUR 10/08/2011 num. 74, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 9 com. 17, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12441 del 2016 Rv. 640373 - 01, N. 7889 del 2011 Rv. 616753 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28412 del 14/12/2020 (Rv. 659958 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
A. (MARCHESE GIOVANNI) contro L. (RIZZO FERNANDO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/03/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Art. 44, comma 9, del c.c.n.l. comparto sanità del 1.9.1995 - Delega alla contrattazione decentrata

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

concernente l'estensione dell'indennità giornaliera di cui al comma 6 al personale del ruolo sanitario diverso da quello infermieristico - Limiti - Clausole della contrattazione decentrata adottate in difformità dalla delega - Conseguenze.

L'art. 44, comma 9, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 delega la contrattazione decentrata, in una delimitata cornice di spesa, ad estendere l'erogazione dell'indennità giornaliera di cui al precedente comma 6 agli operatori del ruolo sanitario diversi dal personale infermieristico, purché impiegati nei servizi indicati nello stesso comma 6. Pertanto, le clausole di detta contrattazione che, in difformità dalla delega, introducano nuove indennità legate a particolari condizioni di lavoro ovvero estendano l'indennità di cui al citato comma 6 al personale del ruolo sanitario operante in servizi diversi da quelli indicati nel medesimo comma, sono nulle e non possono essere applicate ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997, "ratione temporis" vigente.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 6, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 9, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 45 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/11/1997 num. 396 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 213 del 2017 Rv. 642817 - 01, N. 5565 del 2014 Rv. 630275 - 01, N. 25686 del 2015 Rv. 638084 - 01, N. 18960 del 2015 Rv. 637046 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28408 del 14/12/2020 (Rv. 659957 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro S. (BRUNO RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2015

098147 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) Equo indennizzo - Domanda di aggravamento - Normativa applicabile - Regime giuridico vigente al momento della domanda originaria - Fondamento.

In materia di equo indennizzo, la domanda di revisione per aggravamento va valutata sulla base della normativa "ratione temporis" vigente al momento della domanda originaria con applicazione degli stessi criteri utilizzati per la primigenia quantificazione del beneficio, in quanto la revisione costituisce - avuto riguardo alla connessione, dal punto di vista medico, tra l'insorgenza della patologia e l'aggravamento della stessa, ed al legame esistente tra domanda di equo indennizzo ed istanza di revisione - una fase ulteriore ed eventuale dell'unico ed originario procedimento diretto a ristorare il lavoratore delle menomazioni dell'integrità fisica dovute a causa di servizio.

Riferimenti normativi: DPR 29/10/2001 num. 461 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6048 del 2014 Rv. 630463 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28415 del 14/12/2020 (Rv. 659959 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

C. (MUTARELLI FRANCESCO) contro D. (CIRILLO ERNESTO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2017

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103201 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE Obbligo di costituire un rapporto di lavoro derivante da accordo sindacale - Contenuto - Determinazione dell'oggetto del contratto di lavoro - Conseguenza - Esecuzione in forma specifica - Ammissibilità - Mancata assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni - Irrilevanza.

Nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 27841 del 2009 Rv. 611412 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12131 del 2011 Rv. 617318 - 01, N. 4915 del 2014 Rv. 629899 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28349 del 11/12/2020** (Rv. **659802 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (BENZONI FRANCESCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria - Accertamento d'ufficio - Necessità - Fonti d'informazione - Nozione - Fattispecie in tema di "violenza domestica".

In tema di protezione internazionale, il giudice è tenuto, in assolvimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a compiere tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonché ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento, ben potendo il giudice medesimo trarre - non rivestendo l'elencazione delle fonti contenuta nell'art. 8 citato carattere esclusivo - da concorrenti canali di informazione, anche via web, le informazioni sulla situazione del Paese estero, le quali, per la capillarità della loro diffusione e la facile accessibilità da parte dei consociati, vanno considerate alla stregua del fatto notorio. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda di protezione - fondata sulla violenza domestica subita da un soggetto che, rimasto orfano, aveva affermato di essere oggetto di persecuzione ad opera di familiari per motivi ereditari - sul mero rilievo che il Paese di origine, il Senegal, risultava in una situazione di buona stabilità e tolleranza religiosa secondo le fonti ufficiali, senza essere oggetto di specifiche direttive da parte dell'UNHCR; la S.C., nel cassare la sentenza, ha evidenziato che il predetto giudice avrebbe dovuto esercitare i propri poteri-doveri d'indagine ufficiosi e di acquisizione di informazioni aggiornate specificamente sulle violenze domestiche e sulla diffusione o meno di condizioni di schiavitù connesse alla situazione illustrata dal richiedente).

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 3 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2020 Rv. 659237 - 01, N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28350 del 11/12/2020 (Rv. 659803 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

R. (TREVISSON MAURO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/08/2014

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Domanda volta al riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 ("ratione temporis" vigente) - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

Colui che invoca l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223 del 1991 ("ratione temporis" vigente) è tenuto a provare di essere iscritto alle liste di mobilità, in ragione dello stato di disoccupazione involontaria in cui versa per aver perso il proprio posto di lavoro, nonché di avere la residenza nel territorio nazionale, non essendo sufficiente la deduzione di avere mantenuto un legame fisico ed umano col suddetto territorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, volta al conseguimento dell'indennità di mobilità, avanzata da un lavoratore che aveva trasferito da circa due anni la propria residenza all'estero, ritenendo non bastevole, a tal fine, la mera allegazione di suoi frequenti rientri presso l'abitazione italiana che avrebbero consentito l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di "condizionalità" previsto per le prestazioni di disoccupazione involontaria).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 2 com. 4, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21564 del 2017 Rv. 645871 - 01, N. 17936 del 2013 Rv. 627339 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28060 del 09/12/2020 (Rv. 659801 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA

CATERINA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2015

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Personale del soppresso Istituto per la Programmazione Industriale (IPI) - Natura pubblicistica del rapporto di lavoro - Sussistenza - Conseguenze - Divieto di conversione ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità.

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura pubblica del soppresso Istituto di Programmazione Industriale (IPI) e, conseguentemente, del rapporto di lavoro del proprio

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

personale, determina, nell'ipotesi di accertata illegittimità dei termini apposti ai contratti, l'applicazione, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 20 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2020 Rv. 657849 - 01, N. 24666 del 2016 Rv. 641975 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27750 del 03/12/2020 (Rv. 659800 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **LEO GIUSEPPINA.** *Relatore:* **LEO GIUSEPPINA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*
T. (MARESCA ARTURO) contro M. (VACIRCA SERGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/11/2015

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali - Esclusione - Fattispecie.

In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione variabile il premio per gli incentivi alla vendita con riferimento al periodo in cui il lavoratore era stato impossibilitato a raggiungere gli obiettivi, pur conseguiti negli anni precedenti, in ragione del licenziamento poi dichiarato illegittimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15066 del 2015 Rv. 636245 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020 (Rv. 659954 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **LEO GIUSEPPINA.** *Relatore:* **LEO GIUSEPPINA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*
G. (CELONI GUIDO) contro L. (ARGONAUTA FULVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/01/2015

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta-quietanza" - Significato - Interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c. - Esclusione - Ragioni.

La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13150 del 2016 Rv. 640406 - 01, N. 1150 del 1994 Rv. 485214 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 27747 del 03/12/2020 (Rv. 659799 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: LEO GIUSEPPINA. Relatore: LEO GIUSEPPINA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

P. (CATALDI ROSSANA) contro L. (SCAVONE MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 12/10/2015

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Obbligo contrattuale di sostituzione di un collega assente - Astensione collettiva da tale prestazione - Sciopero - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni disciplinari - Legittimità - Qualificazione della condotta datoriale come antisindacale - Esclusione.

Il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo previsto dall'accordo sindacale del 27 luglio 2010, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale di irrogazione delle sanzioni sia qualificabile come antisindacale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/2004

Massime precedenti Conformi: N. 23672 del 2014 Rv. 633487 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27761 del 03/12/2020 (Rv. 660064 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

L. (VACIRCA SERGIO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/02/2017

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Diritto alla maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Prescrizione - Decorrenza - Atti ministeriali di indirizzo e coordinamento - Presunzione legale di conoscenza - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il Ministero del lavoro riconosce l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in stabilimento o in reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto,

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo).

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 2856 del 2017 Rv. 642547 - 01, N. 30470 del 2019 Rv. 656312 - 01, N. 21117 del 2017 Rv. 645741 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27755 del 03/12/2020 (Rv. 659956 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

S. (RIZZO FERNANDO) contro A. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/02/2017

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario in servizio presso strutture sanitarie - Indennità c.d De Maria - Criteri di computo - Trattamenti retributivi accessori per lo svolgimento di funzioni dirigenziali - Inclusione - Condizioni - Ragioni.

L'indennità cd. De Maria, ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è volta all'equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che nel computo della stessa non va calcolata la retribuzione di risultato spettante per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7737 del 2018 Rv. 647675 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27763 del 03/12/2020 (Rv. 659634 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

G. (RICCARDI VINCENZO) contro C. (CARLINO ADELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2014

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021986/2018 65050001

Massime precedenti Conformi: N. 21986 del 2018 Rv. 650500 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020** (Rv. **659693 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

F. (REPETTO SILVIA) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/12/2014

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Interpretazione.

In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69

Massime precedenti Conformi: N. 12820 del 2016 Rv. 640230 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17707 del 2020 Rv. 658889 - 01, N. 30668 del 2019 Rv. 655879 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 27541 del 02/12/2020** (Rv. **659794 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

S. (SENA GIUSEPPE) contro C. (CARBONE LEONARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/04/2017

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Contributo per gli assistiti in stato di bisogno - Regolamento recante la disciplina della prestazione - Natura - Conseguenze.

I regolamenti con cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in attuazione delle disposizioni della l. n. 141 del 1992, disciplina il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari (nella specie, il regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno) non hanno valore regolamentare in senso proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel. c.c., bensì squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale, con la conseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 33 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 17, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 20, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 21, Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4296 del 2016 Rv. 639001 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 27547 del 02/12/2020** (Rv. **659795 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **D'ANTONIO ENRICA.** Relatore:

D'ANTONIO ENRICA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

I. (MARINUZZI DARIO) contro C. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/09/2013

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Funzionario comunale - Indennità premio di fine servizio - Base di calcolo - Retribuzione contributiva - Conferimento di incarico di dirigente a tempo determinato, ex art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Computabilità - Esclusione.

La retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, è costituita, a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, dai soli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, con la conseguenza che non rientra nel computo rilevante a tal fine la retribuzione percepita da un funzionario comunale al quale sia stato conferito, ex art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, un incarico dirigenziale a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30993 del 2019 Rv. 655887 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 27553 del 02/12/2020** (Rv. **659797 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA.

M. (ORONZO ANTONIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/02/2015

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto - Decadenza speciale ex art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003 - Applicabilità ai lavoratori soggetti al regime previgente - Esclusione - Estensione ad opera del d.m. 27 ottobre 2004 - Disapplicazione.

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit. Ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, e pertanto va disapplicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 5 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 47 com. 6, DM Lavoro e previdenza sociale 27/10/2004

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 14895 del 2015 Rv. 636230 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 27555 del 02/12/2020** (Rv. **659798 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

V. (SANTOCHIRICO CONCETTA) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/05/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Benefici contributivi da esposizione all'amianto - Domanda amministrativa all'INPS - Necessità - Overruling - Esclusione - Ragioni.

In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'istanza amministrativa intesa al conseguimento del beneficio previdenziale va proposta nei confronti dell'INPS, e non può essere sostituita dalla diversa domanda indirizzata all'INAIL al fine di ottenere la prova dell'avvenuta esposizione; peraltro, rivestendo la suddetta istanza la funzione di atto di avvio del procedimento amministrativo, preliminare all'esercizio dell'azione giudiziaria, la statuizione della giurisprudenza di legittimità circa l'improponibilità della domanda giudiziale che dalla stessa non sia stata preceduta non può dar luogo ad una fattispecie di c.d. "prospective overruling", configurabile soltanto con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 8937 del 2002 Rv. 555184 - 01, N. 11438 del 2017 Rv. 644255 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 27547 del 02/12/2020** (Rv. **659795 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **D'ANTONIO ENRICA.** Relatore: **D'ANTONIO ENRICA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (MARINUZZI DARIO) contro C. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/09/2013

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Incarichi dirigenziali a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali - Art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 "ratione temporis" vigente - Risoluzione di diritto del precedente rapporto - Interpretazione come aspettativa - Fondamento.

In materia di rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti pubblici locali, l'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, "ratione temporis" vigente, nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto del rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione al quale sia conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, con decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto, si applica anche nell'ipotesi in cui il dipendente provenga dallo stesso ente che conferisce l'incarico; prevedendo lo stesso comma 5 la possibilità che, all'esito dell'incarico, il rapporto apparentemente "risolto" venga ricostituito senza obbligo di superamento di un concorso, tale norma, anche nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, va interpretata, in conformità all'art. 97, comma 4, Cost., nel senso che non determina una vera e propria cessazione del rapporto, bensì la messa in

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

aspettativa senza assegni del soggetto cui è stato conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 11 com. 1 lett. B, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 849 del 2015 Rv. 634201 - 01, N. 478 del 2014 Rv. 629670 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27552 del 02/12/2020 (Rv. 659796 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

C. (MANASSERO DANIELA) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/07/2014

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Assistente di volo - Indennità di maternità - Computo - Indennità di volo - Inclusione - Fondamento.

In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, la retribuzione da assumere come parametro di riferimento va determinata esclusivamente alla stregua dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2011, il quale, pur facendo riferimento alle voci che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità; ne consegue che nella suddetta retribuzione l'indennità di volo dev'essere ricompresa per intero, restando irrilevante la misura in cui essa venga considerata ai fini del calcolo dell'indennità di malattia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 22, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 11414 del 2018 Rv. 648906 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27422 del 01/12/2020 (Rv. 659792 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GENGHINI MASSIMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

T. (GUARINO GIANCARLO) contro P. (DANIELE BARTOLOMEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2016

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Contratto di lavoro - Clausola penale accessoria - Legittimità - Presupposti - Consenso - Necessità - Fattispecie.

Nei contratti di lavoro può essere inserita una clausola penale accessoria purché sorretta dall'accordo delle parti, non rientrando la liquidazione anticipata del danno da inadempimento del lavoratore tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso di poter configurare una clausola penale nell'unilaterale forfettizzazione del danno compiuta dal datore di lavoro in una circolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Massime precedenti Vedi: N. 11908 del 2020 Rv. 658162 - 01, N. 23965 del 2004 Rv. 579136 - 01, N. 13956 del 2019 Rv. 653925 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 27424 del 01/12/2020** (Rv. **659793 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore:

DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TROIANI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2017

133196 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) Controversia in cui è parte una Amministrazione autonoma statale - Notifica della sentenza - Presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933 - Necessità - Contumacia dell'amministrazione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell'organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione proposto da un istituto tecnico scolastico, dotato di personalità giuridica ex art. 3 della l. n. 889 del 1931, che era rimasto contumace nel giudizio di merito e nei cui confronti la sentenza era stata notificata presso la sede legale dell'istituto, reputando inidonea tale notifica a far decorrere il termine breve per impugnare).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., DPR 08/03/1999 num. 275 art. 1 com. 7, DPR 04/08/2001 num. 352, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 3, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 179 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/2008 num. 200 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 18/02/2009 num. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15415 del 2017 Rv. 645069 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 5853 del 2017 Rv. 643276 - 01, N. 16560 del 2004 Rv. 576074 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 27427 del 01/12/2020** (Rv. **659692 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE'**

ROBERTO. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

D. (DEL MONDO FERDINANDO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2013

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Principio dell'automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c.- Applicabilità - Presupposti - Limite della prescrizione - Espressa previsione - Necessità - Fattispecie.

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE In genere.

Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sulla base di un'applicazione analogica della disciplina sull'assicurazione obbligatoria, aveva escluso la computabilità dei periodi svolti fuori ruolo dalla base di calcolo dell'indennità di premio servizio, prevista dalla l. n. 152 del 1968 in favore del personale degli enti locali e di natura previdenziale, sul presupposto che si fosse prescritto il diritto dell'ente alla percezione dei contributi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27 com. 2, Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 5, Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 1, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1460 del 2001 Rv. 543583 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21302 del 2020 Rv. 658925 - 01, N. 15589 del 2017 Rv. 644707 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11329 del 2005 Rv. 581408 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27420 del 01/12/2020 (Rv. 659661 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

N. (CIGLIANO FRANCESCO) contro C. (SPANU MARIA TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/10/2014

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego privatizzato - Attività incompatibili ex art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Partecipazione ad attività agricola - Inclusione - Fondamento.

Nel pubblico impiego privatizzato, nella specie alle dipendenze di un ente locale, anche la partecipazione alle imprese agricole, se caratterizzata da abitudine e professionalità, presumibili in caso sia prescelta la forma societaria, rientra nel divieto di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno, perché, interferendo con l'attività ordinaria del dipendente, è lesiva dei principi costituzionali di esclusività e di imparzialità della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98, DPR 10/01/1957 num. 57 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 57 art. 63, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28797 del 2017 Rv. 646265 - 01, N. 20555 del 2018 Rv. 650115 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020** (Rv. **659882 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

G. (TARTAGLIA ANGELO FIORE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/12/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio - Domanda volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere - Nesso di pregiudizialità logico-giuridica ai fini della sospensione facoltativa del giudizio - Esclusione - Fondamento.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

La domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ai fini della sospensione facoltativa del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., con quella volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, atteso che quest'ultima è ancorata a presupposti costitutivi diversi dalla prima, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15603 del 2015 Rv. 636531 - 01, N. 14146 del 2020 Rv. 658381 - 02, N. 13367 del 2020 Rv. 658519 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21969 del 2017 Rv. 645320 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 27684 del 03/12/2020** (Rv. **660062 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

contro

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - Rapporto di lavoro - Competenza territoriale - Foro della dipendenza cui era addetto il lavoratore - Cessazione del rapporto di lavoro - Limite temporale di cui all'art. 413, comma 3, c.p.c. - Operatività - Esclusione.

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, ai fini dell'individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il lavoratore alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., non opera il limite temporale previsto dal successivo comma 3, che si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione del lavoratore a prestarvi la sua opera.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 6192 del 1990 Rv. 467862 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14449 del 2019 Rv. 654021 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 27567 del 02/12/2020** (Rv. **659824 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Notificazione dell'atto di appello - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 16861 del 2018 Rv. 649539 - 01, N. 28451 del 2013 Rv. 629135 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 27565 del 02/12/2020** (Rv. **659823 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

T. (CANETTI UMBERTO) contro C. (GAROFALO DOMENICO)

Regola competenza

103219 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere di un successivo rapporto - Fori alternativi e concorrenti previsti dall'art. 413 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

Qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2152 del 2015 Rv. 634521 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020** (Rv. **660042 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

contro

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2019

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - Omesso deposito del ricorso - Facoltà del controricorrente - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità - Fondamento.

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3193 del 2016 Rv. 638563 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 26935 del 26/11/2020** (Rv. **659822 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

P. (FASANO FILOMENA) contro F. (DI PALMA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/01/2019

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cassazione con rinvio - Richiamo della sentenza di rinvio alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata, cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunciata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello; tuttavia, poiché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, è ammissibile il richiamo espresso della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 26567 del 2016 Rv. 642288 - 01, N. 5049 del 2020 Rv. 656939 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. 5 - , Ordinanza n. 29879 del 30/12/2020 (Rv. 660100 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (STEVANATO DARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/10/2012

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Regime cd. PEX - Possesso per almeno diciotto mesi - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

178538 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE In genere.

L'art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che l'esenzione prevista dal regime cd. PEX ("Participation Exemption") sia applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che siano state oggetto di ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello della cessione medesima poiché presupposto di tale agevolazione è che l'operazione interessata non sia connotata da intento speculativo. (La S.C. ha escluso l'applicazione del suindicato regime nel caso di cessione di ramo di azienda, rappresentato da diversi immobili facenti parte di un centro commerciale, in quanto esso non era stato detenuto ininterrottamente dal cedente nei diciotto mesi precedenti alla cessione, assumendo all'uopo rilievo la circostanza che gli immobili oggetto della cessione erano stati completati funzionalmente in epoca successiva a tale periodo, risultando irrilevante la presenza di autorizzazioni commerciali, di appalti per la costruzione e di un immobile ancora in corso di edificazione, atteso che si tratta di elementi futuri, determinandosi la concreta funzionalità solo con la dichiarazione di completamento dei lavori, dalla quale ricavare la conformità al titolo edificatorio e la coerenza con l'autorizzazione al commercio).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176

Sez. 5 - , Sentenza n. 29861 del 30/12/2020 (Rv. 660099 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CASSOTTA GIORGIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/01/2013

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Vendita di terreni - Tassazione della plusvalenza - Edificabilità - Presupposti - Stipula di convenzione urbanistica o rilascio di titolo edificatorio - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di terreni, l'edificabilità dell'immobile consegue direttamente all'adozione di uno strumento urbanistico generale o di una sua variante, pur in assenza di approvazione regionale, mentre non rileva l'avvenuta stipulazione di una convenzione urbanistica o il rilascio di un titolo edificatorio poiché, in caso contrario, si darebbe al privato la possibilità di decidere il momento dal quale tale edificabilità viene in essere.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 15584 del 2016 Rv. 640637 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29895 del 30/12/2020 (Rv. 660103 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/04/2016

177518 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Trasferimento immobiliare - Cessione soggetta ad IVA - Agevolazione ex art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 - Incompatibilità - Esclusione.

In tema di agevolazioni fiscali, l'imponibilità ai fini IVA di un atto non esclude l'applicazione ad esso della norma speciale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 che prevede l'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 48

Massime precedenti Difformi: N. 8094 del 2018 Rv. 647725 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29886 del 30/12/2020 (Rv. 660101 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

B. (STASI ALESSANDRA) contro E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/04/2016

177277 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI SECONDO GRADO Sezioni "staccate" ex art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 545 del 1992 - Rapporto con le Commissioni tributarie regionali - Mere articolazioni interne - Spostamento di fascicoli dalla sezione "staccata" alla sede centrale - Presupposti - Violazione dell'art. 25 Cost. - Esclusione.

In tema di rapporti tra sede centrale e sezioni "staccate" delle Commissioni tributarie regionali, il giudice precostituito per legge a trattare gli appelli avverso le pronunce emesse dalle Commissioni tributarie provinciali di una Regione è la Commissione tributaria regionale e non la sezione "staccata" della stessa, non rilevando che questa operi, "per criteri interni di riparto", in un determinato ambito territoriale. Infatti, essendo le sezioni "staccate" mere articolazioni interne delle Commissioni tributarie regionali, il rapporto fra le prime e le seconde non attiene alla competenza territoriale e non incide sulla validità degli atti processuali, con la conseguenza che lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione "staccata" alla sede centrale o viceversa non viola l'art. 25 Cost., nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 35, Costituzione art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 14995 del 2020 Rv. 658396 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29913 del 30/12/2020** (Rv. **660158 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (GRANDE DONATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/01/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Rimborsio ex art. 9, comma 17, della l. 289 del 2002 - Province terremotate in Sicilia - Termine di presentazione dell'istanza - Decorrenza.

L'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4291 del 2018 Rv. 647136 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29892 del 30/12/2020** (Rv. **660102 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/09/2013

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Locazione finanziaria - Fatturazione anticipata dei canoni - Diritto alla detrazione dell'IVA - Sussistenza.

In tema di locazione finanziaria, la fattura in acconto relativa ai canoni che dovranno essere corrisposti può essere emessa in via anticipata rispetto alla data del pagamento, senza che per questo venga meno il diritto del cessionario alla detrazione dell'IVA in essa addebitata, esigibile dal momento della sua emissione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33488 del 2018 Rv. 652060 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29722 del 29/12/2020** (Rv. **660039 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

D. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 04/04/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177212 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Specialità rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c. - "Ratio" - Contenuto - Cessione conforme a legge o in frode al fisco - Differente disciplina.

In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari, disposizioni speciali rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., dirette ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme a legge, viene valorizzata la diligenza del cessionario nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, così assumendo il primo una responsabilità sussidiaria, con "beneficium excussionis", limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative al triennio prima del contratto ovvero anche anteriori, ma irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari); diversamente, nell'ipotesi di cessione in frode al fisco, la responsabilità del cessionario è presunta "iuris tantum", "quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante" e senza i limiti previsti dai per le cessioni conformi a legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2650 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 5979 del 2014 Rv. 630640 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9219 del 2017 Rv. 643953 - 01, N. 17264 del 2017 Rv. 644899 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29722 del 29/12/2020** (Rv. **660039 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

D. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 04/04/2012

177212 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI Cartella di pagamento - Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Preventiva notifica dell'avviso di accertamento al cessionario - Esclusione - Ragioni.

L'avviso di accertamento, relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni, diretto al cedente dell'azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quella in frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2650

Massime precedenti Vedi: N. 31610 del 2018 Rv. 652106 - 01, N. 26480 del 2020 Rv. 659507 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29732 del 29/12/2020** (Rv. **660040 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PIRRELLI ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 07/10/2013

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Disposizione del diritto controverso da parte dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle contestazioni del contribuente - Natura di nuovo accertamento - Esclusione - Riduzione della domanda - Configurabilità - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa fiscale residua - Sussistenza.

In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora l'amministrazione si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere - dovere di semplicemente ridurre la domanda rinunciando ad una parte di essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Conformi: N. 15413 del 2017 Rv. 644716 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020** (Rv. **660157 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **SAIEVA GIUSEPPE**. Relatore: **SAIEVA GIUSEPPE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/01/2014

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di selezione e valutazione delle prove - Sussistenza - Esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza - Fondamento.

Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 520 del 2005 Rv. 580652 - 01, N. 22801 del 2009 Rv. 609755 - 01, N. 3601 del 2006 Rv. 588309 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29507 del 24/12/2020** (Rv. **659973 - 02**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

I. (CARTA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/10/2015

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Conferimento di beni e rapporti in un "trust" - Intestazione formale in capo al "trustee" in qualità di rappresentante del "trust" - Esclusione - Presupposto impositivo - Accrescimento patrimoniale - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

L'istituzione di un "trust" ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del "trustee", che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Costituzione art. 53, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31445 del 2018 Rv. 652134 - 01, N. 2043 del 2017 Rv. 642711 - 01, N. 11401 del 2019 Rv. 653718 - 01, N. 8082 del 2020 Rv. 657589 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29507 del 24/12/2020** (Rv. **659973 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

I. (CARTA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/10/2015

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Elezione di domicilio presso il difensore - Finalità - Indicazione del luogo in cui ha lo studio professionale - Conseguenze - Fattispecie.

Nel contenzioso tributario, l'elezione di domicilio presso il professionista che assiste il contribuente ha la mera funzione di individuare la sede dello studio, sicché è onere del notificante accertare, a prescindere dalla comunicazione del mutamento di indirizzo da parte del difensore, quale ne sia l'effettiva ubicazione, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo di iscrizione; pertanto è valida la notifica (nella specie di atto di appello andata a buon fine) effettuata presso lo studio, pur situato in indirizzo diverso da quello originariamente indicato ed eletto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8618 del 2019 Rv. 653527 - 01, N. 5749 del 2016 Rv. 639137 - 01, N. 13238 del 2016 Rv. 640135 - 01, N. 28712 del 2017 Rv. 646231 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29506 del 24/12/2020 (Rv. 659989 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

S. (DAMIANI PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 22/10/2015

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Patto di famiglia - Imposta sulle donazioni - Applicabilità - Limiti - Esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Ambito applicativo - Liquidazioni operate in favore dei legittimari - Esclusione - Ragioni.

Il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Il pagamento dell'imposta va però escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica solo alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni, giammai, quindi, alle liquidazioni operate dal discendente in favore di altri legittimari, sia perché trattasi di previsione di stretta interpretazione, sia in considerazione della "ratio" normativa, volta a favorire la prosecuzione dell'azienda da parte dei discendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 768 quater, Cod. Civ. art. 458

Massime precedenti Vedi: N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29506 del 24/12/2020 (Rv. 659989 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

S. (DAMIANI PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 22/10/2015

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Patto di famiglia - Liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda in favore del legittimario non assegnatario - Art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di trattamento fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile l'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 768 quater, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29498 del 24/12/2020** (Rv. **660038 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

M. (BELLI CONTARINI EDOARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 27/03/2014

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - Cessioni DI BENI Cessione intracomunitaria - Non imponibilità - Presupposti - Onere probatorio del cedente - Contenuto.

In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4045 del 2019 Rv. 652945 - 01, N. 28831 del 2019 Rv. 655598 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29503 del 24/12/2020** (Rv. **659972 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

G. (MARTIELLI VITO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/04/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale a carico di una s.r.l. a ristretta base azionaria - Emersione di utili extra bilancio - Avviso di accertamento nei confronti del socio di maggioranza - Legittimità - Fondamento - Definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 da parte della società - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di maggioranza (nella specie, per la quota del 95 per cento) di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.) a ristretta base azionaria, operando, in tal caso, la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancio prodotti, che si fonda sul disposto di cui all'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che assuma rilievo che la società abbia aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017, essendo la società ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 art. 1

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 386 del 2016 Rv. 638251 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15076 del 2020 Rv. 658660 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29365 del 23/12/2020 (Rv. 659988 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

T. (MAINARDI ALESSANDRO GINO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/01/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni tributarie - Beneficio ex art. 6 l. n. 388 del 2000 - Spettanza - Investimenti per prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa che li realizza - Sussistenza - Fondamento - Danni provocati da terzi - Esclusione - Ragioni.

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa, oltre a trasformare l'agevolazione stessa in aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e 89 del Trattato CEE (e successivamente con gli artt. da 107 a 109 TFUE), in favore di quelle imprese il cui oggetto sociale sia quello di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente e i relativi investimenti siano strutturalmente diretti a tali fini.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 16, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 18, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 89, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 108, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 109

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29364 del 23/12/2020 (Rv. 659987 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

E. (VACCARI GIOIA) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/11/2015

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Processo tributario - Natura di impugnazione-merito - Impugnazione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Invalidità derivata dell'iscrizione per annullamento di cartella di pagamento iscritta a ruolo e conseguente modifica quantitativa del suo presupposto legittimante - Doveri del giudice - Annullamento dell'iscrizione - Esclusione - Riduzione dell'iscrizione e dell'ipoteca - Sussistenza.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbia accertato l'invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" l'iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c. dell'importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Civ. art. 2872

Massime precedenti Vedi: N. 18777 del 2020 Rv. 658860 - 01, N. 22804 del 2015 Rv. 637347 - 01, N. 23661 del 2020 Rv. 659521 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29367 del 23/12/2020 (Rv. 660037 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

R. (BERETTA EMILIO BATTISTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/06/2016

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Evasione di imposta di bollo - Assegni bancari senza data - Nullità e inesistenza - Regime sanzionatorio applicabile.

279053 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE In genere.

L'evasione dell'imposta di bollo, in caso di emissione di assegno privo dell'indicazione della data, in quanto tale radicalmente nullo e inesistente come titolo esecutivo, va assoggettata al regime sanzionatorio statuito dal comma 1 dell'art. 25, d.P.R. n. 642 del 1972 e non a quello più grave previsto per le cambiali dal medesimo art. 25, comma 3.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 25 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 642 art. 25 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12806 del 1997 Rv. 511016 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6469 del 1996 Rv. 498610 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10357 del 2015 Rv. 635590 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020 (Rv. 659970 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

P. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2014

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE IVA - Estrazione di beni da deposito IVA - Inversione contabile - Obblighi di documentazione - Insorgenza - Conseguenze - Sanzionabilità - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema d'IVA, nel caso di estrazione di beni da deposito IVA di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, con autofatturazione, nel sistema di inversione contabile (c.d. reverse charge) gli obblighi di documentazione sorgono nel momento del compimento dell'operazione imponibile, che, a sua volta, coincide con la detta estrazione, con la conseguente sanzionabilità ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, della ritardata autofatturazione (e della correlata registrazione), essendo tale disposizione volta a garantire l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare l'evasione d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 23/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33118 del 2019 Rv. 656389 - 01, N. 12460 del 2014 Rv. 631103 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020 (Rv. 659970 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

P. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali e formali - Punibilità - Violazioni meramente formali - Punibilità - Esclusione - Valutazione in concreto della natura della violazione - Modalità.

In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, st.contr. e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12639 del 2017 Rv. 644691 - 01, N. 4960 del 2017 Rv. 643217 - 02, N. 901 del 2019 Rv. 652459 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020 (Rv. 659970 - 03)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

P. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Cumulo giuridico -

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Concorso materiale omogeneo - Violazioni di carattere formale - Plurime ritardate autofatturazioni - Configurabilità.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il cumulo giuridico di cui l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera anche nelle ipotesi di cd. "concorso materiale omogeneo", ossia quando, con più azioni od omissioni, si commettono diverse violazioni della stessa disposizione, "formali" e non "sostanziali" perché non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Conseguentemente, detto principio opera nel caso di plurime ritardate autofatturazioni, e delle conseguenti registrazioni, nel sistema di inversione contabile (cd. "reverse charge"), rispetto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA, di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, comunque avvenute nel termine per la comunicazione della dichiarazione periodica IVA.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 1974 del 2020 Rv. 657328 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28940 del 17/12/2020 (Rv. 659971 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/07/2014

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Iva - Prestazioni diagnostiche rese da laboratori accreditati col SSN - Esenzione - Spettanza - Giurisprudenza unionale.

In tema di IVA, alle prestazioni consistenti in analisi di laboratorio espletate da una struttura accreditata col servizio sanitario nazionale nell'interesse di pazienti di altra struttura accreditata e su incarico di questa, spetta l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la giurisprudenza unionale stabilito che è indifferente, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, che il laboratorio che esegue il prelievo proceda anche alle analisi, oppure le demandi ad un altro laboratorio pur restandone responsabile verso il paziente, a nulla rilevando la circostanza che la prestazione non sia stata fornita nell'ambito di un rapporto di fiducia tra paziente e prestatore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25440 del 2018 Rv. 650802 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28563 del 15/12/2020 (Rv. 659821 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **D'ORIANO MILENA.** *Relatore:* **D'ORIANO MILENA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

C. (ARMELLA SARA) contro C. (ACQUARONE LORENZO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 29/03/2011

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Concessionario di area demaniale marittima titolare di stabilimento balneare - Disciplina successiva alla modifica di cui all'art. 18,

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

comma 3, l. n. 388 del 2000 - Imposta - Applicabilità - Verifica della natura reale od obbligatoria del diritto di costruire - Necessità - Esclusione.

In tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 10/12/2000 num. 388 art. 18 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 24969 del 2010 Rv. 615380 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28567 del 15/12/2020 (Rv. 659969 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: FASANO ANNA MARIA. Relatore: FASANO ANNA MARIA.

C. (FORMICHINI LAURA) contro R. (BORA LUCIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/03/2011

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa) - Terre e rocce da scavo - Esclusione o esenzione dal tributo - Onere della prova a carico del contribuente - Condizioni.

Ai fini dell'applicabilità alle terre e rocce da scavo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), istituito dall'art. 3, commi 24 ss., della l. n. 549 del 1995, il riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente, nella disciplina "ratione temporis" applicabile per attività svolte negli anni dal 2000 al 2004 (art. 8, comma 1, lett. f-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, così come interpretato autenticamente dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, l. n. 443 del 2001), opera nel senso che: a) spetta all'Amministrazione, trattandosi di prova relativa all'esistenza del presupposto per la legittimità dell'imposizione, provare le condizioni per la sussistenza della qualifica di rifiuto, e, quindi, che il detentore si "disfi", "abbia intenzione di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" del materiale; b) spetta al contribuente, trattandosi di prova relativa ad una causa di esenzione o di esclusione da un determinato tributo, provare l'effettivo riutilizzo dei materiali secondo un progetto ambientalmente compatibile; c) spetta all'Amministrazione, trattandosi di prova relativa alle ragioni di esclusione della deroga al normale regime dei rifiuti, provare l'esistenza di un grado di inquinamento dei materiali superiore ai parametri di legge che ne impedisce il riutilizzo.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 24 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 18 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13465 del 2012 Rv. 623504 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13115 del 2012 Rv. 623858 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28263 del 11/12/2020** (Rv. **660036 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**.

Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ALIANI ANGELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 03/06/2013

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE IVA - Obbligo di versamento per l'intero ammontare indicato in fattura - Fondamento - Contrasto con il principio di neutralità dell'Iva - Insussistenza - Ragioni - Prevalenza della funzione ripristinatoria derivante da difetto di rettifica o annullamento della fattura - Eccezione in caso di assenza di rischio di perdita del gettito fiscale derivante dal diritto alla detrazione.

In tema d'IVA, in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l'obbligo di versamento dell'imposta per l'intero ammontare indicato in fattura, in quanto l'emissione del documento contabile determina l'insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell'IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall'esercizio del diritto alla detrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4344 del 2019 Rv. 652800 - 01, N. 10974 del 2019 Rv. 653953 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28263 del 11/12/2020** (Rv. **660036 - 02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**.

Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ALIANI ANGELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 03/06/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Diritto alla detrazione - Momento di insorgenza - Realizzazione dell'operazione - Necessità - Conseguenze in caso di operazioni inesistenti - Assenza del diritto - Contrasto con principio di neutralità dell'Iva - Esclusione - Ragioni.

In tema d'IVA, il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diviene esigibile, ossia all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, con la conseguenza che la fittizietà delle predette operazioni ne impedisce l'insorgenza, non essendo sufficiente la loro menzione nelle fatture, senza che ciò contrasti col principio della neutralità fiscale, il quale, in quanto espressione del generale principio della parità di trattamento, consente trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un'operazione effettivamente realizzata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6793 del 2020 Rv. 657539 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020 (Rv. 660035 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: SAIEVA GIUSEPPE. Relatore: SAIEVA GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GALLI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/11/2012

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Detrazione Iva e deducibilità costi - Regolarità delle scritture contabili - Necessità - Operazioni inesistenti - Deduzione di costi inerenti e detrazione di Iva - Regolarità della documentazione contabile e delle fatture a fini Iva - Necessità - Conseguenze - Contestazione su operazioni inesistenti - Riparto dell'onere della prova - A carico dell'Amministrazione - Modalità - Prova contraria per il contribuente.

Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2701

Massime precedenti Vedi: N. 26802 del 2020 Rv. 659559 - 01, N. 17619 del 2018 Rv. 649610 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28174 del 10/12/2020 (Rv. 659986 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

M. (SCRIPPELLITI NINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/05/2012

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Giudizio di cassazione - Memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Trasmissione alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Contiguità cronologica tra spedizione e consegna - Differenze dal deposito a mezzo posta.

Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. consegnata tempestivamente alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione, in quanto, a differenza del deposito a mezzo posta, la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del Collegio e delle parti, e tenuto conto sia dell'equiparazione della PEC alla raccomandata, ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), sia dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 27672 del 2020 Rv. 659534 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18960 del 2020 Rv. 658909 - 01, N. 8216 del 2020 Rv. 657566 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28175 del 10/12/2020 (Rv. 660034 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

M. (SCRIPELLITI NINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/09/2013

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028174/2020 65998601

Massime precedenti Conformi: N. 28174 del 2020 Rv. 659986 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 27963 del 07/12/2020 (Rv. 659818 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CARLEVARO ANSELMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/07/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omessa presentazione della dichiarazione annuale sulla imposta sul valore aggiunto - Sanzione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 471 del 1997 applicata con l'avviso di accertamento e ulteriore sanzione di cui all'art. 13 medesimo d.lgs. con l'atto di contestazione - Differenze - Presupposti della sanzione di cui all'art. 13 - Conseguenze.

In tema di violazioni tributarie, la sanzione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 punisce la "dichiarazione infedele", che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre quella di cui all'art. 13 del citato d.lgs. punisce il mancato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza che rilevi al riguardo la loro indicazione nella contabilità. Ne deriva che, in caso di omessa indicazione, nella dichiarazione annuale IVA, dell'importo effettivamente dovuto, il mancato pagamento dell'imposta costituisce diretta conseguenza dell'omessa dichiarazione, integrandosi in tal modo la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, che copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell'imposta dovuta, con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all'art. 13 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27982 del 07/12/2020** (Rv. **659820 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.**

P. (BENINCASA MAURIZIO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/04/2014

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova indiziaria - Meccanismo di funzionamento - Attendibilità del fatto noto e conseguenze sul fatto ignorato - Conseguenze sul divieto di doppie presunzioni.

In tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20748 del 2019 Rv. 655040 - 01, N. 245 del 2014 Rv. 629081 - 01, N. 15003 del 2017 Rv. 644693 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27976 del 07/12/2020** (Rv. **659819 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.**

M. (VITIELLO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 05/07/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Luogo della notifica - Alternativamente presso la sede centrale dell'Agenzia o presso gli uffici periferici - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legge 18/12/1992 num. 546 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3118 del 2006 Rv. 587609 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27976 del 07/12/2020** (Rv. **659819 - 02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.**

M. (VITIELLO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 05/07/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Disapplicazione della disciplina delle società di comodo - Presupposti - Scelta volontaria dell'imprenditore di cedere in comodato gratuito i beni aziendali - Esclusione.

In tema di società di comodo, la disapplicazione della normativa antielusiva, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, impone all'impresa di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità oggettiva di esercitare l'attività produttiva e conseguentemente di ottenere proventi, sicché non può riconoscersi nel caso in cui la loro mancata percezione dipenda da una scelta volontaria dell'imprenditore, qual è quella di cedere in comodato d'uso gratuito i beni aziendali.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9852 del 2018 Rv. 647962 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27814 del 04/12/2020** (Rv. **659817 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CIPRIANI STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/07/2013

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Operazioni soggettivamente inesistenti - Valutazione della consapevolezza del contribuente dell'evasione di imposta - Risultanze del processo penale - Sufficienza - Esclusione - Valutazione del compendio probatorio acquisito nel processo tributario - Necessità - Fondamento.

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2017 Rv. 646971 - 01, N. 16262 del 2017 Rv. 644927 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27788 del 04/12/2020** (Rv. **659815 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (STEFANORI ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/06/2013

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Avviso di accertamento parziale - Possibilità di procedere ad ulteriore accertamento per il medesimo periodo di imposta - Sussistenza - Condizioni - Elementi nuovi o conosciuti successivamente - Necessità - Fondamento - Applicazione della disciplina su accertamento integrativo - Esclusione - Principio della unicità dell'accertamento e diritto di difesa.

L'avviso di accertamento parziale ex artt. 41 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce all'Ufficio di procedere ad un ulteriore accertamento, per il medesimo periodo di imposta, nei termini di decadenza previsti dalla legge, purché questo sia fondato su fonti diverse da quelle poste a base del primo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'ente impositore, sia ad esso sopravvenuta, non già in applicazione degli artt. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamento integrativo, stante la non sovrapponibilità dei due istituti, ma in applicazione del generale principio della tendenziale unicità degli accertamenti, di cui gli strumenti previsti da queste due disposizioni costituiscono deroga, altrimenti pregiudicandosi il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva che tale principio garantisce.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23685 del 2018 Rv. 650520 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27810 del 04/12/2020** (Rv. **659816 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

I. (VERSIGLIONI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 27/01/2011

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Procedura Docfa - Stima dell'immobile destinato a parcheggio - Tariffa comunale - Fatto notorio - Esclusione - Dovere di allegazione della parte - Conseguenze in sede di legittimità.

In tema di procedura Docfa, non costituiscono fatto notorio, ai fini della valutazione di un immobile adibito a parcheggio, le tariffe comunali vigenti nello stesso, essendo il fatto notorio caratterizzato dall'essere conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. Esso peraltro svincola dall'onere della prova, ma non anche dall'onere della sua allegazione, sicché il contribuente, che lamenti in sede di legittimità la sua mancata valutazione da parte del giudice del merito, è tenuto, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., a indicare il come e il quando dell'avvenuta sua deduzione in giudizio e la sua decisività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27672 del 03/12/2020** (Rv. **659534 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore:

NICASTRO GIUSEPPE. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

M. (CIMINO GIUSEPPE) contro E. (RICCIO ANTONELLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/10/2013

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Giudizio di cassazione - Memoria ex art. 380-bis c.p.c. - Deposito telematico attraverso invio dall'indirizzo PEC del difensore all'indirizzo PEC della cancelleria e dal questa ricevuta - Utilizzabilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata telematicamente dal ricorrente mediante l'invio dall'indirizzo PEC indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo PEC della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta, considerati sia l'equiparazione della PEC alla raccomandata stabilita dal vigente art. 6, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), recante il Codice dell'amministrazione digitale, sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18960 del 2020 Rv. 658909 - 01, N. 8216 del 2020 Rv. 657566 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27692 del 03/12/2020** (Rv. **659968 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **PAOLITTO LIBERATO.** Relatore:

PAOLITTO LIBERATO.

B. (RINALDI FERRI LUIGI) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/02/2015

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Divisione che non prevede conguagli - Potere di rettifica dei valori dichiarati - Esercitabilità dall'Amministrazione - Esclusione - Fondamento - Natura dichiarativa ai fini tributari e inapplicabilità della deroga alla disciplina di cui all'art. 53, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131 del 1985, prevista dall'art. 52, comma 5 bis, d.P.R. cit. - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, con riguardo alla divisione che non preveda conguagli, ai sensi dell'art. 34, d.P.R. n. 131 del 1986, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto di divisione non può essere esercitato dall'Amministrazione, stante la natura dichiarativa, a fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 52, comma 5 bis d.p.r. cit., alla disciplina posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, con conseguente preclusione all'accertamento dei conguagli cd. fittizi di cui all'art. 34, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, qualora le quote attribuite ai dividendi rispondano ai parametri catastali delineati dall'istituto della cd. valutazione automatica degli immobili.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27075 del 2014 Rv. 633731 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 27648 del 03/12/2020 (Rv. 659965 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GRANDE CORRADO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/02/2011

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Iva - Operazione di factoring - Natura - Esenzione da IVA - Accertamento dello scopo concreto - Necessità - Conseguenze.

In tema di IVA, poiché le operazioni di factoring, consistenti nel recupero e nell'incasso dei crediti di un terzo, configurano prestazioni imponibili non esenti, occorre accertare lo scopo pratico dell'operazione, che sarà esente dall'imposta qualora riveli natura finanziaria, conformando altresì l'attività svolta dal mandatario senza rappresentanza incaricato della stipulazione dei relativi contratti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16850 del 2017 Rv. 644768 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27665 del 03/12/2020 (Rv. 659967 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

M. (GIGANTINO GIANLUCA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB. I GRADO BOLOGNA, 19/01/2018

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Successioni - Art. 56-bis, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 - Liberalità diverse dalle donazioni - Sottoposizione a imposta - Condizioni - Aliquota da applicare. pg. 9

In tema di imposta di successione, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti gli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione di cui all'art. 769 c.c., che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono sottoposte ad imposta quando siano di valore superiore alle franchigie previste e l'interessato, nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, abbia reso una dichiarazione in merito alla loro esistenza, applicandosi l'aliquota massima dell'8 per cento, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis com. 1, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27650 del 03/12/2020** (Rv. **659966 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

R. (CAUMONT CAIMI CRISTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/11/2017

154052 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO Sostituzione della concessione esattoriale con attribuzione del servizio di riscossione a società a partecipazione pubblica - Aggio per lo svolgimento dell'attività esattoriale - Natura - Percentuale fissata "ope legis" - Limite quantitativo - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione, a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione "ex lege" del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica strumentale all'Agenzia delle entrate, permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17279 del 2018 Rv. 649517 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27481 del 02/12/2020** (Rv. **659814 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

L. (PAPALE CIRO) contro R. (GAROFOLI UMBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/05/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Ici - Sequestro civile giudiziario o amministrativo - Soggetto passivo d'imposta - Destinatario - Intervenuta confisca o demolizione - Cessazione - Fondamento.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il destinatario del provvedimento di sequestro civile, giudiziario o amministrativo, di un bene immobile rimane soggetto passivo di imposta finché non sopravvenga il decreto di confisca o l'esecuzione della demolizione del bene, che, fino a quel momento, rimane nella sua disponibilità, diretta o indiretta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 51 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19881 del 2017 Rv. 645669 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27490 del 02/12/2020** (Rv. **660033 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

G. (VIANELLO RICCARDO) contro A.

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 27/06/2016

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento emessa dallo Stato italiano in assistenza tributaria ad altro Stato membro - Necessità di rispetto dei termini ex art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE, l'Amministrazione erariale italiana, richiesta della riscossione da parte di altro Stato membro, nell'emettere la cartella non è tenuta al rispetto dei termini fissati dall'art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto il richiamo a tale decreto operato dal d.lgs. n. 67 del 2003, è limitato unicamente alla procedura da utilizzare per la riscossione in esito alla richiesta di assistenza, e non anche ai termini ivi previsti per la riscossione dei tributi nazionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 8, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 9, Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676

Massime precedenti Vedi: N. 20189 del 2020 Rv. 659045 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27368 del 01/12/2020** (Rv. **659696 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE**. Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (TAVERNA SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/10/2011

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità - Oggetto del giudizio di legittimità - Giustificazione della decisione - Esclusione - Invalidità denunciata e incongruità della motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Esame diretto degli atti.

In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17268 del 2020 Rv. 658936 - 01, N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01, N. 15071 del 2012 Rv. 623617 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27389 del 01/12/2020** (Rv. **659695 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore:

MANCINI LAURA. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (CIRILLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/06/2013

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Iva - Acquisti in sospensione di imposta - Stato di esportatore abituale o agevolato ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972 - Limite quantitativo (plafond) ex art. 1 d.l. n. 746 del 1983 - Natura - Applicabilità alle sole cessioni all'esportazione - Esclusione - Estensione a tutte le operazioni non imponibili previste dalla legge - Sussistenza - Applicazione alle operazioni ex art. 8 bis d.P.R. n. 633 del 1972.

In tema di IVA, il limite quantitativo del 10 per cento del volume complessivo degli affari previsto dall'art. 1 d.l. n. 746 del 1983 al fine di godere del beneficio della sospensione di imposta, costituente il presupposto per lo stato di "esportatore abituale o agevolato" di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 633 del 1972, ha carattere generale e riguarda tutte le operazioni non imponibili, ivi comprese quelle assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 bis del d.p.r. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22430 del 2014 Rv. 632736 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27409 del 01/12/2020** (Rv. **659813 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO**

SARDO GIUSEPPE. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

G. (MARAN PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/05/2017

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro - Divisione di beni comuni - Attribuzione al condividente di un bene di valore superiore alla quota spettantegli - Parificazione a una vendita - Sussistenza - Previsione di conguagli - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure" di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 20119 del 2012 Rv. 624176 - 01, N. 17512 del 2017 Rv. 644909 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29683 del 28/12/2020 (Rv. 660106 - 02)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: LA TORRE MARIA ENZA. Relatore: LA TORRE MARIA ENZA.

C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro C. (MAINI STEFANO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/04/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011844/2017 64412601

Massime precedenti Conformi: N. 11844 del 2017 Rv. 644126 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29683 del 28/12/2020 (Rv. 660106 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: LA TORRE MARIA ENZA. Relatore: LA TORRE MARIA ENZA.

C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro C. (MAINI STEFANO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/04/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013845/2017 64471101

Massime precedenti Conformi: N. 13845 del 2017 Rv. 644711 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29685 del 28/12/2020 (Rv. 660107 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: LA TORRE MARIA ENZA. Relatore: LA TORRE MARIA ENZA.

R. (ROSSI DOMENICO) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica da effettuare entro termine perentorio – Rinnovazione per ordine del giudice – Effetti – Decorrenza – Ora per allora – Fondamento.

L'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20830 del 2013 Rv. 627938 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28923 del 17/12/2020 (Rv. 659974 - 01)

Presidente: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Estensore: LA TORRE MARIA ENZA.

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA.

M. (GRANELLI CARLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/04/2019

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte ipo-catastali - Diritti reali - Rinuncia - Trasferimento - Assimilabilità - Fondamento - Conseguenze - Prassi amministrativa - Conformità.

In tema di imposte di ipocatastali, l'atto di rinuncia a titolo gratuito di un diritto reale immobiliare di godimento sconta l'imposta in misura proporzionale, rientrando nella nozione di "trasferimento" di cui all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, in conformità, peraltro, alla prassi amministrativa agenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art.1 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 14279 del 2000 Rv. 541302 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28116 del 10/12/2020 (Rv. 659828 - 01)

Presidente: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GRANATA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/01/2019

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Compensi del giudice tributario - Regime di tassazione separata - Esclusione in caso di corresponsione di emolumenti in periodo di imposta successivo per "ritardo fisiologico" - Criteri di individuazione - Assenza di indicazione nel d.lgs. n. 545 del 1992 art. 13 - Intervento surrogatorio del giudice ex artt. 1183 c.c. e 97 Cost.

In tema di compensi dei giudici tributari, assimilati a quelli da lavoro dipendente, il regime della tassazione separata va escluso se la corresponsione degli emolumenti viene effettuata in un periodo di imposta successivo che superi il ritardo fisiologico, il quale, in assenza di precisa indicazione normativa nel testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 c.c. e 97 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 13 CORTE COST., DPR 21/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 21/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3581 del 2020 Rv. 657381 - 02

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020** (Rv. **659827 - 01**)

Presidente: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

F. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2018

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Compensi al difensore – Liquidazione – Limiti al ricorso per cassazione – Denunciabilità della
violazione del limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.p.c.

In tema di spese processuali, è ammissibile il ricorso per cassazione, per violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., avverso la sentenza che liquida i compensi al difensore, al netto degli esborsi, con somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01, N. 25804 del 2015 Rv. 638076 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Sentenza** n. 28180 del 10/12/2020 (Rv. 659910 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (AMBROSIO RENATO) contro R. (SICCARDI FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/04/2017

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 087 STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri "derivata" a soggetto delegato dallo Stato - Rinunciabilità da parte del delegato - Esclusione - Fondamento.

L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per gli atti compiuti da soggetto privato che agisce per conto e su delega dello Stato - la quale si caratterizza come immunità "derivata" di tipo funzionale, costituente specificazione di quella propria dello Stato delegante - non è rinunciabile da parte del soggetto delegato, atteso che essa trova fondamento nell'esigenza di evitare l'elusione del divieto di convenire uno Stato in giudizio dinanzi al giudice straniero mediante l'azione proposta contro il soggetto delegato; pertanto la legittimazione a rinunciarvi spetta esclusivamente allo Stato titolare effettivo dell'immunità diretta, e non al beneficiario dell'immunità "derivata".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10

Costituzione art. 11

Sez. U - , **Sentenza** n. 28180 del 10/12/2020 (Rv. 659910 - 02)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (AMBROSIO RENATO) contro R. (SICCARDI FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/04/2017

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 087 STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri - Applicabilità ai soli atti compiuti "iure imperii" - Fondamento - Fattispecie relativa ad organizzazione riconosciuta di Stato estero avente per oggetto l'attività di classificazione e certificazione di navi.

Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri ("par in parem non habet imperium") non ha valore assoluto ma trova operatività esclusivamente con riferimento agli atti compiuti "iure imperii", che costituiscono estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica; tale prerogativa, pertanto, si estende alle persone giuridiche di diritto privato che agiscono per conto e su delega di uno Stato solo in relazione alle attività e ai rapporti in cui esse esercitano poteri ampiamente discrezionali che prescindono dal quadro normativo teso a regolarne le caratteristiche e le modalità di riferimento. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito che aveva dichiarato l'immunità dalla giurisdizione italiana di una organizzazione riconosciuta di Stato estero delegata a svolgere attività di classificazione e certificazione di navi, ha escluso l'operatività dell'immunità giurisdizionale rispetto a tali attività, le quali non comportano un potere decisionale avulso dal quadro normativo, di fonte eminentemente internazionale, predefinito a garantire le condizioni di sicurezza in mare).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Costituzione art. 10

Costituzione art. 11

Sez. U - , **Ordinanza** n. 29179 del 21/12/2020 (Rv. 660031 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

W. (ALESSANDRI MAURA) contro A. (MANNO GIAN PAOLO)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Materia contrattuale - Criterio di collegamento ex art. 7, Punto 1, del regolamento UE n. 1215 del 2012 - Azione fondata sul contratto proposta nei confronti delle parti da un terzo estraneo al rapporto contrattuale originario - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, il criterio di collegamento dettato dall'art. 7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve ritenersi applicabile non solo nell'ipotesi in cui si controverta tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. (Nella specie, la S.C., nel regolare la giurisdizione, ha affermato l'operatività del detto criterio di collegamento nel caso di un'obbligazione rientrante nella "materia contrattuale", agli effetti del citato art.7, Punto 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, era stata dedotta in giudizio, in confronto delle parti originarie, dal cessionario del credito).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 156 del 2020 Rv. 656657 - 02, N. 7736 del 2020 Rv. 657532 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 28384 del 14/12/2020 (Rv. 660097 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

D. (DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Rapporto giuridico disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali - Conflitto tra clausole di proroga della giurisdizione - Criterio della prevalenza - Inoperatività - Decisione sulla giurisdizione - Attribuzione al giudice preventivamente adito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proponibilità.

Il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, in base al quale la priorità decisionale è affidata al giudice prescelto nell'accordo di scelta esclusiva del foro (cui spetta di decidere sulla validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi ad esso pendente), in funzione derogatoria del criterio della prevenzione, previsto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dall'art. 31, comma 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, non opera (per le ragioni esposte nel considerando 22 del medesimo Regolamento) quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti o interferenti nella scelta del giudice nazionale, e quando l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita per prima, nel qual caso torna prioritario il criterio dell'attribuzione della decisione sulla giurisdizione all'autorità preventivamente adita; in tal caso il giudice preventivamente adito ha il potere di decidere sulla giurisdizione facendo applicazione dei criteri ordinari di radicamento della competenza giurisdizionale nell'ambito del giudizio dinanzi ad esso pendente in Italia, nel quale è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 31 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 41, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 12638 del 2019 Rv. 653936 - 01, N. 12865 del 2020 Rv. 658084 - 02

Sez. U - , **Ordinanza** n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 03)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Cumulo soggettivo – Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/2012 – Nesso di collegamento tra le domande – Interpretazione restrittiva – Necessità – Conseguenze.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 8, n. 1, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al precedente art. 2; pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro due convenuti esclude l'operatività del criterio di collegamento per entrambi del domicilio di uno qualsiasi di loro, sia nel caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore, sia nel caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte, di valutazioni di scorrettezza della condotta della società e dell'amministratore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 1

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24110 del 2020 Rv. 659291 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza** n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 02)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero di tutte le controversie relative ad una serie di contratti - Domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di obblighi informativi e da violazione del dovere di buona fede - Natura contrattuale - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.

In tema di giurisdizione, in presenza di una clausola che, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, preveda la proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero su tutte le controversie relative a una serie di contratti, succedutisi nel tempo, che regolino un rapporto sostanzialmente unitario tra il titolare di brevetti nel settore dell'alta tecnologia delle comunicazioni e l'intermediario professionale per la gestione delle relative licenze di utilizzo, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di precisi obblighi informativi e di violazione del dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto, dovendosi tale domanda qualificare di natura contrattuale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25

Cod. Proc. Civ. art. 41, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 04)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per divulgazione di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, a meno che non sia dimostrato che quivi non si svolge la sua attività prevalente, tanto da escluderne la coincidenza con il centro di interessi della persona giuridica. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in ordine a un'azione proposta da una società italiana di accertamento dell'illegittimità di una condotta,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

consistente nella diffusione in Germania di valutazioni denigratorie in ordine alla sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale e considerata come tale idonea a causare un pregiudizio professionale, ritenendo irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva e reputando invece decisivo il fatto che la società danneggiata avesse in Italia la propria sede statutaria, difettando la prova della preminenza dell'attività sociale in luogo diverso). Reg. 12.12.2012, n. 1215, art. 7 Cass. n. 7007/2019 VEDI 1311/2017 VEDI

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2

Cod. Proc. Civ. art. 41, *Massime precedenti Vedi:* N. 7007 del 2019 Rv. 653258 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1311 del 2017 Rv. 642003 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. *Estensore:* DE STEFANO FRANCO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.)

I. (CONSOLO CLAUDIO) contro S. (SASSANI BRUNO NICOLA)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 075 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE *Questione di litispendenza internazionale – Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione – Esclusione – Convertibilità in regolamento necessario di competenza – Esclusione – Fondamento.*

In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 30

Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 37 del 2001 Rv. 543517 - 01 Rv. 543517 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01, N. 12865 del 2020 Rv. 658084 - 02

Sez. U - , **Ordinanza** n. 29174 del 21/12/2020 (Rv. 660098 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. *Estensore:* VALITUTTI ANTONIO. *Relatore:* VALITUTTI ANTONIO.

C. (AGOSTINI GUDRUN) contro A. (EGGER HANS-MAGNUS)

Regola giurisdizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Rinuncia - Effetti.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 197 RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE In genere.

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7380 del 2013 Rv. 625539 - 01

2. COMPETENZA

*Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 29332 del 22/12/2020 (Rv. 660187 - 02)*

*Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.*

*Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)*

C. (LOTTI MASSIMO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

013 ARBITRATO - 025 INTERPRETAZIONE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE
Clausola compromissoria contenuta in un contratto - Estensione a contratti collegati - Esclusione - Applicazione ai patti aggiuntivi o modificativi - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale essendo mancata qualunque indagine tesa a stabilire quale fosse, in concreto, la effettiva e comune intenzione delle parti rispetto alla realizzazione dell'opera nel suo complesso e la relatio tra le prestazioni di cui alla convenzione ed all'atto aggiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 1363

Cod. Proc. Civ. art. 808, *Massime precedenti Vedi:* N. 5371 del 2001 Rv. 545821 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 28456 del 15/12/2020 (Rv. 659996 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

C. (RECCHIONI STEFANO) contro Q. (TALONE EVO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 054 CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 40 cit. tra un processo avente ad oggetto il pagamento di una somma in via di surroga ed un altro di opposizione a decreto ingiuntivo concernente la medesima somma, ma il cui diritto apparteneva a soggetti differenti ed a diverso titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 31

Cod. Proc. Civ. art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 6322 del 2000 Rv. 536559 - 01

3. SPESE PROCESSUALI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 28309 del 11/12/2020 (Rv. 659742 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

C. (IACA MARCELLO) contro A. (TREPPICIONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/09/2016

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di consulenza - Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Errore materiale - Correzione della sentenza - Ammissibilità.

In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 191

Cod. Proc. Civ. art. 287, Massime precedenti Conformi: N. 2605 del 2006 Rv. 586818 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28323 del 11/12/2020 (Rv. 660004 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

B. (GIGANTE CRISTINA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/03/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - Mancata liquidazione degli accessori di legge - Omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Nella specie, è stato respinto il ricorso proposto in esito alla correzione del dispositivo della sentenza relativo alle spese, integrato con l'aggiunta delle parole "oltre IVA CPA dovute nella misura di legge e rimborso forfettario spese generali, come da tariffa forense, in favore di ciascuna delle controparti").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287, Massime precedenti Conformi: N. 18518 del 2013 Rv. 627471 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29029 del 2018 Rv. 651660 - 01, N. 19229 del 2009 Rv. 610379 - 01, N. 16877 del 2020 Rv. 658775 - 01, N. 26236 del 2019 Rv. 655748 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

4. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 30056 del 31/12/2020 (Rv. 660161 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

R. (D'URSO ALFIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/02/2018

138 PROVA CIVILE - 071 EFFICACIA

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Verbale di immissione in possesso - Efficacia probatoria - Piena prova fino a querela di falso - Oggetto e limiti - Individuazione - Circostanze non assistite da fede privilegiata - Valutazione delle stesse come intrinsecamente attendibili - Configurabilità.

Il verbale di immissione in possesso dell'espropriante ha natura di atto pubblico, ed è pertanto fidefaciente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, e comunque, nella parte in cui descriva un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo mediante una specifica prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699

Cod. Civ. art. 2700, Massime precedenti Vedi: N. 20025 del 2016 Rv. 642611 - 01, N. 10651 del 2010 Rv. 613344 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 27982 del 07/12/2020 (Rv. 659820 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**.

P. (BENINCASA MAURIZIO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/04/2014

138 PROVA CIVILE - 234 PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova indiziaria - Meccanismo di funzionamento - Attendibilità del fatto noto e conseguenze sul fatto ignorato - Conseguenze sul divieto di doppie presunzioni.

In tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2727

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3, *Massime precedenti Vedi*: N. 20748 del 2019 Rv. 655040 - 01, N. 245 del 2014 Rv. 629081 - 01, N. 15003 del 2017 Rv. 644693 - 01

5. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 29685 del 28/12/2020 (Rv. 660107 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **LA TORRE MARIA ENZA**. Relatore: **LA TORRE MARIA ENZA**.

R. (ROSSI DOMENICO) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica da effettuare entro termine perentorio – Rinnovazione per ordine del giudice – Effetti – Decorrenza – Ora per allora – Fondamento.

L'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 162

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20830 del 2013 Rv. 627938 - 01

6. TERMINI PROCESSUALI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 30053 del 31/12/2020 (Rv. 660149 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

P. (DE BENEDETTO PIETRO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 26/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento

La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3, Legge 11/10/2014 num. 162, Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Conformi*: N. 20866 del 2017 Rv. 645365 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 27773 del 04/12/2020 (Rv. 659663 - 02)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (DI ROCCO MARIA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27726 del 03/12/2020 (Rv. 660150 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest'ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l'intermediazione della struttura ospitante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 325

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28721 del 16/12/2020 (Rv. 660049 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M. CAPASSO LUCIO.* (Conf.)

B. (BENEDETTI GIANLUCA) contro L. (D'ANDREA LUCIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 091 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Processo civile - Memoria - Deposito telematico - Mancato rispetto delle regole tecniche - Illeggibilità del documento - Conseguenze.

Il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche - che prescrivono per gli atti processuali telematici il cd. formato "PDF" - va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 156

Legge 22/02/2010 num. 24

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44

Massime precedenti Vedi: N. 15771 del 2020 Rv. 658469 - 01

7. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28646 del 15/12/2020 (Rv. 660047 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

T. (TAORMINA CARLO) contro A. (GUARISO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/01/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 091 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Procedimento civile - Atto introduttivo - Nullità per inosservanza del termine a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Eccezione del convenuto - Mera deduzione della nullità non accompagnata da altre difese - Necessità.

In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7

Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 632986 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 28665 del 15/12/2020 (Rv. 660105 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

P. (CATALANO ANTONINO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/04/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 105 NUOVA DOMANDA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA "Petitio hereditatis" proposto da successibile "ex lege" - Produzione in giudizio di scheda testamentaria da parte del convenuto - Domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza - Ammissibilità.

Nell'ipotesi di "petitio hereditatis" proposta dal successore "ex lege", la domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, è ammissibile ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457

Cod. Civ. art. 533

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, *Massime precedenti Vedi*: N. 26782 del 2016 Rv. 642877 - 02, N. 3806 del 2016 Rv. 638877 - 01

8. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 1, **Sentenza** n. 29411 del 23/12/2020 (Rv. 660126 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

V. (DRAGO GIULIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/06/2015

138 PROVA CIVILE - 159 DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO
Determinazione della somma dovuta dal debitore - Condizioni - Impossibilità di determinare altrimenti l'importo - Conseguenze - Esistenza di elementi di prova - Inammissibilità.

Poiché l'art. 241 c.p.c. consente il deferimento del giuramento estimatorio nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, esso è inammissibile sia nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia già acquisito gli elementi di prova utili per compiere tale accertamento, sia nel caso in cui della affermazione creditoria sia stata data una prova insufficiente e dunque da integrare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736, Cod. Proc. Civ. art. 241

Massime precedenti Vedi: N. 3210 del 1962 Rv. 254714 - 01, N. 4659 del 1984 Rv. 436563 - 01

9. RIUNIONE DI CAUSE

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 29638 del 28/12/2020 (Rv. 660116 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 16/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 225 RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Omessa riunione di procedimenti connessi - Violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c. - Prospettazione in sede di gravame - Limiti.

L'omessa riunione di procedimenti connessi non rileva sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151, Cod. Proc. Civ. art. 274, Massime precedenti Vedi: N. 5457 del 2014 Rv. 630342 - 01

10. VICENDE ANOMALE

Sez. U - , **Sentenza** n. 29172 del 21/12/2020 (Rv. 660029 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **VALITUTTI ANTONIO.** Relatore: **VALITUTTI ANTONIO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (PACIFICI CHIARA) contro P. (COSTA MICHELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/01/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 228 NECESSARIA

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Istanza relativa - Giudizio di cassazione - Inammissibilità.

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 13001 del 2006 Rv. 589992 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 28447 del 15/12/2020 (Rv. 659994 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

D. (MENDICINO RAFFAELINA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 139 RESPONSABILITA'

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITA' Litisconsorzio necessario di natura processuale fra i coeredi - Configurabilità - Costituzione in giudizio di uno degli eredi - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Mancata interruzione del processo per assenza della comunicazione della morte della parte - Irrilevanza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 147 MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300, *Massime precedenti Conformi*: N. 8437 del 1997 Rv. 507496 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5230 del 1998 Rv. 515829 - 01

11. GIUDICATO

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 29923 del 30/12/2020 (Rv. 660119 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

P. (PORRI VARESCO) contro O. (PALERMO CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/12/2016

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione - Accertamento in sede di legittimità - Allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Cognizione della precedente pronuncia mediante ricorso a strumenti informatici e banche dati elettroniche - Ammissibilità.

Nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Conformi*: N. 8614 del 2011 Rv. 617533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6102 del 2014 Rv. 630607 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 28179 del 10/12/2020 (Rv. 659664 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (BILOTTA MAURO) contro C. (FORGIARINI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 29/02/2016

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 006 GIUDICATO IMPLICITO

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giudicato implicito sulla giurisdizione - Controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto - Autorità di giudicato esterno - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda di pagamento dell'indennizzo per il recesso esercitato da un Comune rispetto ad una convenzione per la raccolta dei rifiuti conclusa con un Consorzio, rapporto già qualificato da una precedente sentenza resa tra le medesime parti, sia pure in relazione alla domanda di pagamento dei compensi proposta dal Consorzio e passata in cosa giudicata, in termini di appalto di servizi, anziché di accordo tra amministrazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671

Cod. Civ. art. 2909, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 com. 14, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21065 del 2011 Rv. 618783 - 01

12. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 28307 del 11/12/2020 (Rv. 659838 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

M. (LONGO MAURO) contro M. (PARONCILLI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Nozione
- Utilità giuridica della impugnazione - Fattispecie in tema di accertamento della posizione di possessore, anziché di mero detentore dell'immobile.

Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C., cassando la pronuncia gravata, ha ritenuto sussistente in capo all'appellante l'interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado che, con statuizione suscettibile di passare in giudicato, gli aveva riconosciuto la posizione di mero detentore dell'immobile controverso, anziché di possessore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 13373 del 2008 Rv. 603196 - 01, N. 3991 del 2020 Rv. 656787 - 01

13. APPELLO

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 27567 del 02/12/2020 (Rv. 659824 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 188 INDICAZIONE DELLE PARTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO
- INDICAZIONE DELLE PARTI Notificazione dell'atto di appello - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 16861 del 2018 Rv. 649539 - 01, N. 28451 del 2013 Rv. 629135 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 27617 del 03/12/2020 (Rv. 660057 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

R. (DE ROSSI GUIDO RAFFAELE) contro I. (ANTONUCCI FERNANDO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 022 INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA Proponibilità - Presupposti - Fondamento.

Nel giudizio di appello, se, in primo grado, è stato chiesto il pagamento dei frutti civili scaduti - quali sono le somme dovute a titolo di canone - è consentito domandare gli ulteriori frutti maturati dopo la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 23695 del 2004 Rv. 578568 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28650 del 15/12/2020 (Rv. 660017 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

T. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (BASCETTA AMERIGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/03/2014

080 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - 041 OPPOSIZIONE ALLA STIMA

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione per pubblica utilità - Domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva - Giudizio di appello - Conversione d'ufficio nella domanda di opposizione alla stima - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il giudice di appello non può convertire d'ufficio la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, originariamente proposta, in quella di opposizione alla stima, in considerazione della diversità di "petitum" e di "causa petendi" tra le domande anzidette, configurandosi quella di determinazione dell'indennità di espropriazione, rispetto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, come ontologicamente diversa, atteso che la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata su un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42

Cod. Civ. art. 2043, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19, Massime precedenti Conformi: N. 21994 del 2008 Rv. 604610 - 01

14. RICORSO PER CASSAZIONE

14.1. MOTIVI

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 29099 del 18/12/2020 (Rv. 660115 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

C. (CORNO GIORGIO) contro V. (NEGRI ANTONIA GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE "Ius superveniens" retroattivo intervenuto tra la sentenza impugnata ed il ricorso - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Invocazione della nuova disciplina - Ammissibilità - Attestazione dell'interesse della parte di volersi avvalere della nuova disciplina - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, è consentito alla parte invocare la violazione di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto la conformità della decisione adottata dal giudice dell'appello all'ordinamento giuridico, ma al giudice di legittimità compete anche verificare la sussistenza del concreto interesse della parte ad avvalersi della nuova disciplina sostanziale. (Nella specie, il principio è stato espresso in un giudizio in cui la parte, convenuta per avere ricevuto un prezzo superiore al c.d. limite legale per la cessione della proprietà superficaria di un immobile soggetto al regime dell'edilizia agevolata, aveva invocato la sopravvenuta disciplina normativa che abrogava, con efficacia retroattiva, detto limite legale, ma a condizione che si fosse svolta la prevista procedura amministrativa di rimozione del vincolo, la cui promozione neppure era stata allegata dalla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Legge 17/02/1992 num. 179 art. 23, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49

Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 21691 del 2016 Rv. 641723 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27935 del 07/12/2020 (Rv. 659750 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

Z. (PERGAMI FEDERICO) contro B. (BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO TERESA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/08/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 112 ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Espressioni sconvenienti e offensive - Provvedimento ex art. 89, comma 2, c.p.c. - Contestazione in sede di legittimità - Esclusione.

Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive ha funzione meramente ordinatoria, avendo rilievo esclusivamente nell'ambito del rapporto endoprocessuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicché della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi*: N. 10517 del 2017 Rv. 644010 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 27616 del 03/12/2020 (Rv. 660056 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

M. (VIGHETTI PIERO EUGENIO) contro I. (PORCARI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 112 ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Rapporto all'autorità disciplinare ovvero ordine di cancellazione - Potere discrezionale - Fondamento - Conseguenze - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, è suscettibile di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 14659 del 2015 Rv. 636164 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 29730 del 29/12/2020 (Rv. 660157 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **SAIEVA GIUSEPPE**. Relatore: **SAIEVA GIUSEPPE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/01/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di selezione e valutazione delle prove - Sussistenza - Esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza - Fondamento.

Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 132, *Massime precedenti Vedi:* N. 520 del 2005 Rv. 580652 - 01, N. 22801 del 2009 Rv. 609755 - 01, N. 3601 del 2006 Rv. 588309 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27702 del 03/12/2020 (Rv. 659930 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M. CERONI FRANCESCA.* (Conf.)

N. (BALDI NERI) contro R. (CALUGI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/04/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica - Censure apodittiche d'erroneità o inadeguatezza del percorso logico argomentativo - Sufficienza - Esclusione - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Indicazione specifica degli elementi forniti dalla consulenza tecnica e disattesi dal giudice - Necessità - Mancanza - Conseguenze- Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice "a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducendosi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 116, *Massime precedenti Conformi:* N. 17369 del 2004 Rv. 576567 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4201 del 2010 Rv. 611678 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 27368 del 01/12/2020 (Rv. 659696 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE**. Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (TAVERNA SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/10/2011

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione – Inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità – Oggetto del giudizio di legittimità – Giustificazione della decisione – Esclusione – Invalidità denunciata e incongruità della motivazione – Sussistenza – Conseguenze – Esame diretto degli atti.

In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17268 del 2020 Rv. 658936 - 01, N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01, N. 15071 del 2012 Rv. 623617 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 28452 del 15/12/2020 (Rv. 659995 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

O. (RICCIO ANGELO) contro S. (SANSALONE PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ipotesi di revocazione prospettate come motivi di ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nel giudizio per revocazione e perciò non impugnabile con revocazione - Irrilevanza.

Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 403

Massime precedenti Conformi: N. 6441 del 2007 Rv. 599199 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27703 del 03/12/2020 (Rv. 659884 - 02)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

N. (CASSANITI IGNAZIO SEBASTIANO) contro N. (PASSANISI GIOVANNI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/02/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto e forma del ricorso - Indicazione dei motivi d'appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità - Necessità - Fondamento.

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10722 del 2014 Rv. 630702 - 01

14.2. RICORSO CD. STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28724 del 16/12/2020 (Rv. 659934 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

C. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti provvisori "de potestate" - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonché della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 330

Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02

*Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 28607 del 15/12/2020 (Rv. 659840 - 01)*

*Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.*

A. (ANTONUCCI FAUSTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/12/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimenti cautelari o equiparati - Condanna alle spese - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 669 septies c.p.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile - Esperibilità - Estensione all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento cautelare o equiparato (nella specie, possessorio), avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, comma 3, c.p.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma 1, della legge n. 69 del 2009), sicchè la condanna alle spese, anche se emessa all'esito del reclamo, è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., avendo tale norma una valenza generale, volta, com'è, a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies, Cod. Proc. Civ. art. 669 quindicies

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 50 com. 1

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 23021 del 2012 Rv. 624551 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6039 del 2019 Rv. 652978 - 01

14.3. FILTRO DI AMMISSIBILITA' EX ART. 360-bis c.p.c.

*Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 29629 del 28/12/2020 (Rv. 659979 - 01)*

*Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**.*

E. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 07/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Ricorrenza dell'ipotesi prevista - Formula della decisione - Declaratoria di inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Legge 18/06/2009 num. 69, *Massime precedenti Vedi:* N. 5001 del 2018 Rv. 648213 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7155 del 2017 Rv. 643549 - 01

14.4. RICORSO

*Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 29495 del 23/12/2020 (Rv. 660190 - 01)*

*Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)*

S. (FIORE IGNAZIO) contro S. (BOCCI MARTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Fondamento - Conseguenze - Vizio dedotto - Mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Violazione dell'art. 342 c.p.c. - Contenuto necessario del ricorso - Esame diretto degli atti processuali dei gradi di merito da parte del giudice di legittimità - Condizioni.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 86 del 2012 Rv. 621100 - 01, N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza** n. 29175 del 21/12/2020 (Rv. 660009 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

S. (MASTROIANNI GIULIO) contro F.

Regola giurisdizione

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 093 DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Notificazione telematica del ricorso - Mancata attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso - Tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico con l'attestazione mancante - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 19 com. 1 lett. B

Legge 06/08/2015 num. 132

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8815 del 2020 Rv. 657837 - 02, N. 15200 del 2018 Rv. 649305 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 27571 del 02/12/2020 (Rv. 660042 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

contro

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 084 CONTRORICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - Omesso deposito del ricorso - Facoltà del controricorrente - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità - Fondamento.

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ricosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3193 del 2016 Rv. 638563 - 01

*Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.***

K. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 14/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Produzione ex art. 369 c.p.c. - Atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte - Verifica dell'avvenuta produzione nel giudizio di merito - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio per cassazione la parte che indica un documento, deve anche allegare che lo stesso sia stato prodotto nel procedimento di merito, essendo consentita alla S.C. la ricerca nel fascicolo di merito di parte dei documenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio, avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, in cui l'istante aveva lamentato il mancato esame da parte del giudice di merito di fonti successive a quelle poste a fondamento della decisione impugnata, non rinvenute poi dalla Corte nel fascicolo di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 372, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7161 del 2010 Rv. 612109 - 01

14.5. PROCEDIMENTO

*Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 28174 del 10/12/2020 (Rv. 659986 - 01)*

*Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.***

*Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)*

M. (SCRIPELLITI NINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/05/2012

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 168 MEMORIE DI PARTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Giudizio di cassazione - Memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Trasmissione alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Contiguità cronologica tra spedizione e consegna - Differenze dal deposito a mezzo posta.

Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. consegnata tempestivamente alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione, in quanto, a differenza del deposito a mezzo posta, la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del Collegio e delle parti, e tenuto conto sia dell'equiparazione della PEC alla raccomandata, ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), sia dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 27672 del 2020 Rv. 659534 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18960 del 2020 Rv. 658909 - 01, N. 8216 del 2020 Rv. 657566 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 27672 del 03/12/2020 (Rv. 659534 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

M. (CIMINO GIUSEPPE) contro E. (RICCIO ANTONELLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/10/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 168 MEMORIE DI PARTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Giudizio di cassazione - Memoria ex art. 380-bis c.p.c. - Deposito telematico attraverso invio dall'indirizzo PEC del difensore all'indirizzo PEC della cancelleria e dal questa ricevuta - Utilizzabilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata telematicamente dal ricorrente mediante l'invio dall'indirizzo PEC indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo PEC della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta, considerati sia l'equiparazione della PEC alla raccomandata stabilita dal vigente art. 6, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), recante il Codice dell'amministrazione digitale, sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18960 del 2020 Rv. 658909 - 01, N. 8216 del 2020 Rv. 657566 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 28182 del 10/12/2020 (Rv. 659710 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO.** *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

P. (CLEMENTI HELMUT) contro A. (FRANCESCOTTI ALBERTA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Giudizio di cassazione – Termine utile per la rinuncia al ricorso – Individuazione – Rinuncia tardiva – Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Cod. Proc. Civ. art. 380 ter

Massime precedenti Vedi: N. 25625 del 2020 Rv. 659543 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34432 del 2019 Rv. 656337 - 01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. U - , **Sentenza** n. 28387 del 14/12/2020 (Rv. 659870 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

G. (PETRETTI ALESSIO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE SONDRIO, 19/05/2014

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione a cura del Conservatore - Indipendenza dal decorso dei termini di proponibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 217 VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell'espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Civ. art. 2878

Cod. Civ. art. 2884, Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 29468 del 23/12/2020 (Rv. 660026 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (CONTI GIAN LUCA) contro M. (BENASSI RAUL)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/09/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 212 SENTENZA

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. - Inammissibilità.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi*: N. 17349 del 2011 Rv. 619119 - 01, N. 14356 del 2018 Rv. 649427 - 01, N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 27614 del 03/12/2020 (Rv. 660055 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

D. (FARAON LUCIANO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 15/05/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Regolamento delle spese del processo estinto - Provvedimenti consequenziali all'estinzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.

In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, comma 2, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 632

Massime precedenti Conformi: N. 27031 del 2014 Rv. 633878 - 01

16. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 29642 del 28/12/2020 (Rv. 660063 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

D. (NOVIELLO MASSIMO) contro H. (MARTORANO DARIO)

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 08/03/2016

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Emissione del provvedimento monitorio - Pagamento della sorte in data anteriore -
Conseguenze - Spese processuali della fase monitoria - A carico dell'ingiungente -
Fondamento.

La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 643

Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27234 del 2017 Rv. 646819 - 01

17. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 28197 del 10/12/2020 (Rv. 659837 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

B. (PETRONI MASSIMO) contro I. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2016

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 025 PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti - Sussistenza -
Conseguenze - Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove od intervento di terzi -
Ammissibilità - Chiamata di terzo - Ammissibilità - Condizioni.

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies, Cod. Proc. Civ. art. 700, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 269, Massime precedenti Conformi: N. 22830 del 2010 Rv. 615154 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20898 del 2018 Rv. 650438 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

18. PROCEDIMENTI POSSESSORI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 27513 del 02/12/2020 (Rv. 659689 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

M. (MASSARI VITO) contro M. (SEMERARO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/01/2016

125 POSSESSO - 016 GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE Giudicato sulla domanda possessoria - Efficacia nel giudizio petitorio - Insussistenza - Fondamento.

Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 703, Massime precedenti Conformi: N. 21233 del 2009 Rv. 610215 - 01

19. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 29332 del 22/12/2020 (Rv. 660187 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (LOTTI MASSIMO) contro C. (GUZZO ARCANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

013 ARBITRATO - 025 INTERPRETAZIONE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola compromissoria contenuta in un contratto - Estensione a contratti collegati - Esclusione - Applicazione ai patti aggiuntivi o modificativi - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale essendo mancata qualunque indagine tesa a stabilire quale fosse, in concreto, la effettiva e comune intenzione delle parti rispetto alla realizzazione dell'opera nel suo complesso e la relatio tra le prestazioni di cui alla convenzione ed all'atto aggiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 1363

Cod. Proc. Civ. art. 808, Massime precedenti Vedi: N. 5371 del 2001 Rv. 545821 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 29191 del 21/12/2020 (Rv. 660147 - 01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO**.

A. (DI BONITO LEOPOLDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2018

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Notificazione dell'impugnazione alla parte personalmente - Necessità - Notificazione presso il difensore - Nullità - Conseguenze - Sanatoria - Configurabilità.

L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziché alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 c. p. c.. Più in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 825, Cod. Proc. Civ. art. 828, Cod. Proc. Civ. art. 830, *Massime precedenti Conformi*: N. 22486 del 2004 Rv. 578293 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9394 del 2011 Rv. 617861 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28191 del 10/12/2020 (Rv. 659751 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

P. (BRUNO PIETRO) contro P. (COLACI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/10/2014

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo arbitrale - Impugnazione dinanzi alla Corte di appello - Motivi non dedotti - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Questioni decise nel lodo - Riesame d'ufficio - Esclusione.

Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828, Cod. Proc. Civ. art. 829, *Massime precedenti Conformi*: N. 2307 del 2000 Rv. 534518 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28189 del 10/12/2020 (Rv. 660043 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

A. (CUGINI LANFRANCO) contro F. (LIUZZO MARIANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/12/2013

013 ARBITRATO - 045 PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Osservanza delle norme del codice di rito - Mancata previsione - Conseguenze - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti - Ammissibilità - Limiti.

Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 816 bis

Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 2717 del 2007 Rv. 596369 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10809 del 2015 Rv. 635441 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 28190 del 10/12/2020 (Rv. 660044 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ANNONI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2014

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Fondamento.

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 16963 del 2014 Rv. 631855 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18507 del 2020 Rv. 658835 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23463 del 2016 Rv. 641625 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale*



Sez. 1 - , Ordinanza n. 29943 del 30/12/2020 (Rv. 660199 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

S. (CARDONE MARILENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Violenza di genere - Valutazione di credibilità - Omissioni nel narrato dei particolari della violenza e dell'identità dell'autore - Rilevanza - Condizioni -Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Modalità.

Ai fini della valutazione di credibilità in ordine alle dichiarazioni rese da un richiedente, che deduca di avere subito violenza di genere, la circostanza che la vittima non abbia riferito i dettagli delle violenze subite o nascosto l'identità del proprio aguzzino, può essere considerata indizio di scarsa attendibilità del narrato, solo se il giudice le abbia posto specifiche domande a chiarimento della storia, da contenere negli stretti limiti delle esigenze istruttorie, dandone atto nella motivazione del provvedimento, non potendosi, in caso contrario, pretendere dal richiedente un onere di specificazione che finirebbe per tradursi in una ulteriore sottoposizione ad una forma di violenza psicologica. Pertanto, in tal caso l'approfondimento istruttorio demandato al giudice deve essere svolto con modalità idonee a preservare l'integrità psicologica della vittima, in quanto persona da presumere fragile a fronte del vissuto di violenza cui è stata esposta, soprattutto nel caso di violenze reiterate e prolungate nel tempo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29943 del 30/12/2020 (Rv. 660199 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

S. (CARDONE MARILENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018803/2020 65881501

Massime precedenti Conformi: N. 18803 del 2020 Rv. 658815 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020 (Rv. 659979 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE.

E. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 07/06/2019

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004887/2020 65703701

Massime precedenti Conformi: N. 4887 del 2020 Rv. 657037 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29621 del 24/12/2020** (Rv. **660152 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

Y. (ALMIENTO ANTONIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 29/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 - Regione di provenienza - Assenza di significativa violenza e conflittualità - Diniego di protezione - Legittimità - Fondamento.

Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 nel caso in cui il pericolo di minaccia grave, derivante da violenza indiscriminata non sia presente nella regione di provenienza del richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 8230 del 2020 Rv. 657585 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29624 del 24/12/2020** (Rv. **660128 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

E. (STACCIOLI CARLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 29/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle protezioni maggiori - Necessità - Valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente - Doveri di cooperazione istruttoria - Condizioni.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell'approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29304 del 22/12/2020 (Rv. 660069 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ARIENZO ROSA. Relatore: ARIENZO ROSA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

D. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Udienda di comparizione - Fissazione - Necessità - Audizione del ricorrente - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nei giudizi aventi per oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice è tenuto a fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, al fine di procedere alla sua audizione, non solo quando nella fase amministrativa del procedimento l'audizione sia stata omessa, ma anche quando la stessa sia stata inidoneamente condotta, assumendo tale momento un'importanza centrale ai fini della valutazione di credibilità della narrazione posta a base della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato per avere il giudice di merito rigettato la domanda per scarsa credibilità dei fatti narrati, senza disporre la comparizione delle parti, nonostante l'inadeguatezza della traduzione dell'audizione amministrativa, effettuata da interprete di nazionalità diversa dal ricorrente, in violazione dell'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 25 del 2008).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01, N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29234 del 21/12/2020 (Rv. 660068 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

S. (SCALVI FEDERICO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Lacune di compilazione del modello C3 - Irrilevanza - Fondamento - Valutazione del giudice - Necessità.

In tema di protezione internazionale, le eventuali lacune riscontrate in sede di compilazione del modello C3 non comportano necessariamente l'inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29142 del 21/12/2020** (Rv. **660124 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

S. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cittadino straniero insolvente - Rischio di riduzione in schiavitù per debiti - Migrazione per motivi economici - Distinzione - Conseguenze - Cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.

Costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona. Ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, sulla base del racconto del richiedente - che aveva narrato di essere stato costretto ad espatriare per timore di ritorsioni da parte di creditori insoddisfatti e per il conseguente pericolo di riduzione in schiavitù praticato in Bangladesh - aveva rigettato la domanda, riconducendo la fattispecie ad un'ipotesi di migrazione per ragioni economiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17186 del 2020 Rv. 658957 - 01, N. 6879 del 2020 Rv. 657476 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29147 del 21/12/2020** (Rv. **660108 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

S. (DI MEO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Provvedimento del giudice - Motivazione - Indicazione delle fonti informative utilizzate - Modalità - Fondamento.

Al fine di soddisfare l'onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 23999 del 2020 Rv. 659522 - 01, N. 26229 del 2020 Rv. 659681 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28781 del 16/12/2020 (Rv. 659886 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

S. (BARBERIO LAURA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 15/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel paese di transito - Rilevanza automatica - Esclusione - Oneri del ricorrente.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente "vulnerabile" ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell'area siano state commesse violazioni dei diritti umani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130

Massime precedenti Conformi: N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020 (Rv. 660022 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (BARBERIO LAURA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedurali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Tassatività - Esclusione - Contegno processuale - Rilevanza - Giudizio di inattendibilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.

In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c..

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01, N. 14674 del 2020 Rv. 658388 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28780 del 16/12/2020 (Rv. 660006 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Y. (LANZILAO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 21/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per Cassazione - Oneri ex art. 366, nn.3), 4) e 6) c.p.c.

Nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere - rispettivamente - di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 19177 del 2020 Rv. 659110 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28779 del 16/12/2020 (Rv. 660021 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

E. (LANZILAO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave derivante da familiari - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria non possono essere negati solo perchè i responsabili del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire a costui adeguata ed effettiva tutela. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di diniego sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, fondata sul carattere endofamiliare delle reiterate minacce e percosse inflitte al richiedente a causa del suo credo religioso, omettendo di qualificare le stesse come fonte di danno grave).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Costituzione art. 10 com.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28641 del 15/12/2020** (Rv. **660005 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

K. (GILARDONI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Necessità - Informazioni tratte da fonti diverse - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria il giudice può fare ricorso ad informazioni tratte da fonti diverse da quelle indicate nell'art. 8, comma 3, del d.lgs., n. 25 del 2008, solo in aggiunta a quelle specificamente elencate da tale norma, che è ispirata alla duplice "ratio" di assicurare, da un lato, l'uniformità del criterio valutativo delle domande di protezione internazionale e, dall'altro, l'autorevolezza della fonte dalla quale le informazioni sono tratte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13253 del 2020 Rv. 658089 - 01, N. 28349 del 2020 Rv. 659802 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 03, N. 11103 del 2019 Rv. 653465 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. L - , **Ordinanza n. 28349 del 11/12/2020** (Rv. **659802 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (BENZONI FRANCESCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria - Accertamento d'ufficio - Necessità - Fonti d'informazione - Nozione - Fattispecie in tema di "violenza domestica".

In tema di protezione internazionale, il giudice è tenuto, in assolvimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a compiere tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonché ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento, ben potendo il giudice medesimo trarre - non rivestendo l'elencazione delle fonti contenuta nell'art. 8 citato carattere esclusivo - da concorrenti canali di informazione, anche via web, le informazioni sulla situazione del Paese estero, le quali, per la capillarità della loro diffusione e la facile accessibilità da parte dei consociati, vanno considerate alla stregua del fatto notorio. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda di protezione - fondata sulla violenza domestica subita da un soggetto che, rimasto orfano, aveva affermato di essere oggetto di persecuzione ad opera di familiari per motivi ereditari - sul mero rilievo che il Paese di origine, il Senegal, risultava in una situazione di buona stabilità e tolleranza religiosa secondo le fonti ufficiali, senza essere oggetto di specifiche direttive da parte dell'UNHCR; la S.C., nel cassare la sentenza, ha evidenziato che il predetto giudice avrebbe dovuto esercitare i propri poteri-doveri d'indagine ufficiosi e di

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

acquisizione di informazioni aggiornate specificamente sulle violenze domestiche e sulla diffusione o meno di condizioni di schiavitù connesse alla situazione illustrata dal richiedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 3 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2020 Rv. 659237 - 01, N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01